

COLLEZIONE  
DI  
SCRITTURE

DI REGIA  
GIURISDIZIONE

*Tom. XXXVI.*

---

MDCCLXXVIII.



# SCRITTURA

Contenuta in questo Tomo.

Num. CXXXIV. *Per l' Illustra Casa  
Lagnì con la Congregazione dei PP.  
dell' Oratorio della Città di Na-  
poli.* pag. 1.

**Bayerische  
Staatsbibliothek  
München**

---

P E R  
L'ILLUSTRE CASA LAGNI'  
C O N  
*LA CONGREGAZIONE DEI PP.  
DELL'ORATORIO DELLA  
CITTÀ DI NAPOLI.*

---

*Tom. XXXVI      Num. CXXXIV.*



**I.** **L**A causa, che si dee decidere dal S. C. tra l' *Ill. Duca D. Domenico Lagnì*, e la Congregazione dei PP. dell' *Oratorio* di questa Capitale, si è talmente colle molte vicendevoli azioni proposte avviluppata, e confusa, che pressochè *sessantanove* decisioni dirimer dovrebbero le altrettante quistioni promosse. Eppure, chi 'l crederebbe! lo scioglimento di tante scambievoli pretese dalla risoluzione di pochi articoli assolutamente dipende: di maniera che disciolti alquanti dubbj, che stringono come legami i cardini fondamentali di una mole sì grande; tutte le altre quistioni ne vengono conseguentemente disciolte.

**II.** Per serbare adunque un qualche ordine nel disporre colla maggior brevità la presente scrittura, siccome la distinta narrazione del fatto, che si premette, presterà lume all' argomento, che trattiamo; così essendosi da sì fatta radice un numero eccessivo di propagini diramato, si farà chiaro parimenti non solo il disegno degli Avversari d' invi-

A 2

lup-

luppare la lite in un conflitto d' idee , e di ricopriela in tal guisa di caliginè oscure , ma eziandio qual sia l' opera nostra , di dare il convenevole ordine , e sistema alla causa presente , la cui giustizia , che è fondata sul vero , apparirà senza fallo , ove le cose , che entrano in esame , nel semplice loro , e naturale aspetto faran rapportate .

Si narra con distinzione il fatto , onde è furta la controversia .

III. **V**Iveva nel secolo passato GIULIO RUMMO , il quale era uno dei più ricchi Mercatanti di questa Capitale . Ebbe costui da *Gesulmina Pascale* sua moglie cinque figli , un maschio , e quattro femmine . Il maschio per nome FRANCESCO RUMMO , comechè si fosse prima applicato al Foro , e si fosse addottorato nel 1624. , si volle nondimeno perfettamenteamente consecrare al celibato , come più avanti diremo . Una delle femmine per nome ANGIOLA RUMMO , collocata in matrimonio coll' Avvocato *D. Gio. Batista Iovino* , il quale fu poi Consigliero , premorì a suo padre GIULIO , e lasciò una sola figliuola chiamata TERESA IOVINO .

IV.

IV. Nel 1640. essendo in tale stato le cose, venne a morte GIULIO RUMMO. Fece il suo testamento già chiuso ai 7. Novembre di quell' anno per mano di Notar *Marzio dei Grisi* di Napoli, nel quale scrisse erede universale, e particolare D. FRANCESCO RUMMO suo figlio, e gli lasciò libera la META' della sua eredità: e per l'altra META' fece una *stituzione* reciproca in beneficio di sua moglie, delle sue figlie superstiti, e di TERESA IOVINO sua nipote. Ecco le parole del Testamento: *Istituisco mio erede universale il Dottore FRANCESCO RUMMO mio benedetto, ed unico figlio sopra tutti, e qualsivogliano miei beni mobili, e stabili, oro, argenti, crediti, effetti, debitori, e nomi di debitori, dovunque sieno siti, e posti, ed in qualsivoglia cosa consistenti, e che mi spettano, e potranno spettare, e competere in qualsivoglia modo, e maniera consistenti, e con i sottoscritti pesi, condizioni, gravanze, e proibizioni, come a basso ordinerò, e disporrò. VERUM morendo detto Francesco mio figlio, ed erede quandocumque senza figli legittimi e naturali ex corpore legitime discendenti; in tal caso nella META' di detta mia*

A 3

cre-

eredità succedano, e debbano succedere la Sig. Gelfumina Pascale mia moglie, ed anco Claudia, e Giovanna Rummo mie figlie, e Teresa Iovino figlia della qu. Angela Rummo mia figlia, trovandosi viva, e non trovandosi viva detta Teresa, debbano succedere le suddette mie figlie, e moglie viventi, e loro figli legittimi e naturali ex corpore usque in infinitum: e dell' altra META' di detta mia eredità possa detto Francesco disporre a chi gli pare, e piace senza contradizione alcuna; e quando per parte di dette mie figlie, e nipote sostituite, si movesse lite contro detto Francesco, la detta sostituzione si abbia come non fosse fatta, e tutta la detta eredità resti a detto Francesco, ed a sua disposizione, ut supra, cioè sopra la detta metà d' eredità sostituita (1).

V. Indi seguitò a dichiarare la sua volontà nel modo, che segue (2): *Item voglio, ordino, e comando, che detto mio figlio, ed erede sotto la mia benedizione non possa, nè debba in modo alcuno pigliare arrendimenti, nè fare pleg-*

---

(1) Fol. 256. a t. pr. vol.

(2) Fol. 257. prim. volum.

pleggerie a persona veruna, etiam per  
 minima che fosse, nè obligarsi per al-  
 tri in cosa veruna, etiam se c' inter-  
 venisse decreto di Corte, o altro Supe-  
 riore, etiam cognita, e quando contrav-  
 venisse a questa mia volontà, tutto quel-  
 lo che facesse, sia irrito, nullo, ed in-  
 valido, e non se n' abbia mai ragione,  
 atteso voglio, che i beni di mia eredità  
 si conservino perpetuamente in detto  
 Francesco mio figlio, ed erede; e suoi  
 figli legittimi e naturali ex corpore  
 legitime discendenti, e morendo, quod  
 absit, detto Francesco mio figlio, ed  
 erede senza figli legittimi e naturali ex  
 corpore legitime discendenti, ut supra,  
 in detta META' di detta mia eredità,  
 e BENI TUTTI succedano, e debbano  
 succedere dette Gelsumina, e Claudia  
 Rummo, al presente moglie del Dottor  
 Giuseppe Vitale, ed anco Giovanna Rum-  
 mo non ancora accasata mie figlie, e  
 Teresa Iovino figlia, ed erede della qu.  
 Angela Rummo similmente mia figlia,  
 e loro discendenti, ognuno pro aequali  
 parte, & portione, e morendo l' una  
 senza figli, succeda l' altra; e quando,  
 quod absit, non ci fossero discendenti  
 da dette mie figlie, in detta metà di  
 eredità ci succeda, e debba succedere...

VI. Previde inoltre, che suo figlio si potesse fare *Religioso*; ed in tal caso dichiarò, che la Religione, ove entrerà, non possa avere, nè pretendere ragione, nè azione alcuna sopra la META' dell' eredità sostituita, ma che la sostituzione sia LIBERA, per cui soggiunse le seguenti parole: *Item voglio, che facendosi detto Francesco mio figlio Religioso, in detto caso la Religione, dov' entrerà, non possa avere ragione, nè pretendere azione alcuna sopra la META' di detta mia eredità, nella quale è fatta la sostituzione in detta mia moglie, figlie, e nipoti, ma la sostituzione sia LIBERA, come è detto di sopra (1).*

VII. Fece inoltre varj legati, parte vitalizi, parte perpetui, e parte pro una vice, dichiarò alcuni crediti, che avea, e parimenti i debiti per le doti, ed antefato di *Gesulmina Pascale* sua moglie, e per le doti delle sue figlie, ed a riserba di questi pesi non fece alcuna parola di altri debiti ereditari. Fece esecutori del suo testamento *Gesulmina* sua

---

(1) Fol. 531. prim. vol.

9  
sua moglie , e lo stesso *D. Francesco*  
suo figlio , ed erede (1). Nel dì 8. No-  
vembre fece un codicillo (2): e con  
questa disposizione ei morì .

VIII. *Francesco Rummo* nel dì 13.  
Novembre di quell'anno 1640. aprì il  
testamento di *Giulio* suo padre . Ma non  
pensò pur egli a farsi subito spedire il  
preambolo: eccone il disegno. Siccome  
gli rincresceva , come avviene ad ogni  
erede , il vincolo della *sostituzione* della  
META' dell' eredità paterna , la quale  
si doveva da lui restituire LIBERA , co-  
sì lasciò passare quaranta giorni. Frat-  
tanto egli , ch' era l' erede , e l' efecu-  
tore testamentario , pensò di accomodar  
le partite a suo modo: tosto si volle  
immischiare nell' eredità . A' 20. No-  
vembre del 1640. , o sia sette giorni  
dopo l'apertura del testamento , volle  
esigersi dal Banco di S. Eligio una par-  
tita di duc 604. 2. con girata di *Giulia*  
per altrettanti (3); e dall' istesso Banco

A 5

ai

---

(1) *Fol. 31. a t. pr. vol.*

(2) *Ved. fol. 298. pr. vol.*

(3) Si legge la partita di Banco nel  
*fol. 133. sec. vol.* nel seguente tenore:  
1640. a' 20. Novembre Martedì. A Giu-  
lio

ai 10. Dicembre altri duc. 20. (1); ed ai 9. Gennaio 1641. altri 20. duc. (2) E dopo essersi in tal guisa immischiato nella paterna eredità, come apparisce dall' esazione fatta della prima, e seconda partita, o sia ai 20. Novembre, ed ai 10. Dicembre del 1640., e dopo di aver ei, come è da presupporre, disposte le cose a suo vantaggio, pensò alla spedizione del preambolo. Ed in fatti prima del dì 24. Dicembre, o sia quaranta giorni dopo l' apertura del Testamento, *Fraancesco Rummo* comparve egli solo

---

*lio Rummo duc. 604. 40. e per lui a Francesco Rummo suo figlio per altrettanti.*

(1) Si legge questa partita nel *fol. 134. 2. vol.* così: 1640. A' 10. Dicembre Lunedì: A Giulio Rummo ducati venti, con firma di Francesco Rummo figlio, ed erede del qu. Giulio Rummo a Giacomo Antonio Festenese per altri tanti duc. 20.

(2) Nel *fol. 134. -- 1641. A' 9. Gennaio Mercoledì.* A Giulio Rummo ducati venti, e per lui con firma di Francesco Rummo erede a Giacomo Andrea Festenese per altri tanti duc. 20.

solo nella G. C.: ivi espone di essere stato istituito erede da suo padre, e senza far parola alcuna della *stituzione*, dimandò il preambolo. Ad una tal petizione nello stesso dì 24. Dicembre s'interpose il Decreto coll'inferta forma del testamento, e non del codicillo, e senza alcuna riserva, o protesta, e senza la clausola *cum vinculis, conditionibus, & substitutionibus*.

IX. Avendo intanto *Francesco Rummo* carpito dalla Vicaria il Decreto di preambolo nella maniera divisata, non si credè parimenti obbligato ad alcuna legge nella formazione dell' inventario dei beni paterni. Una informe nota fatta ventiquattro giorni prima della petizione, e del decreto di preambolo, e propriamente nel dì 10. Novembre del 1640. la quale informe nota non è sottoscritta dall' erede, e non è fornita di alcuna delle chieste solennità, si fe inferire da Notar *Matteo dei Grifi* nell' atto dell' adizione dell' eredità, che si vuole seguito ai 30. Gennaio 1641. E questa nota sì informe si fe passare come un Inventario dell' eredità di *Giulio Rummo*.

X. Qui si ponga mente, che nel preteso Inventario, o sia nell' informe nota, per quel, che oggi si fa chiaro

da indubitati documenti, non si descrissero fraudolentemente le *gioie*, il *danaro contante*, tanto in casa, quanto nei Banchi rimasto, il quale doveva essere moltissimo, come ad un sì accreditato Negoziante si conveniva; non si descrisse il *molino* a Ponticello, e l'esigenze così di *frutti* maturati, come di *nomi* dei debitori. E come si è poco anzi accennato, si avea di già *Francesco Rummo* ritirato danaro dai Banchi. E da ciò si può argomentare, con quanta frode costui operasse, senza fare apparire nell'informe inventario quella ingente somma di danaro, che trovò nella eredità paterna, la di cui intera META' fu sottoposta alla sostituzione, e dovea nel caso, che l'erede istituito non lasciasse figli, tutta *libera* pervenire agli altri sostituiti, per conservarli perpetuamente nei discendenti loro.

XI. Prima di passare oltre fa qui mestieri parimenti accennare, che *Francesco Rummo*, il quale era già versato nel foro, come il mostrano le sue fatiche, non del tutto disprezzevoli, sulla ragione del retratto date già alla luce, e perciò conosceva assai bene il proprio dovere; ove non volle cautelatamente procedere in un interesse dei Chiamati  
 alla

alla fedecommissaria sostituzione della META' di tutta l' eredità paterna; ove non volle fare un solenne, e legittimo Inventario: anzi ove volle prima immischiarsi nell' eredità paterna, con esigere e trovare danaro dai Banchi; ove lasciò correre molto tempo per la spedizione del Decreto di preambolo: ove quello carpi come si trattasse di una eredità tutta libera, senza apporvisi la necessaria cautela *cum vinculis, conditionibus, & substitutionibus*; ed ove finalmente nel preteso Inventario occultò non che alcuni *stabili*, ma il più prezioso della paterna eredità, consistente in gioie, e oro, ed argento; diede egli chiari contraffegni, siccome a noi presta un invincibile argomento, che siccome egli fare non volle quel che ei doveva, e non volle soggiacere al vincolo della legge testamentaria, anzi fece quel che ei non doveva in pregiudizio dei chiamati alla fedecommissaria sostituzione: così quanto egli operò, fu senza alcun fallo col doloso disegno di fraudare gl' Interessati, affine di non fare apparire il vero valore dell' asse ereditario paterno, la cui intera metà era già soggetta al vincolo della sostituzione.

XII. Ma è tempo di raccontare quel che

che dipoi intervenne. *Francesco Rummo*, il quale in tempo che morì il padre, era molto adulto, come colui, che avea presa la laurea dottorale fin dal 1624., non si vide prender moglie, vivente il padre, e dopo la morte di costui scorsero altri diciotto anni; e nel corso di questa età egli non avendo moglie; e tutte le altre, e madre, e sorelle chiamate alla sostituzione, essendo morte, vedesi questa verificata nella sola persona di *Teresa Iovino*. Allora fu, che *Francesco Rummo*, il quale erasi già deliberato a non prendere moglie, e vedesi oramai pervenuto nell'età senile, rivolse tutte le sue mire a fare un parentado illustre, ed a collocare l'unica sua nipote, ed erede con un Cavaliere delle principali famiglie di questa Capitale, come gli riuscì. Imperciocchè siccome era grande l'opinione dell'eredità lasciata da *Giulio Rummo*, e la giovane *Teresa Iovino* era riguardata come l'unica erede di un sì dovizioso patrimonio, così tosto fu conchiuso il matrimonio coll' Ill. D. *Carlo Lagnì* dei Conti di Lignì, e Marchesi di Romagnano del Sedile Capuano.

XIII. Nei Capitoli matrimoniali seguiti nel dì 20. Maggio del 1658. *Francesco*

*cesco Rummo* per contemplazione di un tal matrimonio si obbligò, seguita la sua morte, ed ancorchè egli avesse procreati figli, di dare l' **INTERA META'** della eredità di *Giulio Rummo*, e dei beni, effetti, e ragioni a quella appartenenti per le doti di essa *Teresa* sua nipote, che le spettava anche in virtù della sostituzione dal suddetto *Giulio* ordinata: ne fece una donazione irrevocabile tra i vivi: ne promise l'evizione, e vi fè inferire quell' Inventario, da lui fatto, della paterna eredità. Gioverà contemplare in una nota le parole, colle quali volle il predetto *Rummo* obbligarsi (1).

XIV.

---

(1) Nel fol. 9. e fol. 141. a 151. prim. volum. Ecco le parole: *Ed il Dottor Sig. Francesco Rummo similmente in dote, e per le doti di detta Sig. Teresa sua nipote promette dare, cedere, ed assegnare, siccome dà mò per allora, contratto che sarà detto matrimonio, e seguita che sarà la morte di esso Sig. Francesco, tanto se quella succedesse con figli superstiti, quanto senza figli, & in praeambula hora di essa morte, e per due ore avanti, dà, cede, ed assegna al detto Sig. D. Carlo L'*

IN.

XIV. dopo di essersi celebrate le nozze, si vide, che *Francesco Rummo*, non

---

*INTIERA META' dell' eredità, beni, effetti, e ragioni qualsivogliano del Sig. Giulio Rummo suo padre, qual metà spetta alla detta Sig. Teresa anche in virtù della sostituzione ordinaria per detto qu. Sig. Giulio nel suo ultimo testamento rogato per mano di Notaro Marzio di Grisi di Napoli, e sebbene detto qu. Sig. Giulio ordinò, e fece nel detto suo testamento detta sostituzione in beneficio di detta Sig. Teresa nella detta metà della sua eredità, in caso che detto Sig. Francesco morisse senza figli, nulladimeno esso Sig. Francesco per l'amore che sempre à portato, e porta alla detta Sig. Teresa sua nipote, e per contemplazione ancora del detto matrimonio, ed osservanza dei patti, sotto i quali si è trattato, e concluso, e perchè così ad esso Sig. Francesco pare, e piace, spontaneamente, e per ogni miglior via, che pud, e vale, si contenta, che l'intera metà della detta eredità del detto qu. Sig. Giulio suo padre, debba pervenire a beneficio della detta Sig. Teresa sua nipote, e per lei*

ak

non ostante che fosse sì vecchio, volle inaspettatamente passare allo stato Eccle-

---

*al detto Sig. D. Carlo suo futuro sposo tra la somma delle dette doti, come di sopra, non ostante che esso Sig. Francesco venisse a morte con qualsivoglia numero di figli maschi, o femmine che fossero, e per maggior cautela, quatenus fosse necessario, esso Sig. Francesco nel detto caso che venisse a morte con figli superstiti, come di sopra, da ora per allora, & e contra, & in praeambula hora mortis, e per due ore avanti dona per titolo di donazione irrevocabile trai vivi, cede, e rinunzia alla detta Sig. Teresa presente, ed accettante per se, suoi eredi, e successori qualsivogliano, la detta intiera metà della detta eredità del detto qu. Sig. Giulio, e dei beni, effetti, e ragioni qualsivogliano in quella rimasti, con tutte, e qualsivogliano loro ragioni, azioni, ed intiero stato, ponendo da ora per allora, & e contra detta Sig. Teresa, ed i suoi eredi, e successori, e per loro il detto Sig. D. Carlo nel luogo, privilegio, e grado di esso Sig. Francesco, costituendoli Procuratori irrevocabili, & in rem*

pro-

clefastico, e fu indi fatto Canonico di questa Cattedrale. D. Carlo Lagni oltre-

---

*propriam, con potestà di esigere etiam per Banco, retrovendere, quietare, comparire in giudizio, e fare ogni altra cosa necessaria, vincolati però i capitali del modo infra scritto, e non altrimenti, nè di altro modo, dichiarando per maggior dilucidazione, che i beni rimasti nell' eredità del detto qu. Giulio, sono gl' infra scritti, contenuti uell' Inventario di detto qu. Giulio, qual' è del tenore seguente v3.*

*Inferatur Inventarium.*

*Promettendo detto Sig. Francesco detta donazione averla sempre rata, e ferma; e non rivocarla, nè anche per vizio d' ingratitudine, nè per qualsivoglia altra causa, che rivocar la potesse, nè quantunque di gran lunga ecceda la somma dei duc. cinquecento, qual donazione non s' intenda una, ma più in diverse volte, e tempi fatte infra la somma permessa dalle leggi, e che non vi sia necessaria insinuazione alcuna, ma vaglia, e tenghi, come sempre, se fosse fatta in qualsivoglia Corte, ed avanti di qualsivoglia Giudice, Ufficiale,*

tremodo ne fu contento sulla certa fiducia di dover succedere a tutta l'eredità

---

*ziale, e Magistrato, e con Decreto, autorità, ed insinuazione di quelli, rinunciando detto Sig. Francesco espressamente, e con giuramento alla legge finale, & toti titolo, alla legge si unquam Cod. de revoc. donat. alla legge de insinuat. donat., ed all' istessa insinuazione, delle quali Leggi detto Sig. Francesco asserisce, che egli come Dottore n'è pienamente informato, particolarmente à previsto, pensato, e maturamente considerato, che per la sopravvenienza dei figli può la donazione revocarsi, e ciò non ostante esso Signor Francesco per contemplazione del presente matrimonio, e per l' osservanza dei patti, coi quali è stato trattato, e concluso, si contenta, e vuole, che la detta donazione abbia il suo effetto, e non possa in modo alcuno revocarsi, ancorchè sopravvenisse qualsivoglia numero dei figli, così maschi, come femmine, derogando espressamente alla disposizione dell' espressa Legge si unquam, e ad ogni altro beneficio, ed aiuto di Leggi, che in qualsivoglia modo gli fosse favorevole.*

*È per*

dità di Casa Rummo, ma ne restò deluso. Imperciocchè il nuovo Ecclesiastico siccome cominciò bene spesso a trattare i PP. della Congregazione dell' Oratorio di

---

*E per maggior cautela, & quatenus fosse necessario, esso Signor Francesco promette la defensione, ed evizione della detta metà di eredità per lui come sopra donata da se, e da chi avesse causa da lui tantum, e non altrimenti, nè d' altro modo.*

*E promette anco per maggior cautela, quatenus bisognasse, ratificare, e di nuovo fare la presente donazione tante volte, quante ne sarà semplicemente richiesto dai detti Sig. Coniugi, e quelli cautelare per pubblico istrumento colle predette, ed altre clausole necessarie, ed opportune a consiglio del Savio dei medesimi Sig. Coniugi.*

E nella sottoscrizione di detti Capitoli dice così:

*Io Francesco Rummo prometto servata la forma del testamento fatto dal qu. Giulio Rummo mio padre, ed Avo, ut supra, della Sig. Teresa mia nipote, e sua respective, benchè faccia figli, ut supra.*

di quei tempi, così vedendosi da costoro ben accolto, e continuamente assistito, come spesso avviene a persone ricche, con insidie s' indusse, o fu indotto a fare in iscritto il suo testamento a prò dei suddetti PP. dell' Oratorio nel dì 12. Gennaio 1660., vale a dire poco più di un anno dopo il matrimonio della sua nipote contratto col Cavaliere *Lagni*.

XV. Egli quì è curioso il contemplare quei mezzi, che si tennero nel fargli fare una tal disposizione. Dall' atto della chiusura del testamento, fatta oggi la prima volta estrarre, apparisce che *Francesco Rummo* per avventura non sano di mente, ma sano certamente di corpo, la notte dei 12. di Gennaio, in casa non sua, ma nella Congregazione dell' Oratorio, e propriamente in una camera di quei PP. diè la schedola, ove conteneasi la sua disposizione a Notar *Gian Francesco Montanaro* in presenza di *Gennaro Montanaro* Giudice a contratti, e degli altri testimoni. Ma quel che è notabile si è, che nè il Notaio, nè il Giudice a contratti, nè gli altri testimoni videro sottoscrivere il Testatore, nè questa sottoscrizione fu fatta, come di necessità dovea farsi, in presenza loro per torre ogni dubbio, che  
 può

può forgere sull' identità della schedola . Si trattava di un negozio notturno , in casa non propria del Testatore , ma dell' erede istituito , circondato dai RR. PP. con Notaio , Giudice e testimoni sì Sacerdoti , che Laici , dipendenti della stessa Congregazione ; si vede omissa la solennità della sottoscrizione della Schedola , che far si doveva in presenza dei testimoni rogati a tal atto , massime nelle circostanze , in cui era il Testatore . Or che non si dovrà sospettare di una sì fatta disposizione ? Si contempli in una nota l' atto della chiusura , che appunto conferma quanto da noi si è detto (1) .

XVI,

---

(1) *Anno Domini &c. die duodecimo mensis Ianuarii millesimo sexcentesimo sexagesimo , die vero . Ad preces &c. nobis &c. factas pro parte admordum Rev. D. Francisci Rummi Sacerdotis Neapolitani U. I. Doctoris personaliter contulimus INTUS CONGREGATIONEM Oratorii huius Civitatis RR. PP. nuncupatorum Girolamini PULSATA SALUTATIONE ANGELICA , tribus luminibus accensis in nocturnis actibus a iure requisitis , & dum essemus ibidem , & proprie IN QUADAM CA.*

XVI. Or se avendosi soltanto riguardo al luogo, ove siasi fatto il testamento, si

---

*CAMERA, invenimus dictum D. Franciscum Rummo stantem, sanum tamen, Dei gratia, mentis, & corporis, & in recta sui locutione, & memoria pariter existentem, qui considerans statum fragilem, & caducum humanae naturae, & quod nil est certius morte, nilque incertius hora ipsius: timens ne decederet ab intestato, hoc praesens suum ultimum in scriptis clausum, & sigillatum condidit testamentum &c.*

*Ego Ianuarius Montanarius de Neapoli Regius ad contractus Iudex a testatore pro Iudice ad contractus praesenti clausurae interfui, & me subscripsi &c.*

*Ego Notarius Ioannes Franciscus Montanarius de Neapoli pro Notario publico a dicto testatore rogatus clausurae praesentis testamenti interfui & me subscripsi &c.*

Io D. Leonardo Antonio de Nardone testimonio rogato dall' introsritto Sig. D. Francesco Rummo testatore ò sottoscritto, e sigillato con sigillo alieno.

Io Donato Antonio Giancane testimonio

si rende quello *sospettosissimo*, ove apparisca fatto in casa dell' erede istituito (1), e se pure è sospetto di falsità quel testamento, ove trovasi scritto erede l' amico del Notaio, o che il Notaio sia stato dall' erede chiamato a rogare l' atto (2): che si dovrà dire nel caso  
no-

monio rogato è *sottoscritto*, e *figillato* ut supra.

Io Clerico Carlo Auciello di Calviello testimonio rogato è *sottoscritto*, e *figillato* ut supra.

Io D. Giovan Tommaso Pilittiero testimonio rogato è *sottoscritto*, e *figillato* ut supra.

Io Domenico Bibiano testimonio rogato è *sottoscritto*, e *figillato* ut supra.

Io Giovanni Antonio Poletti testimonio rogato è *sottoscritto*, e *figillato* ut supra.

Io Giovanni Visone testimonio rogato è *sottoscritto*, e *figillato* ut supra.

(1) Vedi Anton. Fabr in lib. 9. eod. tit. 5. de testamentis definitione 13. num. 9.

(2) Menoch. conf. 44. num. 17. e 313. num. 42., Marta p. 4. quæst. 1. art. 3. num. 19. vers. *Quamobrem*. Cravetta

nostro, ove tante altre circostanze concorrono a renderlo non solo sospettosissimo, ma apertamente invalido, e nullo? Dov'è, che il testatore abbia sottoscritto il testamento in presenza dei testimoni: dov'è, che abbia adempito alla chiara disposizione della famosa legge *Hac consultissima* (1) ove tutto ciò si prescrive? Nè i testimonj nel sottoscrivere, o suggellare il testamento, nè il Notaio nell'istromento, che ne forma, manifestano, che il testamento sia stato in loro presenza sottoscritto dal testatore, o non li dice affatto, che sia quello stato scritto di carattere del testatore, come con *ispecialità*, ove manca la sottoscrizione

Tom. xxxvi.

B

fatta

vetta *conf.* 119. *in fin.* Soccin. *consil.* 229. *num.* 7., Capyc. *Latr. consult.* 17. *num.* 4. Staiban. *resol.* 54. *num.* 11. *vol.* 1.

(1) Vedi la Costituzione di Teodosio, e Valentiniano nella *L. hac consultissima Cod. de testam.*, ove si leggono le seguenti parole: *Dum tamen testibus praesentibus testator suum esse testamentum dixerit, quod offertur, E'QUE IPSE CORAM TESTIBUS SUA MANU in reliqua parte testamenti SUBSCRIPSERIT.*

fatta in presenza dei testimoni, ciò si richiede (1). Or chi non dovrà dubitare di una sì fatta disposizione, la quale oltre mancarle i chiesti legittimi, ed indispensabili requisiti, veggasi fatta di notte tempo, ed in casa dell'erede istituito?

XVII. Ma se finora si è accennato il modo come s'è fatto il preteso testamento, non rincresca contemplarne il tenore. S'istituisce già erede la Congregazione dell'Oratorio in una forma amplissima, e specialmente nelle compre, e ricompre dei censi su dei beni paterni, e nuovi acquisti, che disse aver fatti, e che avea descritti in una **NOTA**, lasciata inclusa nel testamento, che dovean dal Notaio conservare. E questa è pur quella nota, che non si trova inferita nel testamento: a chi ciò si dee

at.

---

(1) *Leg. 28. Cod. de testam. Eadem Constitutionem corrigentes, fancimus, si quis sua manu TITUM testamentum vel codicillum conscripserit, & HOC SPECIALITER IN SCRIPTUM REPOSUERIT, QUOD HAEC SUA MANU CONFECIT; sufficiat ei totius testamenti scriptura.*

attribuire , si manifesterà a suo luogo (1).

B 2

Vuolſi

(1) Ecco le parole del Testamento :  
*E perchè l' istituzione dell' erede è capo e principio di qualsivoglia testamento, perciò istituisco, nomino, e faccio mio erede universale, e particolare la Ven. Congregazione dell' Oratorio di Napoli, volgarmente nominata dei PP. G.rolamini, in tutti i miei beni stabili, mobili, annue entrate, nomi dei debitori, raccoglienze, ragioni, ed azioni, e particolarmente nella quantità, che è spesa per comprare, seu ricomprare alcuni censi lasciati dalla buo. mem. di mio padre sopra i beni stabili della sua eredità, o migliorazioni in quelli fatte da me, ed in tutti gli acquisti, che è fatti, ed in tutto quello che a me spetta e può spettare in qualunque modo, tanto al presente, quanto in futurum, quali compre, e ricompre, aumenti, ed acquisti ò descritti in una nota da me lasciata inclusa in questo mio testamento in potere del Notaro che lo conserverà, eccettuando però da detta mia eredità gl' infrascritti Legati, e Fedecomessi, da soddisfare, come infra espressamente dirò.*

Vuolsi inoltre nel testamento, che tutta l' eredità perpetuamente si amministri dal P. Preposito *pro tempore* unito col P. Procuratore, e col P. più vecchio, e più antico della Congregazione: vuolsi che dedotte le spese, si divida la rendita in cinque parti, delle quali la prima vada libera all' erede istituito; la seconda alle povere figliuole di S. Genaro per maritaggi; la terza per la redenzione dei cattivi; la quarta in sussidio dell' opera che si fa dalla Congregazione dei Mercanti, governata dai PP. dell' Oratorio, in aiuto dei Preti, e Religiosi, che vanno a prendere i rimedj al Sudatorio di Pozzuolo; e la quinta si divida dal P. Preposito col consenso degli altri due PP. in limosine di persone bisognose, e vergognose, Vuolsi finalmente, che non si possa chieder conto dell' esazione fatta; degli affitti fatti, o non fatti; delle quantità applicate, o non applicate secondo l' uso prescritto; che niun Giudice possa avervi ingerenza; che se alcuna delle opere volesse porre il negozio in discussione, o litigio, s' intenda caducata l' applicazione a lei fatta. E vuolsi, che se il Tribunale della Rev. Fabbrica vi mettesse mano, si dovesse stare soltanto a credito,

to, ed alla dichiarazione del P. Preposito, e degli altri due PP., senz' altro ministero di pruova, perchè questa (sono le proprie parole del testamento) è la mia enissa volontà, ed altrimenti non avrei fatto detta disposizione, e però voglio, che non siano tenuti detto P. Preposito, e due altri PP. sopradetti nè **IN FORO INTERNO, NE' ESTERNO, NE' D' OMISSIONE, NE' DI COMMISSIONE.**

XVIII. Questa libertà sì assoluta, e privilegiata ad un Amministratore, anzi non mai intesa, ed assurda, e per ogni ragione insufficiente e nel **FORO INTERNO**, ed **ESTERNO**, si rende soltanto credibile nelle circostanze, in cui fu fatta una tal disposizione, cioè in tempo di notte, ed in camera dei PP. dell' Oratorio. Si pensò bene ad impedire, che il Tribunale della Rev. Fabrica ci mettesse mano: ma con quali principj della morale la più corrotta si potrà sostenere, che i PP. non siano tenuti nè in foro interno, nè esterno, nè di omissione, nè di commissione? Ma di grazia in quella pretesa disposizione si ricordò *Francesco Rummo* dell' unica sua nipote, ed erede *Teresa Iovino*? Non sapeva pur egli, che l' **INTERA**

metà dell' eredità di *Giulio Rummo* a lei spettava. s) in virtù della sostituzione fidecommissaria, come del solo preciso obbligo nel *foro interno*, ed *esterno*, per la dote promessagli nei capitoli matrimoniali? Si era forse sì presto dimentico, di aver egli collocata l' unica sua nipote, l' unico rampollo della sua casa, con uno dei più illustri Patrizj di questa Capitale? Ella è cosa pur troppo strana, ma vera. In tutto il testamento egli non fa parola affatto di questa sua nipote, quando un anno prima tanta cura ne prese di collocarla col Cavaliere Lagni, per ingentilire in parentado. Or questa omissione in un Dottore, ed in un Dottore già Ecclesiastico, e Sacerdote, e Canonico, tanto meno è da condonarsi, quanto egli assolvè il P. Preposito, e gli altri due PP. da tutt' i falli di *omissione*, o di *commissione* nell' amministrazione della sua eredità; ma non aveva la facoltà di assolvere se stesso, senza lasciar nota poco religiosa di astio, e di odiosità verso il suo sangue; il che non si dee presupporre.

XIX. Scorsero sette mesi dopo questa disposizione, quando *Francesco Rummo* gravemente infermatosi, volle fare un  
un

un Codicillo chiuso parimenti, e suggellato ai 3. Agosto 1666. Il Notaio, che ne fe' l'atto della chiusura fu lo stesso Gio. Francesco Montanoro. In questi Codicilli Francesco Rummo fa varj legati. Ma quel che è sorprendente si è che egli enuncia di aver fatto il suo testamento nel dì 12. Gennaio di quell' anno 1666., fa più volte menzione del suo erede, senza mai in tutta la disposizione codicillare dinotarsi qual sia: dimanierachè chi vorrà leggere, o rileggere mille volte questi Codicilli, non potrà mai venire in cognizione, che l'erede istituito nel testamento sia stata la *Congregazione dell' Oratorio*. Or egli fa certamente stupire, come si dispone nei Codicilli, che il suo erede istituito nomini, e presenti al beneficio da lui fondato il Canonico *D. Mattia Guarracino*, alla cui madre fa anche un legato di ducati 500.; obbliga il suo erede di far celebrare tre messe il mese per i padroni di una casa a lui devoluta, che tenevano a censo, e fa altri legati a Beatrice Pollio di ducati 500.; alla sua Congregazione, seu Oratorio dei Bianchi dello Spiritosanto; alla Chiesa dell' Ospedaletto, a S. Onofrio dei vecchi, a S. Restituta, ed alla Con-

gregazione dei Preti eretta nel Gesù, a' suoi servitori, e serve, alla sua sorella Monaca, ed a *D. Teresa Iovino* sua nipote: tutti questi legati si devono adempire dal suo erede istituito, senza disegnarsi mai qual sia; fa altre dichiarazioni, senza nominarsi l' erede. In somma in tutti questi atti codicillari non si fa parola veruna della *Congregazione dell' Oratorio*, che si vuole istituita erede nel testamento (1). Anzi nei suddetti Codicilli si lascia non solo il Consigliere *D. Giovambattista Iovino* esecutore dei medesimi Codicilli, ma eziandio si prescrive il doverli fare l' inventario di tutti i mobili, e beni della sua eredità dallo stesso Consigliere *Iovino* suo Cognato (2). Ed oltre a ciò dichiarò di aver consegnato in potere di Notaro *Gio. Francesco Montanaro* le *liste*, ove era notato tutto il patrimonio, tanto quello del padre, quanto quello :

(1) Vedi fol. 32. a 36. prim. vol.

(2) Eccone le parole: *Item lascio, e voglio, che di tutti i miei mobili, e beni della mia eredità se ne facci inventario dal Signore Consigliere Giovambattista Iovino mio cognato.*

quello da lui acquistato (1). Queste *liste*, le quali appaiono scritte di mano di *Francesco Rummo*, si trovano unite nei suddetti Codicilli, e date a conservare al medesimo Notaio, che rogò l'atto. Ma la nota, di cui si fa parola nel testamento non vi si trova inserita, nè dal Notaio si conserva. La qual dee far molto sospiccare, anzi aggiugne nuovi dubbj sulla verità di quel fatto.

XX. Ma lasciando stare per ora sì fatte riflessioni, e ritornando alla narrazione egli è da sapersi, che *Francesco Rummo*, fatto il Codicillo, trapassò all'altra vita, e nel dì 5. Agosto di quell'anno 1660. a richiesta del *P. Andrea Bonito*, Sacerdote della Congregazione dell'Oratorio, videsi fatta l'apertura del testamento (2), e nello stesso dì a richiesta

B 5

chiesta

(1) *Item dichiaro, che è consegnato in potere di Notar Giovan Francesco Montanaro le liste, dove sta notato tutto il mio patrimonio, tanto quello del qu. Giulio mio padre, quanto quello si è acquistato da me.*

(2) *Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo die vero 5. mensis Augusti Neapoli. Ad preces &c. nobis &c. factas &c. pro*

chiesta così del Consigliere *Iovino*, come dello stesso *P. Bonito* videsi anche fatta l'apertura del Codicillo (1). Si noti anche per trascorrimento questa diversità.

## XXI.

*&c. pro parte Rev. Patris Andreae Bonito Sacerdotis Venerabilis Congregationis Oratorii huius Civitatis personaliter contulimus ad quandam domum qu. Canonici D. Francisci Rummo U. I. D., sitam in Platea nuncupata Santo Bartolomeo del Pallone huius Civitatis, & dum essemus ibidem, invenimus dictum Patrem Andreae, qui cum esset coram nobis constitutus, asseruit coram nobis, mensibus praeteritis, dictum quond. D. Franciscum Rummo Canonicum Neapolitanum, & U. I. D., suum ultimum in scriptis, clausum, & sigillatum condidisse testamentum, in quo pro Notario publico interfui Ego publicus Notarius, voluisseque, quod dictum testamentum post eius mortem aperiretur &c.*

(1) Die quinta mensis Augusti millesimo sexcentesimo sexagesimo Neapoli. Ad preces &c. nobis &c. factas pro parte Domini Regii Consigliarii *Io. Baptistae Iovino*, & Patris *Andreae Bonito* Sa-  
cer-

XXI. A D. *Francesco Rummo* poco  
tempo sopravvissè *Teresa Iovino* sua ni-  
pote,

B 6

cerdotis Ven. Congregationis Oratorii  
huius Civitatis personaliter nos contu-  
limus ad quamdam domum qu. D. Fran-  
cisci Rummo, sitam in Platea nuncu-  
pata de Santo Bartolomeo del Pallone,  
prope plateam de Santa Maria de Mon-  
ferrato, quam habitabat dictus qu. D.  
Franciscus, & dum essemus ibidem,  
praefati Ioannes Baptista, & Pater Au-  
dreus sponte asseruerunt coram vobis,  
dictum qu. D. Franciscum sub die de-  
cima secunda mensis Ianuarii proxima  
praeteriti praesentis anni 1660. suum  
ultimum in scriptis, clausum, & sigil-  
latum condidisse testamentum manu mei,  
& deinde sub die tertio praesentis men-  
sis, & anni suos clausos, & sigillatos  
condidisse codicillos similiter manu mei,  
& voluisse, quod post eius obitum in  
praesentia testium interventorum in  
clausura ipsorum, vel aliorum in nu-  
mero opportuno aperire, & publicare  
debuissim, & sic praedictum quondam  
D. Franciscum in eadem voluntate per-  
severantem, sicut Domino placuit ab hac  
vita migrasse, propter quod opus est, sic-  
ri eorumdem codicillorum apertura &c.

pote, sicchè *D. Carlo Lagnì*, a cui in quell'anno appunto 1660. (1) era nato un figlio dalla predetta *D. Teresa Iovino*, chiese nel S. C. non solo la manutenzione nel possesso dell'intera metà dell'eredità di *Giulio*, ch'eragli *ipso iure* pervenuta per mezzo della persona di *Teresa Iovino*, così in virtù della sostituzione testamentaria dello stesso *Giulio* a prò di costei verificata, come in forza della donazione della stessa metà *contemplatione matrimonii* fatta a *Teresa*, ed ai suoi figli da *D. Francesco Rummo*: ma eziandio chiese la pertinenza dell'altra metà con tutto il resto della roba di *D. Francesco* spettatagli *ab intestato*, come più prossimo in grado, e perciò disse di nullità del testamento, e mosse altre azioni (2). Il Consigliere *D. Ascanio Raetano* destinato Commissario (3) con decreto del dì 9. Agosto ordinò, che la Vicaria non procedesse alla confezione del preambolo, e che si sequestrassero i beni ereditarij *ad finem providendi* (4): e con altro

---

(1) *Fol. 294. prim. volum.*

(2) *Fol. 21. & 22. prim. vol.*

(3) *Dist. fol. 21. & 22. prim. vol.*

(4) *Vedi fol. 30. a. t.*

altro decreto del dì 11. Agosto determinò, che si eseguisse il decreto da lui fatto di sequestro riguardo alla metà della roba di *Francesco* pervenutagli da *Giulio*; e per l'altra metà donata, e promessa nei capitoli matrimoniali alla fu *Teresa Iovino*, se ne fossero gli eredi mantenuti nel possesso *vigore donationis* (1).

XXII. Ma lasciando in tale stato le cose, ritorniamo un poco alla *Congregazione dell' Oratorio*. Questa che avea procurata l'apertura del testamento, e del codicillo del dì 5. Agosto, colse ben tosto l'occasione di porsi in mano tutta la roba di *D. Francesco*, e quel che importava, tutte le scritture, e quanto mai egli avea: anzi, se pure è vera la fama, avea di già la *Congregazione* di bel mattino, ancor vivente *D. Francesco*, saputo opportunamente approfittarsi; e poi nel dì 18. Agosto produsse istanza di *contrario imperio* ai decreti del *Commisario*: ma si ordinò solamente, che la *Vicaria* procedesse alla confezione del preambolo dell'eredità di *Francesco Rummo*, inteso *D. Carlo*

---

(1) Vedi fol. 19. a t. prim. volum.

lo Lagnì padre, e legittimo amministratore di *D. Pietro Antonio* figlio, ed erede di *Teresa Iovino*; ma che non ne consegna copia, *inconsulto S. C.* (1). Indi nel dì 30. Agosto comparve nel S. C.; e qualificandosi erede *ex testamento* di *D. Francesco Rummo*, pretese di escludere *D. Pietro Antonio Lagnì* da ogni azione, e quante volte gli spettasse la metà dell' eredità di *Giulio* in virtù della *sostituzione*, e della *pretesa donazione*, si doveessero dedurre i pesi, i legati, e le migliorazioni sulla predetta eredità (2): e nel dì 23. Ottobre contro ai sopraccennati decreti del Commisario del dì 9., e del dì 11. Agosto volle portarne supplica, che se ne faccia parola in Consiglio (3); e nello stesso dì ottenne dal Vicerè di quel tempo, che questa causa si patrocinasse dall' Avvocato *D. Marcello Grasso* (4).

XXIII. Il nuovo Avvocato della *Congregazione* vide per avventura la chiara giustizia, che competeva a *D. Pier-*

---

(1) *Fol. 20. a t. prim. volum.*

(2) *Vedi fol. 25. prim. volum.*

(3) *Fol. 30. e 31. prim. volum.*

(4) *Fol. 37. prim. volum.*

*Pier-Antonio Lagni*, dappoichè si venne tosto ad una convenzione. Questa fu celebrata nel dì 30. Gennaio 1661. nella Sagrestia dei PP. dell'Oratorio, tra *D. Carlo Lagni*, e 'l *P. Gio. Tommaso Vespoli* Procuratore della Congregazione (1). S'incomincia l'enunciativa in nome

nome

---

(1) Nel fol. 44. prim. volum. si legge così: *Die trigesimo mensis Ianuarii millesimo sexcentesimo sexagesimo primo Neapoli. Intus Sacristiam Ven. Congregationis Oratorii, horu quasi media noctis, tribus luminibus accensis a iure requisitis in nocturnis actibus prodignoscendis personis &c. Constituti in nostri praesentia Dominus D. Carolus Lagni pater, & legitimus administrator Domini D. Petri Antonii Lagni infantis, filii, & haeredis qu. Dominae Theresiae Iovino, mediante decreto praecambuli interposito per M. C. V. in Banca Salerni, interveniens ad infra-scripta omnia pro dicto eius filio, eiusque haeredibus, & successoribus &c., quam suo proprio nomine promisit de rato, ut infra, ex una parte.*

*Et admodum Rev. Pater Ioannes Thomas Vespulus Presbyter Congregationis*

nome di *D. Carlo Lagù*, e si enuncia il testamento di *Giulio*, la sostituzione da costui fatta, il matrimonio contratto con *D. Teresa Iovino*, la donazione di *D. Francesco Rummo* fatta nei capitoli matrimoniali, ove fu inserito l'inventario dei beni ereditari di *Giulio* suo padre; e si aggiunge, che seguita la morte di detto *D. Francesco*, perchè per parte dell' Oratorio si era fatta istanza interponersi decreto di preambolo a suo beneficio, ed all' incontro esso *D. Carlo* avea preteso doverli interporre il preambolo *ab intestato* a prò di *D. Pier-Antonio* suo figlio, per essere il testamento di *D. Francesco* nullo per difetto di volontà, e solennità, avea ottenuti

---

*tionis Oratorii Neapolis Procurator specialiter constitutus per eandem Congregationem, mediante instrumento stipulato cum inserta forma praesentis instrumenti per Patres illius ad sonum Campanellae, loco, & more solitis, manu Notarii Ianuarii Montanari de Neapoli mei filii die . . . . . interveniens pro dicta Congregatione, & Patribus in ea existentibus, ac futuris parte ex altera.*

nuti i sopraecennati decreti dal Con-  
 gliere *Ractano* a suo favore. Si fa dall'  
 altra parte l'enunciativa per parte dell'  
 Oratorio nel seguente modo: *Ed all'*  
*incontro per essi RR. PP. si è preteso,*  
*e pretende il contrario, e che le diman-*  
*de di esso Sig. D. Carlo non sussistono,*  
*avendo sopra di ciò data comparsa, e*  
*gravandosi di detti decreti, anno otte-*  
*nuto se ne facci parola in Consiglio.*  
 Indi immediatamente si soggiunge così:  
*Al presente con il mezzo dei loro Av-*  
*vocati, volendo quanto sia possibile tron-*  
*car le liti, sono venuti, come vengono*  
*alla infrascritta convenzione, cioè, che*  
*esso D. Carlo in detto nome sia mante-*  
*nuto ( & quatenus fosse necessario ) di*  
*nuovo immesso nella possessione dell'in-*  
*tegra metà dei beni creditari del detto*  
*qu. Giulio Rummo, al presente esistenti,*  
*e rimasti dopo la morte del detto Don*  
*Francesco. E per tal effetto i predetti*  
*beni si dovessero tra esse parti dividera*  
*in due parti uguali, delle quali, una*  
*ceda a beneficio di esso Sig. D. Carlo*  
*in detto nome, e l'altra in beneficia*  
*di detta Congregazione, cogl'infrascrit-*  
*ti patti, condizioni, dichiarazioni, e*  
*riserve, come appresso si dirà.*

*Che perciò esse parti di comune con-*  
*senso*

senso anno eletto il Tabulario Pietro de Marino nominato per esso Sig. D. Carlo, ed il Tabulario Alessandro de Mazzeo, nominato per essi PP., acciò precedente apprezzo, da loro medesimi faciendo, dividessero in due parti uguali gli stabili, che furono del qu. Giulio Rummo, rimasti dopo la morte di detto D. Francesco, i quali l'anno divise nel modo, che segue v3. Indi fattosi l'apprezzo, e la divisione (1), si soggiunse: Ed oltre di ciò esso P. Giovan Tommaso nel detto nome rinunzia alla supplica de verbo faciendo per essi PP. presentata citra tamen acceptionem dictorum decretorum, quali inducano eccezione di cosa giudicata, nè facciano pregiudizio alcuno alle ragioni di essi PP.; ed all'incontro esso Sig. D. Carlo nel detto nome rinunzia alle nullità proposte avverso detto testamento, ed a qualsivoglia comparsa, o impedimento a quello dato, e si contenta s'interponghi il decreto di preambolo a beneficio di detta Congregazione, con condizione però, che tutti gli stabili, e capitali dell'annue entrate

---

(1) Dal fol. 46. fino al fol. 55. prim. volum.

entrate, tanto ereditari di detto qu. Giulio, quanto propri di detto D. Francesco, restino sequestrati anco per la pretensione di qualsivoglia altro interessato, come appresso si dirà, contentandosi detto Sig. D. Carlo, che a detti PP. si consegnì fede del detto preambolo, non ostante l'inibizione fatta dal Consigliero Raetano, quale s'intende levata, e s'abbia come non fosse fatta, affinchè detti PP. possano servirsi di detto preambolo, e si possano avvalere in tutte le azioni, che in vigore di quello gli competono; e per maggior chiarezza, e facilità del negozio, presenterà comparso appresso gli atti di detto preambolo, rinunziando a dette nullità, compare, ed impedimento, e si contenterà s'interponghi il preambolo predetto nella confirmità, come sopra, e se ne consegnì copia, seu fede, non ostante l'inibizione del S. C., alla quale esso Sig. D. Carlo anche rinunzia, e per più celere espedizione costituisce Procuratore speciale il R. D. Leonardo Antonio Nardone a presentare dette compare di contentamento, e rinunzia, quia sic &c.

Ed interposto sarà detto preambolo, si convengono esse parti, che unitamente detti RR. PP., e detto Sig. D. Carlo deb-

*debbano comparire nella G. C. della Vicaria, o dove bisognasse, per l'intestazione di dd. annue entrate, e censi, metà per uno.*

XXIV. E finalmente a torre di mezzo ogni futura disputa si convenne che si dovessero decidere dal S. C. sette capi di questioni, che non furono transatte. Eccone le parole: *E dopo fatto detto preambolo, si è convenuto tra esse parti espressamente, che debbano decidersi per il S. C. i seguenti capi, per la totale ultimazione di differenze tra esse parti.* Seguono i capi nel seguente modo:

*Primo. Che dal S. C. a relazione del Regio Consigliere Raetano senz'altro termine, al quale esse parti con giuramento rinunziano, si debba dichiarare, se in virtù della promessa fatta dal detto D. Francesco nei capitoli matrimoniali, quali non si difficolta', che siano stati fermati dalle persone in quelli sottoscritte, sia tenuta l'eredità di quello pagare agli eredi di detta qu. D. Teresa la metà delle quantità, che si ritrovano pagate al detto D. Francesco dal Barone Francesco Benevento, e da ogni altro debitore creditario del detto qu. Giulio, non ostante, che dette quantità esatte, siano pagate ai creditori, e legatarj dell'istesso Giulio, e pure,*  
che

che a detti creditori, e legatarj siano state pagate da detto D. Francesco altre consimili quantità dei suoi propri effetti.

Secondo. Che l' eredità di detto D. Francesco, in virtù della medesima promessa, sia tenuta pagare al detto D. Carlo nel nome, come negli atti, la metà delle quantità, che apparissero essere rimaste nell' eredità di detto Giulio, e che non fossero poste nell' Inventario.

Terzo. Che similmente senza termine debba dichiararsi, se l' eredità di detta D. Teresa resti tenuta contribuire ai detti legati, e pesi, che restano nell' eredità di detto Giulio, tanto rispetto a quelli, che si ritrovano soddisfatti dal detto D. Francesco, come si è detto nel precedente primo capo, quanto a rispetto a quei debiti, e pesi, che non sono stati soddisfatti, come si è detto nella divisione dei pesi sopra menzionati.

Quarto. Che parimenti dal S. C. senza termine debba dichiararsi, SE detto D. Francesco HA POTUTO disporre DELLA META' DE' BENI ANTICHI, ed in distretto di questa Città.

Quinto. Debba determinarsi, dato termine, se detto D. Francesco sia tenuto per la metà del capitale una coll' interesse dovuto al qu. Diego Pascale,

sotto

sotto pretesto si abbia trascurato ad esigete ( conforme pretende esso Sig. D. Carlo ) il che si nega da essi PP. , pretendendo , che non sia tenuto esso D. Francesco , e successivamente la sua eredità a cosa alcuna per questa pretesione

*Sesto . Che debba dichiararsi , se sopra i beni della qu. Gelsomina Pascale spetti alla detta D. Teresa , e per essa al detto D. Pietro Antonio suo figlio , ed erede , la legittima , o paraggio .*

*Settimo . Si debba dichiarare dal S. C. , etiam dato termine ( quatenus per essi PP. , o per detto Sig. D. Carlo si domandasse ) se la porzione di detta eredità toccante ad esso Sig. D. Carlo deve rifare ad essi PP. la metà dei beni , che si pretendono aggiunti dal detto D. Francesco ai beni ereditari del detto Giulio , e le migliorazioni , ed altre spese , che si pretendono fatte dal medesimo D. Francesco in detti beni ereditari , ed a beneficio di detta eredità di detto Giulio , oltre i pagamenti dei legati , debiti , e pesi , dei quali si è trattato nel terzo capo ; e debba anche determinarsi , se l'eredità del detto D. Francesco sia obbligata per le deteriorazioni , che esso Sig. D. Carlo suppone essersi*

*esserfi fatte dal medesimo nei beni ereditari del detto Giulio.*

XXV. Esposti i suddetti sette capi, si soggiugne in ultimo luogo: *quali determinazioni fatte per il S. C. debbano avere l'esecuzione pronta, e parata; verum quelle eseguite, restino a ciascheduna di esse parti i rimedi, che de iure gli spettano, senza impedire l'esecuzione predetta.*

*E per cautela comune si contentano esse parti, che restino sequestrati tutti i capitati, e stabili tanto ereditari di detto quond. Giulio, quanto di detto D. Francesco, anco per la pretesione di qualsivoglia altro interessato; quale sequestro duri fino a tanto saranno determinate tutte dette differenze, e quelle finite, s' intenda subito, ipso facto, ipsoque iure risolto, e che frattanto esse parti godano i frutti rispettivamente, senza impedimento alcuno.*

*E per osservanza di tutte le cose predette ec.*

XXVI. Con sì fatta convenzione riuscì ai PP. dell' Oratorio di avere il decreto di preambolo, che senza di quella non avrebbero mai ottenuto, il quale fu spedito nel dì 11. Febbraio del 1661., con i vincoli espressi così nel

te-

testamento, come nella concordia fatta tra la Congregazione, e D. Carlo Lagnò, e col beneficio della legge, e dell' *inventario* (1). E qui è da riflettere, che l' *inventario* di necessità dovea farsi a tenore della disposizione codicillare di *D. Francesco Rummo*, e dovea farsi coll' intervento del Consigliere *D. Giambattista Iovino*, come si è di sopra accennato. E si rifletta anche seriamente, che nel decreto di preambolo si fa bensì parola del testamento, e della convenzione, ma non già dei codicilli di *Francesco Rummo*; la qual cosa si procurò evitare, perchè rincresceva ai PP. il dover fare l' *inventario* coll' intervento del Consigliere *Iovino*, come in quelli stava prescritto, e nel decreto di necessità dovea esprimersi. Ma questo *inventario* nè coll' intervento, nè senza l' intervento del Consigliere *Iovino* fu mai fatto dai PP., i quali non si sono creduti debitori ad una sì espressa legge del testatore. Anzi nel terzo volume delle scritture attinenti all' eredità di *Giulio Rummo*, esibite ultimamente di

---

(1) Le parole del decreto si leggono nel fol. 175. 1. vol.

di Real Ordine dai PP. ai Mastrodatti dei Notai, si sono ritrovate con ammirazione le citazioni originali ai creditori certi; ed incerti per l'inventario, che si doveva fare dell'eredità di *Francesco Rummo* nell'anno 1661., senza che i PP. avessero pensato di fare altri atti, ma pensarono soltanto di ritirarsi in poter loro le suddette *originali* citazioni, che conservano per documento della buona intenzione, che avevano di voler fare l'inventario, e di aver poi meglio pensato a non farlo. Ma vi vuol poco a penetrare il motivo di sì fatta trascuraggine, ove si ponga mente, che per tal mancanza appunto si sono involte, com'è avvenuto, le tante nuove questioni promosse, in caligini oscure.

XXVII. Ed invero tutta la premura dell'Erede istituito era di ottenere il preambolo, e con quello il possesso dei beni ereditarij; ed essendogli sì bene riuscito dividere i legati, ed i pesi tra il sostituto, e'l donatario dell'intera metà dell'eredità di *Giulio Rummo*, e riserbarne poi la decisione al Consiglio: non solo non pensò mai più all'inventario, che doveva fare coll'intervento del Consigliere *Iovino*, che anzi videfi

far uso dell' eccezioni dilatorie, per non far sì presto decidere i sette capi riservati, e queste dilazioni chiaramente appariscono dagli atti (1). *D. Carlo Lagus* insistè per la decisione dei sopradetti capi, ed ebbe a contendere colle dilazioni dei PP. fino al 1664., quando egli mancò di vita, lasciando *D. Pietro Antonio* suo figlio in età di soli quattro anni, già orfano, e privo di padre, e di madre, e sotto la tutela di estranei. Indi sfuggendo sempre i PP. dell' Oratorio la decisione di questa causa, quante volte si sono veduti astretti non an lasciato di praticare tutti i mezzi, per eternarla, come loro è riuscito, col fare continui progetti d' accomodo, ma niun esito felice si è potuto ritrarre dalle tante sessioni, che di tempo in tempo si sono fatte dai rispettivi Avvocati.

XXVIII. Quali sieno stati i pregiudizj, che si sono recati al pupillo, e per conseguenza ai suoi successori, da ciò si può argomentare, che è scorso ormai un secolo, e la causa non solo è nello

---

(1) *Ved. fol. 60. 61. 70. 71. 72. 73. 91. e 154. pr. vol.*

nello stato, in cui era nel 1664., allorquando morì *D. Carlo Lagni*, ma col tratto del tempo si è dato sì largo campo ai RR. PP. d'inviluppare in tanti nuovi dubbj la presente controversia, che ultimamente in una istanza aggrupparono ben *quarant' otto* azioni, che essi raccolsero in tre rubriche distinte, e si è dovuto per parte del Duca *D. Domenico Lagni* comprendere parimenti le sue azioni in *ventuno* capi; di manierachè sì le une, che le altre compongono l'orribile numero di ben settantaneve azioni; e su queste essendosi ormai legittimamente compilato il termine da ciaschedona delle Parti, cader oggi dee la decisione.

XXIX. Or siccome a tante vicendevoli azioni, come si è sul principio accennato, dovrebbero rispondere altrettante decisioni, e per l'inviluppo dei fatti farebbe lo stesso di non finirla giammai: così essendosi da noi seriamente considerato, che tutte sì fatte azioni potrebbero agevolmente ridursi a *punti principali*, o siano *azioni generali*, le quali abbracciano le reciproche azioni de' quelle dipendenti, e diciam così, subalterne, perciò si è stimato di dividere la presente Scrittura in tante principali

cipali quistioni, la cui o favorevole, o contraria decisione delibererà della sorte delle susseguenti quistioni, le quali tutte in un foglio separatamente raccolte si manifesteranno colle aggiuntevi consentanee riflessioni, per poterfi in tal guisa rendere l' argomento di questa causa, se pur è possibile, men noioso, o almeno più piano, ed agevole, che non è stato finora.

XXX. Si è di sopra accennato, che nella convenzione del 1661. le pretese allora sorte si ridussero a sette principali articoli: ma siccome questi in sostanza possono ridursi a quattro capi: dappoichè i primi tre capi, e 'l settimo della convenzione, essendo di ugual naturalezza, pare, che tutti e quattro co-spirino in *uno*, cioè, se la metà del patrimonio di *Giulio Rummo* spettar debba alla Casa Lagnò *ex persona* di *D. Teresa Iovino*, libera ed immune da ogni qualunque peso, o pure se quella sia ai debiti ereditarj, ed ai legati soggetta: così a questi quattro capi stendiamo ben fatto di aggiungervene altri tre, che abbiamo raccolti dalle altre scambievoli pretese. Sicchè in sette principali capi, che comprendono altrettante quistioni, ed articoli, di-

vi-

videremo questa Scrittura, come sono i seguenti.

Cap. I. Nel quale si dee esaminare se la metà dell' eredità di *Giulio Rummo* spettata a *D. Teresa Iovino*, così in vigore della sostituzione, come in forza dei capitoli matrimoniali, debba essere riputata *libera*, ed immune da qualsivoglia peso; oppure soggetta ai debiti ereditarj, ed altresì ai legati del suddetto disponente: il che abbraccia il primo, secondo, terzo, e settimo capo della convenzione.

II. Si dee esaminare secondo il quinto capo della convenzione, se *D. Francesco Rummo* era tenuto per la metà del capitale, una coll' interesse dovuto da *Diego Pascale*, per aver egli trascurato di esigerlo in tempo, che era solvente; o vero l' eredità di *Don Francesco* sia tenuta alla sola metà di quel che si presume, e si giustifica avere esatto, cogli' interessi legali *a die mortis* di *D. Francesco*.

III. Se *D. Francesco Rummo* potea disporre DELLA META' dei BENI ANTICHI siti nel distretto di questa Città, per i quali a tenore delle Leggi patrie debbono succedere i più prossimi venienti *ab intestato*.

C 3

IV.

IV. Se sopra i beni della fu *Gesulmina Pascale* spettava a *D. Teresa Iovino* la legittima, o paraggio.

V. Se si debba al Duca *D. Domeuico Lagnè* la porzione ereditaria della fu *Giovanna Rummo ex persona* della suddetta *Iovino*.

VI. Se gli spetti una coi frutti la metà del danaro contante rimasto da *Gialio* così in casa, come nei Banchi, e la metà di tutti i mobili, oro, argento, gioie ec. non ostante il preteso prelegato.

VII. Se la Congregazione dell' Oratorio erede di *D. Francesco* possa, e sia in istato di opporre l' *errore* per alcuni beni descritti nell' inventario, e specialmente pel capitale di duc. 10000. di fiscali sopra la Terra di Corato, e se possa ripetere dalla Casa *Lagnè* la metà pervenutale, con tutti i frutti di un secolo.

CA.

## C A P O I.

Nel quale si dee esaminare, se la metà dell' eredità di *Giulio Rummo* spettata a *D. Teresa Iovino* così in vigore della sostituzione, come in virtù dei capitoli matrimoniali debba riputarsi libera, ed immune da qualsivoglia peso ereditario, oppure soggetta ai debiti, pesi, e legati del disponente.

XXXI. **D**Ovendosi colla chiesta attenzione esaminare, se la metà dell' eredità di *Giulio Rummo* spettata a *D. Teresa Iovino*, debba, o no soggiacere ai pesi ereditarij; ove si ponga mente alle varie sostanziali circostanze, che nel fatto concorrono; molte, e sode ragioni vengono prontissime a dilucidare un sì importante articolo. Egli intanto fa di mestieri ridurre a me-

moria quel che , narrando i fatti , si espone sulla disposizione di *Giulio Rummo* , sulla condotta di *Francesco Rummo* erede istituito , e sulla promessa da costui fatta nei capitoli matrimoniali di *Teresa Iovino* ; dappoichè debitamente considerandosi la qualità di ciascun fatto colle sue circostanze , ne forgerà un evidente dimostrazione , che la suddetta metà libera , ed immune da qualunque peso ereditario sia pervenuta alla predetta *Iovino* , e per essolei ai suoi discendenti .

XXXII. Ed incominciando dalla disposizione di *Giulio* . Costui , come si è detto a suo luogo , istituì erede universale , e particolare *Francesco* suo figlio , con legge di conservare i beni dell' eredità perpetuamente per se , e suoi figli legittimi e naturali ; e morendo senza figli , di poter egli liberamente disporre della metà di detta eredità : dappoichè volle , che nell' altra metà , e beni tutti , vi dovessero succedere con reciproca sostituzione tra loro , *Gesulmina Pascale* sua moglie , *Claudia* , e *Giovanna Rummo* sue figlie , e *Teresa Iovino* sua nipote *ex filia praemortua* , e loro figli legittimi , e naturali *ex corpore in infinitum* . In tal guisa

guisa tutta l' eredità di *Giulio*, ascendente a ducati 100. m., e più appartenne al solo *Francesco Rummo* per lo spazio di venti anni, quanto ei visse dopo la morte del padre; ma siccom' egli non ebbe moglie, così in virtù della paterna disposizione non poteva disporre, che della metà dell' eredità, e nell' altra metà doveva succedere *Teresa Iovino*, per essersi già la sostituzione in costei verificata. Ora standosi a questo sol fatto, cade qui acconcio l' esame, se il solo *Francesco Rummo* sia stato l' erede universale di *Giulio*; o dopo verificata la sostituzione nella persona di *Teresa Iovino*, debbasi anche costei come coerede di *Giulio* riputare: dapochè nel primo caso sarebbe immune dai pesi ereditari. E nel secondo dovendosi considerare come due eredi istituiti *aequis partibus*, sarebbero egualmente tenuti *per contributum, sive pro rata bonorum* al peso dei debiti della eredità.

XXXIII. I principj di un tal contributo sorgono non meno dalle leggi di proporzione, e di uguaglianza, e per ciò sono fondati sull' equità naturale, che derivano altresì dall' antica Giurisprudenza Romana. Nella quinta Tavola delle leggi delle XII. Tavole fu scritto

*Nomina inter haeredes pro portionibus haereditariis erecta, cita sunt: ove Giacomo Gotofredo interpretando dice: Lex XII. Tabularum dum nomina inter haeredes pro portionibus haereditariis divisa esse vult, haeredes aeri alieno haereditario obnoxios facit, legatarios liberat. In tutto il corso del Diritto Romano, come si raccoglie da mille luoghi dei Digesti, e del Codice sino agli ultimi Imperadori un tale stabilimento si è religiosamente conservato. Così l'Imperadore Antonino nella l. 1. C. de except. Debitorum quidem haereditarii unicuique haeredum pro portione haereditaria ANTIQUA LEGE obligati sunt. E gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano nella l. ult. C. de haeredit. act. Creditores haereditarios adversus legatarios non habere personalem actionem, convenit: quippe cum evidentissime lex XII. Tabularum haeredes huic rei faciat obnoxios. E queste massime entrano in tutti i casi, ove si tratti di divisione di eredità, o in parti eguali, o ineguali, tra gli EREDI UNIVERSALI, i quali rappresentano l'universal dritto, e la persona del defunto, esclusi sempre i legatarj, e gli altri Successori particolari. Così gl'Imperadori*

Se-

Severo, ed Antonino rescrissero a Modestino, il quale pretendeva di fare altrimenti. Eccone le parole, le quali si leggono nella *L. 1. C. si certam petatur: Neque AEQUAM, neque USITATAM rem desideras: ut aes alienum patris tui, non pro portionibus haereditariis exolvatis tu, & frater cohaeres tuus, sed pro aestimatione rerum praelegatarum; cum sit explorati iuris, haereditaria onera ad scriptos haeredes pro portionibus haereditariis: non PRO MODO EMOLUMENTI pertinere. Quod nec tu ipse ignorare videris; cum creditoribus secundum formam (veteris) iuris pro portione tua carearis.* E di qui ne avviene, che se taluno dei coeredi universali avesse avuto dal Testatore un prelegato, che occupasse fin'anche le tre parti dell'eredità, non è tenuto alla contribuzione dei debiti ereditarij per un tal prelegato, ove egli succeda *titulo singulari*: imperciocchè si dee avere come dogma in giurisprudenza, che i pesi ereditarij appartengono ai coeredi *pro portionibus haereditariis, non pro modo emolumenti*, per far uso delle parole degli anzidetti Imperatori Severo, ed Antonino nella rapportata Legge: il che val

quanto dire, che si riguarda nei coeredi soltanto il titolo, col quale volle il Testatore lasciar loro la sua roba. E siccome il prelegato per sua natura non produce un titolo universale a colui, che 'l riceve; così il coerede con titolo particolare ricevendo *per praeceptionem* la cosa prelegata, quantunque abbia emolumento maggiore degli altri coeredi, non è tenuto ai debiti ereditarij, se non *pro portionibus haereditariis*; o sia per quelle porzioni, ov' egli è stato istituito erede cogli altri *titulo universalis* (1), dappoichè il coerede in tal caso è in luogo di legatario, e non di erede; e questa differenza produce i diversi effetti, così chiaramente dinotati dal dottissimo *Ugone Donello*, colle seguenti parole: *Eum autem, eosque, qui*

---

(1) Vedi *DONNEL*. sul commento della *l. 1. C. si certum petatur*, e della *l. 2. C. de haered. action. n. 20. CUIAC.* sulla detta *l.*, e sulla *l. 35. ff. de haered. instit. VOEZIO* sul *tit. de D. de acq., vel amitt. haered. n. 20. MORNACIO* sulla detta *l. 35. D. de haered. instit. MARCIANO* nel *cons. 10.*, e *GALEOTA* nella *controv. 22.*

*qui non ex re certa instituti sunt, solos haeredes esse, solos exercere actiones haereditarias, solos a creditoribus conveniri, & solos in summa haereditatis oneribus teneri. E poi soggiugne: Quid interest, utrum legatarii locum eum habere dicamus, non haeredis? hoc interest, quia legatarius nihil consequi potest, praeter rem legatam; haeres autem in universumius defuncti succedit l. haeres in onere ff. de acquir. haered. Praeterea legatarius sine onere legatum habet, idest non tenetur creditoribus haereditariis: soli haeredes aeri alieno obnoxii sunt. L. ult. C. de haered. action. E di qui parimenti ne seguita, che quel, che si è prelegato ad uno degli eredi, non entra nella contribuzione dei pesi, nè accresce la sua porzione, o quota ereditaria, nè si dice erede pro maiori parte colui che riceve il prelegato. Così un dotto Giureconsulto: Sequitur denique ex his, quae diximus, primogenitum teneri ad solvenda debita patris pro portione quam consequitur iure primogeniturae, nempe, qui eum consequatur tamquam haeres &c., quia fateor, si quid sit praelegatum uni ex haeredibus, id non pertinet ad onus haereditarium; neque enim*

*id*

*id auget portionem, sive quontam haereditatis, nec pro maiori parte dicitur haeres, qui praelegatum recipit (1).*  
 Da tutto ciò è chiaro il sistema della nostra Giurisprudenza, che i beni possono *diverso iure* pervenire ai successori, o per diritto singolare, come prelegato, o d' istituzione *in re certa*; o per diritto universale: col primo si considera l' acquirente, come successore particolare, o sia successore della cosa, e non del diritto del defunto: col secondo si considera appunto come successore dell' universal diritto, che in tempo di morte aveva il defunto, e come il suo rappresentante; perpetuandosi, diciam così; il defunto *fissione iuris* nei soli eredi istituiti *titolo universalì*, i quali non altrimenti che con tal titolo ne rappresentano la persona.

XXXIV. Le quali cose così essendo; fa duopo considerare nella specie della presente controversia, qual sia l' erede universale di *Giulio Rummo*, se il solo *Francesco*, o debba parimenti riputarsi come coerede *Teresa Iovino*, a  
 prò

---

(1) TIRAQUEL. *de iure primogen. quaest.* 36. n. 27.

prò della quale dopo la morte di *Francesco* pervenne la metà dell' eredità di *Giulio* per la sostituzione in lei verificata. Egli è certo, che *Giulio* istituì il solo *Francesco* suo erede, e costui solo gli succedette *titulo universalis*. Ma siccome volle il Testatore, che il suo erede morendo senza figli potesse disporre della metà dell' eredità, e nell' altra metà dovessero succedere la sua moglie, le sue figlie, e la nipote scambievolmente sostituite fra loro; così *Teresu Iovino*, a prò di cui verificossi la sostituzione, non potè dopo la morte di *Fraucefco*, che fu il solo erede istituito, succedere altrimenti, che con titolo singolare. E per far chiara idea di quel che si dice, giova riflettere alla natura della *sostituzione in universum ius defuncti*: questa non è altro, che istituzione del secondo erede in luogo del primo erede che manca, il quale o non voglia, o non possa adire l' eredità (1).

Or

---

(1) Vedi i testi di *Modestino* nella l. 1. pr.: di *Marciano* nella l. 36. pr., e di *Paolo* nella l. 43. §. 2. *D. de vulg. & pupill. substit.*: vedi anche l. 4. pr. *D. eod. l. 3. C. de haered. instit.*, e l. 4. *C. de vulgar. substit.*

Or. acciocchè possa il sostituto *con titolo universale* succedere al defunto, fo z'è, che l'istituto in primo grado o non voglia, o non possa adire l'eredità: altrimenti *institutio haereditatem semel adeunte, substitutio expirat, quamvis qui haereditatem adiit, minor restitutus sit contra aditionem* (1). Sicchè, dappoichè *Francesco Rummo* fu senza fallo erede di *Giulio*, non potrà *Teresa Iovino* considerarsi colla qualità di sostituto *in universum ius defuncti*: imperciocchè *non deficit* il primo erede istituito; e per necessaria legal conseguenza deesi dire, che ella che dovea ricevere la metà dell'eredità dopo la morte di *Francesco*, dovea soltanto succedervi *titulo singulari*: giacchè l'erede di *Giulio* fu *Francesco*, e 'l preteso erede di *Francesco* è la Congregazione dell'Oratorio, la quale è anche l'erede universale di *Giulio*. Nè vale il dire, che ella dovendo succedere nella metà dell'eredità di *Giulio*, debba riputarsi come coerede dello stesso *Giulio*: dappoichè la metà, di cui si tratta, non deesi

---

(1) *L. 3. §. 4. l. 7. §. 10. D. de minor. l. 5. C. de vulgar. substit.*

deesi riguardare come quota ereditaria, ma come parte dismembrata dalla eredità di *Giulio*, e soggettata alla sostituzione fidecommissaria, che non può essere sottoposta alla contribuzione dei pesi ereditarij, conciosiacchè la parola *mezza* debbasi intendere non già nel senso di quota dell' eredità, essendovi l' erede universale; ma di una CERTA parte dimostrativamente designata dal Testatore a prò dei chiamati, e loro discendenti. L' Imperador Giustiniano, il quale nelle Istituta fatte per la studiosa gioventù del dritto, espone i principj della Giurisprudenza, volle avvertirci, che l' erede talvolta è tenuto a restituire o tutta o parte dell' eredità, e ciò non ostante rimane erede: ma quel che più importa, soggiunse, che colui, il quale riceve l' eredità, alle volte si à in LUOGO di erede, ed alle volte in LUOGO di legatario: *Is vero, qui recipit haereditatem, aliquando HAEREDIS, aliquando LEGATarii LOCO HABETUR* (1). Colui adunque, il quale riceve o tutta, o parte dell' eredità, non è ere-

---

(1) §. 3. *Instit. de fideic. haered.*,  
 & ad S. C. *Trebell.*

è erede, ma può essere in luogo o di erede, o di legatario. In *luogo* di erede, quante volte gli si trasferisce con titolo universale; ed in *luogo* di legatario, quante volte con singolar titolo gli si trasferisca l' eredità. Sicchè nel caso nostro, se non si può dubitare, che il SOLO EREDE, rappresentante l' universal dritto, e la persona del defunto, sia stato FRANCESCORUMMO, e tale di necessità dovea essere in tutto il corso della sua vita: di maniera che, seppur avea figli, erano esclusi i chiamati alla successione dell' altra metà dell' eredità; fors certamente assurdo il riputarli come coeredi di *Giulio* colei, a cui dovea non prima spettare la metà dell' eredità, che dopo la morte dell' unico erede universale dello stesso *Giulio*.

XXXV. Ma se nella materia testamentaria deesi assolutamente stare alla volontà del Testatore; chiaramente questa si comprende, ove si ponga mente di aver egli voluto istituire un solo erede in tutta la sua eredità, senza dividerla in porzioni, o quote; ma poi volle al solo erede universale istituito, prescrivere la legge, che morendo senza figli, possa bensì disporre della metà dell' eredità, ma che nell' altra metà  
vi

vi succedano, e debbano succedere *Gosulmina Pascale*, e quel che siegue: L'aver detto il Testatore semplicemente vi succedano: e ciò dovendosi verificare dopo la morte dell' unico erede istituito, se pur non lasciava figli: volle dinotare appunto, che egli lasciando stare il diritto universale dell' erede, per singolare diritto tramandava ai chiamati dopo la morte di *Francesco* senza figli, l' altra metà della sua eredità, del pari come se avesse detto, che egli istituiva erede *Francesco*, il quale morendo senza figli, *tranne la metà dell' eredità*, a cui doveva altri particolarmente succedere, potesse dell' altra metà disporre. E siccome giusta l' avviso del Giureconsulto *Licinnio Rufino* nella *l. 74. ff. de haered. instit.*, se taluno in tal guisa s' istituisce erede, *excepto fundo, excepto usufructu, haeres esto*, sarà l' istesso, come se senza *una tal cosa* fosse stato istituito erede (1); così la designa-  
ta

---

(1) Le parole del Testo sono le seguenti; *Si ita quis haeres institutus fuerit, EXCEPTO FUNDO, EXCEPTO USUFRUCTU haeres esto: perinde erit iure civili, atque SI SINE EA RE hae.*

ta metà dell' eredità rimase *eccettuata*, e tolta di mezzo per volontà del testatore, come se senza la proprietà di quella fusse stato Francesco istituito erede. Viepiù si manifesta la volontà del Testatore, ove prescrive all' erede, che non si fosse *obligato per altri in cosa veruna*, perchè ei voleva, che i beni della sua eredità si *conservassero* perpetuamente in *Francesco* suo figlio, ed erede, e suoi figli; e quivi parimenti soggiunse: *e morendo, quod absit, detto Francesco mio figlio, ed erede senza figli legittimi, e naturali ex corpore legitime discendenti, ut supra; in detta metà di detta eredità, E BENI TUTTI vi succedano, e debbano succedere detta Gesulmina, e Claudia Rummo al presente moglie del Dottor Giuseppe Vitale, ed auco Giovanna Rummo non ancora accasata mie figlie, e Teresa Iovino figlia, ed erede della qu. Angiola Rummo similmente mia figlia, e loro discendenti, ognuna pro aequali parte, & portione; e morendo l' una senza figli, succeda l' altra ec. E l' aver final-*

---

*haeres institutus esset. Idque auctoritate GALLI AQUILII factum est.*

finalmente soggiunto il Testatore, che facendosi Religioso *Francesco* suo figlio, in tal caso *la Religione dov' entrerà* (sono sue parole) *non possa avere nè pretendere ragione, nè azione alcuna sopra la metà di detta mia eredità, nella quale è fatta la sostituzione in detta mia moglie, figlie, e nipote, ma la sostituzione sia LIBERA, come è detto di sopra.* Tutto ciò concludentemente dimostra, che ei volle tramandare non la metà dell' eredità, ma anche i BENI TUTTI in mancanza dei figli alle persone chiamate alla particolar sostituzione, LIBERA, ed esente da ogni peso ereditario. E perciò volle proibire al suo figlio, ed erede il potere in tutto, o in parte obbligare, o alienare i suoi beni ereditarj, acciocchè possa sempre per sicurezza dei chiamati alla sostituzione pervenire la metà dell' eredità, e beni tutti, libera da qualunque peso ereditario. Ed in vero il dirsi non solo *metà* di eredità, ma il soggiugnersi, e *beni tutti*, che in qualunque modo si vogliano, che l' erede gli obbligasse, o alienasse, manifesta evidentemente la volontà del Testatore di far pervenire la metà di tutti i beni ereditarj per titolo singolare ai chiamati alla sostituzione.

ne.

ne. Oltre a ciò dalle medesime parole del testamento ben si rileva, che siccome la Religione, che sarebbe stata erede di *Francesco*, non altrimenti poteva aver ragione, o azione sull' altra metà sostituita, se non se nel solo caso, che potesse obbligare i chiamati alla contribuzione dei pesi ereditarij di *Giulio*: così ove questi già à tolto di mezzo ogni azione, e ragione all' erede di *Francesco* sull' altra metà della sua eredità, ed à dichiarato, che la sostituzione sia LIBERA relativamente a ciò che di sopra aveva determinato: ne seguita necessariamente, che la sua volontà sia stata di tramandare per drittó singolare la metà dell' eredità, e BENI TUTTI depurata del tutto da ogni peso ereditario.

XXXVI. Oltrechè una tal dichiarazione fatta dal Testatore, non solamente manifesta la sua volontà, di aver egli *titulo singulari* tramandata la metà della sua eredità ai chiamati, ma eziandio toglie ogni qualunque dubbio, anche nel caso, che *Teresa Iovino* dovesse riputarfi come coerede del Testatore, a cui fosse succeduta *titulo universalis*: imperciocchè siccome il Testatore può obbligare un solo degli eredi a tutti i pesi

pesi dell' eredità , e liberare gli altri coeredi (1); così nel caso nostro avendo *Giulio Rummo* dichiarato, che l' erede di *Francesco* suo figlio non possa aver ragione, nè azione alcuna sull' altra metà dell' eredità , che dee spettare LIBERA alle persone sostituite, abbia con ciò voluto ai pesi ereditarj gravare soltanto l' altro coerede: senza potere ostare, che non siasi avverata la condizione di farsi *Religioso*, per avere il testatore abbracciato, colla sopra narrata disposizione, ogni qualunque caso, ove si è spiegato così, *ma la sostituzione sia libera, COME O' DETTO DI SOPRA*, a cui si riferiscono i casi precedenti, che LIBERA, ed esente la metà dell' eredità fosse ai chiamati pervenuta. Ed oltre a ciò così nel caso, che la Religione fosse erede di *Francesco ab intestato*, postochè si fosse fatto Religioso; come se la Religione fosse anche tale *ex testamento*, qual oggi si reputa la Congregazione dei PP. dell' Oratorio con quella pretesa disposizione di *Francesco* ;

---

(1) Vedi la L. 20. §. 5. ff. *famil. ercisc.*

*sco*; sembra di essersi verificato quel caso, che il Testatore à pensato, di gravare soltanto uno degli eredi alla contribuzione dei pesi, postochè *Teresa Iovino*, il che è assurdo, come coerede di *Giulio* si dovesse riputare. Inoltre si dee riflettere, che la sola roba libera del defunto è quella, che soggiace ai pesi, e debiti dell' eredità, e non già quella, che al fidecommisso, ed alla sostituzione è sottoposta, la quale nè anche per costituire, o restituire una dote, che è causa cotanto privilegiata, può alienarsi (1), ma soltanto *in subsidium*, cioè in difetto dei beni liberi, può tale alienazione permettersi, la quale non può aver luogo altrimenti, ancorchè il testatore avesse ordinato di dotarsi le figliuole da lui discendenti dai beni del fidecommisso, giusta il sentimento dei nostri

---

(1) Vedi *FUSARIO quaest. 531. n. 131. il Presid. DE FRANCHIS decis. 519. ANNA confil. 85. n. 7., e 11., e col sentimento di Marciano, Odierna, Toro, Barbato, Fontanella, ed altri, attesta Altimari nelle osservazioni al conf. 34. n. 28. del Reggente Rovito.*

nostri Dottori (1). Or quando anche si voglia la *Iovino* qual erede riputare, nel caso nostro la metà dell' eredità soggettata alla sostituzione, riputandosi in mano di uno dei coeredi a guisa di un *prelegato*, dee una tal metà per quest' altra considerazione essere dai pesi ereditarij riputata *libera* ed immune.

XXXVII. Ma senza pregiudizio del vero si reputi *Teresa Iovino*, come succeduta *in universum ius* del defunto *Giulio*, del pari che vi è succeduto *Francesco Rummo* figlio del Testatore, e sia per questo supposto titolo tenuta *pro portionibus haereditariis* ai pesi dell' eredità: or quando tutto ciò, *invita iurisprudencia*, si voglia accordare, pur tal si fu la dolosa condotta di *Francesco Rummo* nell' immischiarsi intempestivamente nell' eredità paterna, nel formare un' informe, e fraudolento nota col nome d' Inventario, e nello spedirsi il preambolo, come di una eredità tutta libera a lui pervenuta, che chi-

Tom. xxxvi.

D

un-

---

(1) Vedi GRAZIANO *discept. forens.* 331. n. 22. MANTICA *decis.* 552. n. 5. *vers. quod est intelligendum*. MARTA *vol.* 4., ed altri.

unque à da lui causa, non solo non può avere alcuna ragione, o azione sulla roba spettata a *Teresa Iovino*, che anzi dee rendere stretto conto, e ragione delle frodi commesse sull' eredità di *Giulio* in pregiudizio dei chiamati alla fidecommisaria sostituzione. Egli è cosa volgare, che l'erede come successore *in universum ius defuncti*, sia tenuto a tutti gli ereditarij debiti, pesi, e legati, e fidecommisfi; e che sebbene alcuna volta debba restituire o tutta, o parte dell' eredità ai fidecommisari; pur nondimeno *stricto iure* rimane erede, anche fatta la restituzione; dappoichè è assurdo in Giurisprudenza, *ut qui semel haeres extitit, desinat esse haeres* (1). E *Giustiniانو* lo spiegò chiaramente con quelle parole: *Restituta autem haereditate, is quidem qui restituit, nihilominus haeres permanet: is vero, qui recipit haereditatem, aliquando haereditis, aliquando legatarii loco habetur* (2), cioè a dire, che siccome

---

(1) Vedi la l. 88. D. de haered. instit.

(2) §. 3. Inst. de fideicomm. haereditatibus, & ad S. C. Trebell.

me restituita l' eredità , colui , il quale restituisce rimane EREDE , così colui , il quale riceve l' eredità , alcuna volta secondo la mente del Testatore si reputa in luogo di erede , o sia di successore universale , ed alcuna volta in luogo di legatario , o sia di successore particolare . Or essendo assai dura la condizione di coloro , che adivano l' eredità , e bene spesso avveniva , che , o come dannose , o per timore che tali fossero , si ripudiavano : cominciò il Pretore a concedere un definito tempo agli eredi a deliberare (1) . Indi l' Imperador Gordiano a prò dei soli Militari , *qui per ignorantiam haereditatem adierunt* , prescrisse , che potessero essere convenuti per quelle cose soltanto , che ritrovassero nell' eredità del defunto , e che non fossero i proprj beni molestati dai creditori (2) : e finalmente l' Imperador Giustiniano introdusse a prò di tutti gli eredi l' insigne beneficio dell' *Inventario* , non solo per impedire la confusio-

D 2

ne

(1) *L. 23. §. 1. D. de haered. instit. l. 1. §. 1. D. de iure deliberandi.*

(2) *L. ult. in princ. C. de iure deliberandi.*

ne dei beni proprj con quei del defunto, ma per determinare, che chi faccia dubitamento uso di un tal beneficio non possa essere convenuto *ultra vires haereditatis*. Introdotto un tal beneficio l'erede può senza pericolo adire, o immischiarsi nell' eredità. Ma egli fa d' uopo per goderlo, di far l' Inventario nelle legittime forme, altrimenti *ex eo ipso*, sono parole del testo (1), *quod Inventarium SECUNDUM FORMAM PRAESENTIS CONSTITUTIONIS NON FECERINT, & haeredes esse OMNIMODO intelligantur: & debitis haereditariis IN SOLIDUM TENEANTUR, nec LEGIS NOSTRAE BENEFICIO perfruantur, quam CONTEMNENDAM esse censuerunt*. Qual debba essere la legittima forma dell' Inventario si prescrive dallo stesso Imperadore così nella citata legge, come nella Nov. prima, al Capo secondo. Può adunque l'erede adire, o immischiarsi nell' eredità senza pericolo, purchè fra il termine di trenta giorni *exordium capiat Inventarium super his rebus, quas defunctus tempore mortis habebat*, da terminarsi in ogni

---

(1) L. ult. §. 12. C. de iure delib.

ogni modo, *rebus propinquis* fra lo spazio di altri giorni sessanta. Dee l'Inventario farsi *in praesentia Tabulariorum*, e degli altri a tal' uopo necessarj, i quali si devono tutti convocare dall'erede, come sono i Creditori, Legatarj, Fidecommissarj, ed altri Interessati, o dei Procuratori di costoro, ed in luogo degli assenti, debbano intervenire altri tre testimonj di ottima fama: e formato in tal guisa l'Inventario, dee sottoscriversi dall'erede, e quando questi non sappia scrivere, dal Tabulario, *iubente haerede*: anzi il Legislatore stimò sì necessaria così la citazione di tutti gl'interessati, che l'intervento di tre Testimonj fede degni in luogo di alcuni assenti, che soggiunse: *Tabulariis enim solis, quantum ad hoc competit, non credimus* (1).

XXXVIII. Questa dee essere la solenne, e legittima forma dell'Inventario, acciocchè si tolga ogni occasione di frode, ed acciocchè l'erede non sia tenuto *in solidum*. Vediamo ora, se *D. Francesco Rummo* pose in esecuzione una legge sì sagrosanta. Si raccolga

D 3

dai

---

(1) *Nov. 1. Cap. 2. §. 1.*

dai sopra narrati fatti, che egli aprì il testamento di *Giulio* suo padre nel dì 13. Novembre dell' anno 1640. Dalla lettura del testamento conobbe pur egli, che era gravato nella metà dell' eredità, ed a ciò gl' Interessati erano la Madre, le Sorelle, e la Nipote, che era pupilla. Il primo passo, che ei doveva dare, seppur voleva *lealiter* procedere, era appunto di farsi spedire il preambolo colla clausola *cum beneficio legis & inventarii*: indi nella maniera prescritta dalle leggi, di cui come Dottore doveva essere più degli altri informato, doveva formare l' Inventario di tutti i beni ereditarij; doveva convocare tutti gl' Interessati, e fra gli altri il Padre di *Teresa Iovino* sua nipote. Terminato poi colle chieste solennità l' Inventario, doveva sottoscriverlo; ed in tal guisa non che adempiva alla qualità di erede, che a quella di esecutore testamentario, come fu anche lasciato dal Padre. E tutte queste solennità dovevano concorrere a far legittimo l' Inventario, siccome vi concorsero nell' Inventario fatto nel 1656. da *Giuseppe Pascale* nell' eredità di *Diego Pascale* suo padre, morto *ab intestato*, il quale era cognato di *Giulio*, e zio materno di *Francesco*

*sco Rummo*, ove questi fu citato ad intervenire, com' uno degl' interessati. Si vede con ispezialità in luogo della sottoscrizione croce-fatto dall' Erede, come colui, che non sapeva scrivere, a tenore appunto della Costituzione dell' Imperadore Giustiniano; ed oltre a ciò si vide giurare, ch' egli lealmente, e di buona fede procedeva ad un tal atto: *Ad sancta Dei Evangelia corporaliter tactis scripturis iurans*: precedettero a que' atti il decreto di preambolo, e gli altri chiesti requisiti (1): e tutto ciò fu religiosamente osservato, non ostante che correva quell' anno 1656. pur troppo lagrimevole, e memorabile della peste che afflisse la Capitale, e 'l Regno. Ma ecco come il Dottor *Rummo* non già *scribere nesciens*, ma *Causidico*; non già nel tempo calamitoso della peste, ma sedici anni prima; per eterna memoria della sua dolosa condotta, tutto mesce, e confonde. Aperto appena il testamento paterno; non pensa a spedirsi il preambolo: tosto s' immischia nell' eredità, e ritrae grosse somme dai

D 4

Ban-

---

(1) Vedi *fol. 208. fino a 211. a s. secundum volum.*

Banchi (1); forma indi egli solo senza intervento di niuno un informe nota, fegnata nel dì 30. Novembre, a cui dà nome d' inventario: nota sì informe, che non fu nè anche da lui sottoscritta; e tra tante occultazioni, che egli fece di gioie, di argenti, di denaro contante, e di molti stabili ancora, non trascrisse nè anche quel denaro ritratto dieci giorni prima dal Banco di S. Eligio nella somma di duc. 604. 2. (2). Formata questa informe nota, non pensava alla spedizione del preambolo: seguì ad esigere danaro, e non prima del dì 24. Dicembre, ad una semplice sua orrettizia petizione, nello stesso dì videfi spedito il decreto di preambolo senza la chiesta clausola *cum vinculis, conditionibus, & substitutionibus*; tutto uniforme alla petizione come se il Padre gli avesse lasciata l' eredità tutta libera senza alcun peso, o vincolo: solo ebbe premura di ricevere l' eredità col beneficio della legge, e dell' Inventario: ove egli si espreffe con quelle parole della

---

(1) Vedi sopra il *num. IX.* della presente Scrittura.

(2) Vedi sopra lo stesso *num. VIII.*

della petizione, *Intendens comparens accipere haereditatem cum beneficio legis, & inventarii, ac declarari facere haeredem dicti qu. eius Patris, recurrat ad eandem M. C. V.* (1). Ottenuto il preambolo nella maniera divisata, si fa stendere l'atto dell' adizione dell' eredità nel dì 30. Gennaio del 1641. E quel ch'è stranissima cosa, si fa inferire da Notar *Matteo de Grifi* nell'atto della suddetta adizione quell'informe nota, formata già due mesi prima, o sia fin dal dì 30. Novembre del 1640. dal solo Erede, e questa nota sì informe vuolsi come un Inventario solenne dell' eredità di *Giulio Rummo*. Or eccovi la dolosa condotta dell' erede; s' immischia nell' eredità: indi egli solo fa l' inventario: poi si spedisce il preambolo: succede finalmente l'atto dell' adizione, e vi s' inferisce l' *Inventario* informe, fatto due mesi prima. In niun di questi atti v' intervengono gl' interessati: in niuno si citano: non ci è sottoscrizione dell' erede, non ci è giuramento: potrà adunque una tal condotta sì fraudolenta e dolosa giovare all' erede, per

D 5

nuo-

---

(1) Vedi sopra la nota del n. IX.

nuocere unicamente alle persone sostituite? Potrà l' Inventario intempestivamente fatto dal solo erede, che seppe occultare il più prezioso, come solenne, e legittimo riputarsi? E finalmente potrà l' erede, o chi à da lui causa pretendere di non soggiacere a tutti i pesi ereditarj, ove non che colpa lata, ma dolo manifesto vi siano concorsi in un affare, che tocca l' altrui pregiudizio? Or se niuno scusa l' ignoranza del dritto (1), ed in alcuni casi appena si scusano i Rustici come abbandonati all' aratro, ed i Soldati su quell' avviso: *Arma etenim magis quam iura scire milites* (2): potrà mai questa ignoranza aver luogo in un professore del dritto? *EX EO IPSO*, sono parole del rapportato Testo, *quod Inventarium secundum formam praesentis constitutionis non fecerint, ET HAEREDES esse omnimodo intelligantur, ET DEBITIS HAEREDITARIIS IN SOLIDUM TENEANTUR*. Sicchè un tale Inventario quantunque come prodotto dall' erede faccia  
piena

---

(1) L. 12. C. de iur., & fact. ignorantia.

(2) L. ult. C. in princ. de iur. de lib. l. 3. de test. mil.

piena prova rispetto all' esistenza dei beni in quello descritti, come indubbiamente beni dell' eredità del defunto, pur nondimeno rispetto all' erede istesso è invalido e nullo, e come se fatto non fosse: dimanierachè se l' eredità fosse gravata *ultra vires, o ultra mensuram*, al dir di *Giustiniuno*, è tenuto l' erede alla totale soddisfazione, nè può detrarre o dai Legatarj la falcidia; o dai Fidecommiffarj la Trebellianica (1). Or se, come di sopra si è fondato, l' erede che dee restituire o tutta, o parte dell' eredità, rimane colla qualità di erede, ed ove non divida col *legittimo* Inventario i beni proprj da quelli dell' eredità, **IN SOLIDUM** è tenuto a tutti i pesi ereditarj senz' alcuna detrazione (2), ne seguita necessariamente, che se *Francesco Rummo* non fece quel che doveva fare, non solo non gli assiste il beneficio della legge, che anzi per questa disposizione della stessa legge *in dolo esse videtur*, e com' erede universale non

D 6

fo-

---

(1) *L. ult. C. de Iur. delib.*, e *Nov. 1. Cap. 2.*

(2) Vedi la stessa *L. ult. de Iure deliber.*

solamente egli solo è tenuto a tutti i debiti ereditarj, per aver confusa la propria coll' eredità paterna, ma com' erede doloso, e fraudolente presta agli Interessati altre legittime armi, ed azioni, ed eccezioni sì per rifarsi del danno, che per difendersi dall' altrui pretese (1).

XXXIX. Se abbiamo finora dimostrato più che bisogno non era, che il solo *Francesco Rummo*, e per lui la Congregazione dell' Oratorio è tenuta a tutti i pesi ereditarj sì per la testamentaria disposizione di *Giulio Rummo*, come per la dolosa condotta dello stesso *Francesco* nell' immischiarsi nell' eredità, nel non formare il *legittimo Inventario*, ed in tutto il restante della sua condotta in pregiudizio dei chiamati alla particolare fidecommessa sostituzione: rimane in ultimo luogo il dimostrare, che ove la fin qui divisata condotta di *Francesco* non fosse sì apertamente fraudolente, e dolosa, e l' *Inventario* fosse più che legittimo, e solenne; ciò non

---

(1) Vedi il *tit. dei D. e del C. de Iure delib., de haered. instit., de except. dol. &c.*

non ostante per la promessa da costui fatta per titolo di dote dell' *intera* metà dell' eredità a prò di *D. Teresa Iovino* sua nipote, in niun conto si potrà pretendere, che doveva questa, e per es-solei i suoi discendenti ad alcun peso ereditario di *Giulio Rummo* soggiacere giammai. Fa quì d' uopo ricordare, che *D. Francesco Rummo* volendo ingentilire pernozze, pensò di collocare l' unica sua nipote, ed erede coll' Ill. *D. Carlo Lagnù* del Sedile Capuano. Intervenne pur egli nei capitoli matrimoniali, ove volle *per contemplazione di un tal matrimonio*, e per adempire ai patti coi quali *si era trattato, e conchiuso*, assegnare in dote, e per le doti di *Teresa Iovino* l' **INTERA META'** dell' eredità di *Giulio Rummo*, la quale spettava alla medesima anche in vigore della sostituzione: e sebbene *Giulio* aveva disposto di aver luogo la predetta sostituzione nel caso, che *Francesco* morisse senza figli; pur nondimeno dichiarò, che la detta **INTIERA** metà debba pervenire alla suddetta *Teresa*, e per lei allo Sposo, non ostante che esso *Francesco* venisse a morte con *qualsivoglia numero di figli maschi, e femmine*: dichiarò inoltre *per maggior dilucidazione*,

zione, che i beni rimasti nell' eredità di Giulio erano quelli contenuti nell' INVENTARIO, che ci volle, che si fosse inserito: finalmente soggiugne, che per maggior cautela, & *quatenus* fosse necessario promette la difensione, ed evizione della detta metà dell' eredità per lui, come sopra, donata da se, e da chi avesse causa da lui tantum, e non altrimenti.

XL. Si ponga mente, che Francesco Rummo ove assegna in dote la metà dell' eredità di Giulio a Teresa Iovino sua nipote, e per essa allo sposo D. Carlo Lagnù fa uso mai sempre di un' ampia espressione così: dà, cede, ed assegna al detto Sig. D. Carlo l' INTE-  
RA META' dell' eredità, beni, effetti, e ragioni qualsivogliano del q. Sig. Giulio, e più avanti: si contenta, che la detta INTIERA metà della detta eredità del detto q. Sig. Giulio suo padre debba pervenire a beneficio della detta Sig. Teresa sua nipote; ed in altro luogo: & in praeambula hora mortis, e per due ore avanti dona per titolo di donazione irrevocabile tra' vivi, cede, e renunzia alla detta Sig. Teresa presente, ed accettante per se, suoi eredi, e successori qualsifiano la detta INTIE-  
P.

*RA metà della detta eredità del detto q. Sig. Giulio. Sicchè Francesco Rummo* quante volte fa egli parola di ciò che egli dà, ed assegna in dote, tante volte dà ad intendere, che glie ne assegna appunto la metà **INTIERA**. Per dar poi a divedere qual sia questa **INTIERA** metà, il manifesta con quelle solenni parole: **DICHIARANDO PER MAGGIOR DILUCIDAZIONE**, che i beni rimasti nell' eredità di Giulio erano quelli contenuti **NELL' INVENTARIO**, che si disse **INSERATUR**. Or siccome non si fece quì menzione alcuna di pesi, o debiti ereditarj, ma si disse assolutamente metà **INTIERA** di quei beni nell' *Inventario* descritti, così ne seguita necessariamente, che lo stesso *Francesco Rummo* come interprete della volontà di suo padre, perchè conobbe che la *metà* gravata doveva *libera* pervenire a *Teresa Iovino*, a prò di cui erasi la sostituzione verificata, perciò assegnandole la stessa *metà* in dote, disse sempre **META' INTIERA**, ne dinotò gli effetti descritti nell' *Inventario*, e non fece affatto parola, come, se altrimenti avesse opinato, di necessità doveva fare, nè dei *pesi* ereditarj, o di già da lui soddisfatti, o che ei doveva

ancor

ancor soddisfare , o dei Legati ; alla cui soddisfazione egli solo come erede universale di suo Padre coll' immischiarsi coll' eredità , si conobbe debitore .

XLI. Ed invero *D. Carlo Lagnì* , se condiscese ad un matrimonio sì difuguale , vi fu certamente indotto , non che da una sì chiara promessa di aver sicura la META' INTIERA dell' eredità di *Giulio* , che nei capitoli matrimoniali gli fu descritta senza specificarglisi *alcun debito , o peso* ; ma eziandio dalla fiducia di dover finalmente fare il confiderevole acquisto di tutta l' eredità di *Francesco* , di cui *Teresa Iovino* sua futura sposa era riguardata come l' unica , e legittima erede . Or se il fondamento di tutte le scambievoli convenzioni è la buona fede dei contraenti , e se questa deesi soprattutto attendere nel contratto indissolubile del matrimonio , consagrato dalla nostra sagrosanta Religione : tanto è lontano , che si possa presupporre , che *Francesco Rummo* con avere assegnata l' INTIERA metà dell' eredità di *Giulio* a *D. Carlo Lagnì* , avesse inteso di comprendervi i pesi ereditarij , che ei non volle affatto specificare , quanto è cosa certa , ed indubitata , che seppur tale era la sua volontà ,

• non gli descrisse, non potrebbe evitare di aver egli dolosamente operato, di aver posto per fondamento di un contratto indissolubile la *mala fede*; e di aver egli voluto ingannar colui, il quale informato dei pesi ereditarj, i quali poi si son fatti apparire eccessivi, non avrebbe contratto un tal matrimonio. Se vuol adunque ei sfuggire l'infame nota di dolo contraente, forza è di confessare, che *Francesco* non solo non intese mai di gravare la promessa dote dei pesi, che si non volle descrivere nei capitoli matrimoniali, per fargli noti all'altro contraente; ma che eziandio conobbe, che il padre ne aveva lui solo gravato; o che almeno come tale volle interpretare la disposizione del padre; o che finalmente col fatto proprio, ove ben tre volte ne assegnò l'**INTIERA** metà allo sposo *senza specificazione dei pesi*, volle farli pervenire la suddetta metà *libera, ed immune, e depurata* da qualunque peso; altrimenti non si potrà mai comprendere, come *Francesco Rummo* possa discolparsi dal dolo, e da quella mala fede, colla quale avrebbe operato, se nel tempo istesso che ambì il parentado con un illustre Patrio del Sedile Capuano, avesse costui

involto in un orrido inganno, con mostrargli l' *Inventario* depurato dai pesi, e con occultargliene effettivamente i pesi, a cui credeva farlo soggiacere. Volle egli *dichiarare PER MAGGIOR DILUCIDAZIONE* quali erano i beni dell' eredità di *Giulio*, che ei disse, esser quelli contenuti nell' *Inventario*; e non si fè scrupolo di dichiarare quel che più importava di fare per maggior dilucidazione del contratto, quali erano i pesi della istessa eredità. Se questo si tacque, che non si doveva tacere, manifesta ad evidenza, che la volontà di *Giulio*, di cui fu interprete *Francesco* suo figlio, e la stessa volontà di *Francesco*, fu di assegnare in dote l' *intera* metà dell' eredità, totalmente depurata dai pesi, come era nell' *Inventario* descritta. Ed altrimenti volendosi tutto ciò interpretare, non avrebbe *D. Carlo Lagni* contratto il matrimonio, e 'l Dottor Rummo si avrebbe *unica sentenza* a dichiarare, qual fabro di cabale, qual perfido ingannatore, e qual esecrando spergiuro. Ed in vero si è con savio consiglio determinato, che siccome la dote si assegna al marito a sostenere i pesi del matrimonio, così il marito si reputa qual compratore della

la

la dote; i pesi appunto del matrimonio avendo luogo di prezzo: il manifesta il Giureconsulto *Marciano* con quelle parole: *Quod si IN DOTEM dederit, VENDIDISSE in hoc casu recte videtur, propter onera matrimonii* (1), e 'l Giureconsulto *Giuliano* con quelle altre parole: *Ex promissione dotis non videtur lucrativa causa esse: sed quodammodo creditor, aut EMPTOR intelligitur qui DOTEM petit* (2). E parimenti a tal uopo gl' Imperadori *Valeriano*, e *Gallieno* così rescrissero a *Celso*: *Nominibus in DOTEM datis, quamvis nec deligatio praecesserit, nec litis contestatio subsequuta sit; utilem tamen marito actionem ad SIMILITUDINEM EIUS, QUI NOMEN EMERIT dari oportere. Sicut rescriptum est* (3). Il che così essendo; e dovendosi *D. Carlo Lagus* riputare come se comprato avesse la metà dell' eredità da *D. Francesco Rummo* promissore; ed i pesi del matrimonio, e di un matri-

monio

(1) L. 8. §. 13. D. quib. mod. pign. vel hypot. solvitur.

(2) L. 19. D. de oblig., & action.

(3) L. 2. C. de obligat., & actionib.

monio cotanto disuguale, contenente una intrinseca causa sì onerosa, essendo in luogo di prezzo; ne seguita necessariamente, che seppur il venditore è tenuto ad esprimere tutto ciò, che puote il compratore ritardare dal contratto (1), *D. Francesco Rummo*, il quale era consapevole dei pesi, e debiti ereditarij, promise l'INTERA metà dell' eredità, non fatta alcuna menzione dei pesi, o libera di sua volontà volle trasferirla, o volle assolutamente ingannare *D. Carlo Lagni*, il quale *alias non contraxisset*, ove fosse stato di tai pesi legittimamente informato. E seppur egli à voluto ingannare, è tenuto di dolo, e farà come tale condannato, e chi à da lui *causa. ad indemnitatem*, ed al *tantundem*.

XLII. L' azione in uoio, come à luogo negli altri contratti, così parimenti nella vendita dell' eredità (2). Or siccome pari sono i termini della vendita dell' eredità colla promessa di quella  
fatta

---

(1) Vedi *GUSMAN de evict. q. 13. num. 132.*

(2) *Gloss. L. 1. C. de evict. vers. in singulis.*

fatta per l' onerosa causa di dote: così quantunque il venditore dell' eredità non sia tenuto all' evizione dei corpi, perchè s' intende venduto il diritto ereditario coi suoi pesi (1): pur nondimeno ciò soltanto si dee ammettere, quante volte nuovi pesi sono inforti, che ignorava il venditore; ma se questi espresse i corpi ereditarj, come si praticò nel caso nostro, per relazione all' Inventario, in cui i beni furono descritti (2), ed aveva inoltre la scienza dei pesi, e non gli volle esprimere, in tal caso è senza fallo tenuto di dolo: dappoichè sebbene siasi determinato nella *L. si nomen* del Titolo dei Digesti *de haered. vel act. vendit.*, che il venditore del credito non sia ad altro tenuto, che a far vero il debitore, siccome il venditore dell' eredità non sia ad altro obbligato, che a dimostrare essere lui erede (3); ciò non ostante, se il vendito-

re

(1) *L. 1. C. de evict.*

(2) *URSILL. ad Afflict. decis. 81. CASTILL. lib. 4. controvers. Cap. 42. num. 61. e 107.*

(3) *L. cum haereditas D. de haered. vel act. vend.*

re del credito avendo la scienza, che il debitore non possa pagare, e non l'abbia espresso nel contratto di vendita, è tenuto di dolo (1), dovendosi dichiarare la regola: *Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius* (2), aver luogo rispetto alla condizione del contraente, non della qualità della cosa: e non tal quale dee essere la notizia della qualità della cosa, ma si richiede, che ella sia speciale, dimanierachè non può nè anche giovare al venditore della cosa, o al promissore della dote, di avere generalmente dinotati i pesi senza l'individua specificazione dei medesimi. Così *Ulpiano* in rapportando il sentimento del Giureconsulto *Giuliano*: *Item Iulianus, dolum solere a venditore praestari, etiam in huiusmodi specie ostendit, si, cum venditor sciret, fundum pluribus municipiis legata debere, in tabula quidem conscripserit uni municipio deberi, verum postea legem consignaverit, si qua tributorum, aut vestigalis, indictionisve quid nomine, aut ad viae collationem praestare*  
*opor-*

---

(1) Vedi *Reg. Capece Galeota lib. 1. controvers. 32. n. 65.*

(2) *L. 19. D. de reg. iur.*

*oportet, id EMPTOREM dare, facere, praestareque oportere: ex empto eum teneri, quasi decepisset emptorem, quae sententia vera est* (1). Per la qual cosa *D. Francesco Rummo* doveva senza alcun fallo esprimere le quantità dovute ai creditori ereditarj; e se ciò non fece, non potrà mai essere iscusato dell' azione di dolo. Or una tale azione è operativa contro il promissore della metà dell' eredità *ad id, quod interest* (2). Ed è tanto più operativa, quanto è certo, che una volta promessa la cosa anche dall' estraneo con la qualità dotale, rendesi immutabile una tal qualità (3). Quindi è, che chiunque à causa da *D. Francesco*, dee essere non solo escluso dal preteso compenso per causa delle quantità pagate in soddisfazione dei pesi ereditarj, ma eziandio da ogni altra qualunque contribuzione dei pesi non ancora soddisfatti, sì perchè tutto ciò dee aver luogo in virtù della promessa dell'

IN-

(1) *L. 13. §. 6. D. de action. emt. & vend.* Vedi anche il Testo nella *L. 39. D. eod.*

(2) *L. arbitrio D. de dol.*

(3) *L. 20. D. de pact. dotal.*

**INTERA META'** dell' eredità per causa onerosa, o sia per titolo di dote, e per contemplazione di un matrimonio, che doveva compensare la gran disparità dei natali; e sì anche perchè, per l'inescusabile dolo, che avrebbe commesso il promissore della dote: perciò i suoi eredi sono obbligati al *tantundem* (1). E seppur i RR. PP. dell' Oratorio non usano pietà verso il loro Benefattore, con farlo credere *maligno* verso il suo sangue, o almeno ingannatore, e fraudolento ov' egli è certa la conclusione del dritto, che gli eredi del *Rummo* sono tenuti al *tantundem*, ne seguita, che val per essi la stessa conclusione del testo: *dolo facit, qui petit quod est restitutus* (2).

**XLIII.** Inoltre si ponga mente, che *Francesco* nei capitoli matrimoniali non solo promise l' intiera metà dell' eredità colla descrizione dei corpi, non ispecificati i pesi, ma eziandio promise la **EVIZIONE** da se stesso, e da coloro, che

---

(1) Vedi L. 2., e tutto il Titolo dei Digesti *de dolo malo*.

(2) L. *si socer* §. *Lucius D. sol. matrim.*

che avessero causa da lui solamente. Or i corpi assegnati in dote essendo relativi all' *Inventario*, non solo *D. Francesco* da se stesso, ma pur anche per legal disposizione (1) da chi à la causa da *Giulio Rummo* autore universale di lui, farebbe tenuto all' evizione in caso di molestia da inferirsi così da se stesso, come dai creditori paterni sopra i beni promessi in dote; e per conseguenza gli eredi di *Francesco* non possono agire per le quantità pagate ai creditori, anzi rimangono esclusi dall' eccezione del dolo, riputandosi come una sola persona l' crede, e 'l defunto; tanto più che la evizione è stata espressamente promessa dallo stesso *D. Francesco* promissore della dote, e da chiunque abbia da lui causa.

XLIV. I pesi ereditarj in tempo della promessa nei capitoli matrimoniali in parte erano *estinti*, ed in parte tuttavia *esistevano*. Or essendo in tale stato le cose, doveva *Francesco* senza alcun

Tom. xxxvi.

È

fallo

---

(1) BALD nella *L. si servus* sul num. 3. in 1. opposit. *D. de cond. furt.* e PAOL. DI CASTRO nella *L. stipulatio ista* *D. de verb. obligat.* BOER. decis. 67. n. 4. a 5.

fallo dichiarare quali erano i pesi da lui *estinti*, quali erano gli *esistenti*; ma se in luogo di far questa sì necessaria dichiarazione, promise l'*INTIERA metà* dell' eredità per le doti di *Teresa* sua nipote, e descrisse solo quali erano i beni ereditarj per rapporto all' Inventario, e ne promise parimenti l'evizione, senza mai descrivere i *pesi*, o *estinti*, o *esistenti*; non merita egli certamente in questa condotta almeno quell' infame nota di doloso contraente: dappoichè manifesta egli la sua volontà qual sia stata, di trasferire alla sua nipote non già colla metà dell' eredità il dritto ereditario, ma soltanto colla metà dell' eredità, la metà dei beni ereditarj, contenuti nell' Inventario, che si disse *inseratur PER MAGGIOR DILUCIDAZIONE* del contratto, o sia di ciò a cui egli concorrevva colla sua volontà, ed intendeva obbligarsi; e non già la metà dei pesi, che egli nè enunciò, nè descrisse; e di cui non si fece affatto affatto parola alcuna, appunto perchè egli in tempo di quel sagrosanto ed indissolubile contratto non intese mai gravarne la causa pur troppo onerosa di dote. Altrimenti a che occultare i pesi esistenti? A che occultare gli estinti?

A che

A che nei capitolì matrimoniali ben tre volte far parola di metà di eredità, e ben tre volte prometterne *Francesco* la INTIERA metà? Anzi a che si vuol espressamente dichiarare PER MAGGIOR DILUCIDAZIONE qual sia questa intiera metà dell' eredità, qual era appunto quella dei beni nell' Inventario descritti? Niuna parola dei pesi ereditarij o estinti, o esistenti; niuna dei legati soddisfatti, o da soddisfarsi; niuna in somma che facesse consapevole il contraente Sposo di contribuzione dei pesi, o di diminuzione di quella, che gli fu solennemente, e triplicate volte promessa, INTIERA metà dei beni inventariati. Il dirsi INTIERA metà di eredità, e di BENI non ispecificato alcun peso, la sola metà dei beni descritti comprende senza diminuzione alcuna. La voce INTEGRATA risveglia l' idea di acquisto *pleno iure* (1), di acquisto senza diminuzione (2), e di acquisto senza ipoteca (3);

E 2

e vie

(1) *ALEX. conf. 208. n. 4. vol. 2.*(2) *PEREGR. de fideicom. art. 3. n. 90, MERLIN. controu. 29. n. 24.*(3) *ALEX. confl. 209. num. 1. v. L. ex praediis C. de evict., & L. etiam D. de solut.*

e vie più ove alla promessa dell' IN-  
 TIERA metà, siavi aggiunta la promes-  
 sa dell' evizione. L' effetto adunque del-  
 la voce INTEGRA dee senza fallo pro-  
 durre i sopra narrati effetti; ed è ciò  
 tanto vero, che non solo gli stessi effetti;  
 produce, se sia aggiunta a cosa parti-  
 colare, o ad una obbligazione, che con-  
 tenga una cosa certa, e determinata  
 come nel caso nostro, che è relativa alla  
 metà dei BENI descritti già nell' In-  
 ventario: ma eziandio, se sia aggiunta  
 al dritto universale, o sia alla promessa  
 al dritto ereditario, ed all' eredità sem-  
 plicemente senza rapporto agli specifi-  
 cati beni. Cade perciò quì acconcio il  
 rapportare su tale argomento il famoso  
 Testò di SCEVOLA (1). Eccone le pa-  
 role: *Pater filio, & filia haeredibus  
 institutis, cum singulis certa praedia,  
 & calendaria praelegasset, ita cavit:  
 A TE AUTEM, fili charissime, (peto)  
 quaecumque legavi, praestari volo. Et  
 si quid evenerit aeris alieni, si quod in  
 tempus quo mutuo acceperam, & debue-  
 ro, a te solvi volo: ut quod sorori tuae  
 reliqui, INTEGRUM ad eam pertineat:  
 quae*

---

(1) Nella L. 33. §. 3. D. de legat. 2o

*quaesitum est, an quod ex quacumque causa debuit pater, a filio si praestandum? Respondit, posse filiam ex fideicommissio consequi, ut levaretur, quo magis INTEGRUM, quod Testator dedidisset, ad eam pervenisset.* Aveva adunque il Padre istituiti eredi il figlio, e la figlia; obbligò il primo alla prestazione dei legati, e del debito contratto per cagion di mutuo solamente, e soggiunse il perchè con quelle parole, *ut quod sorori tuae reliqui, INTEGRUM ad eam perveniat.* Or in tali circostanze pareva, che fosse la figlia rilevata soltanto dal peso dei legati, e del debito paterno solamente *ex causa mutui*: e pure il Giureconsulto *Scevola* fondandosi unicamente sulla voce *INTEGRUM*, rispose, che doveva anche essere rilevata la figlia per tutti gli altri debiti paterni, per qualunque altra causa dovuti dal Padre, per la ragione che soggiugne, *quo magis INTEGRUM, quod Testator dedidisset, ad eam pervenisset.* Or se per verificarsi il caso, che pervenga alla figlia col prelegato la metà dell' eredità *INTIERA*, il figlio, il quale è gravato dal Testatore a pagare il debito contratto *ex causa mutui*, dee essere parimenti tenuto agli altri debiti

ereditarj da qualunque altra causa derivanti: che si dovrà dire nel caso nostro, ove il promissore della dote volle che L'INTIERA metà dell' eredità, e dei beni da lui dinotati coll' Inventario, pervenga allo sposo, senza far menzione dei pesi da lui in tempo di una tal promessa estinti, o esistenti? Oggi pretendono i RR. PP. dell' Oratorio compenso per i pesi estinti; ma come faran verificare la promessa di *Francesco*, che ha metà dell' eredità, o sia dei beni inventariati pervenga INTIERA allo sposo? Si tratta di una promessa fatta non per causa lucrativa, ma onerosa: per contemplazione di un contratto indissolubile, elevato a ragione di Sacramento, ove dee trionfare la buona fede; e finalmente per un matrimonio sì disuguale, che non potea altrimenti conciliarsi, che colla speranza della successione all' eredità di *Francesco*, o almeno coll' effettiva promessa libera dell' INTIERA metà dell' eredità, e dei beni ereditarj di *Giulio*; senza farsi parola, come affatto alcuna non se ne fece mai, o di pesi, o di debiti, o di legati, o estinti, o esistenti, o di alcuna comeccchè menoma contribuzione. E se inoltre quantunque l' erede dai legati de-

detrae la falcidia, e dai fidecommittiti la Trebellianica (1); pur nondimeno, se abbia promesso l'erede di restituire l'*intiera* eredità, o di soddisfare gl' **INTIERI** legati, in tal caso non può dedurre nè l'una quarta, nè l'altra (2): e se di vanraggio il marito, che à promessa la restituzione dell' **INTIERA** dote, non può ritenere le quantità, che gli siano dallo statuto assegnate; e se finalmente tal sia la forza della voce **INTIERA**, che tutti i sopraccennati effetti produce; non si fa immaginare, come nelle circostanze di un sì gravoso contratto, qual' è il matrimonio, ed in tutte le altre divise circostanze, colle quali fu conciliato; e conchiuso, senza notabile offesa della giustizia naturale, e civile, e senza sacrilego violamento della Religione, si possa oggi francamente pretendere, che una tal voce sì legale, e solenne, autorizzata da altre particolari circostanze, non debba avere quell' efficacia, che il senso

E 4

co-

(1) Vedi *Tit. ad l. Falc.*, & *ad Trebell.*

(2) **GRAZIAN.** *discept. Cap. 264.*  
*NUM. 10.*

comune , la buona fede , e la Religione del trattato richiede .

XLV. Deesi in ultimo luogo considerare , che *Francesco Rummo* a piè dei Capitoli matrimoniali così sottoscrisse : *Io Francesco Rummo prometto servata la forma del Testamento fatto dal qu. Giulio Rummo mio padre , ed avo , ut supra della detta Signora Teresa mia nipote , e sua respective , benchè faccia figli , ut supra .* Su di ciò fondano i PP. la loro ragione . Dicono essi , che l' eredità di *Francesco* promissore non è ad altro tenuta , che alla prestazione della metà dell' eredità , servata la forma del Testamento di *Giulio* , a cui si riferisce , ed in vigore della sostituzione dallo stesso *Giulio* ordinata . Or se il nome di eredità comprende , e debiti , e pesi , con questi volle tramandarla *Francesco* , ov' egli ebbe relazione al Testamento del Padre . Ma lasciando stare , che *Giulio* volle disporre diversamente dall' idea dei PP. , come si dimostrò a suo luogo , e fermandoci soltanto al tenore della sottoscrizione di *Francesco* , si rifletta , che non può reggere , che *Francesco* coll' aver promesso in dote la metà dell' eredità , non abbia altra cosa operato , se non che di voler adempire la volontà di

di *Giulio* suo Padre: imperciocchè il contrario apparisce dalle seguenti ragioni. Primo, perchè in virtù della sostituzione non era tenuto *Francesco* ridurre in istipulazione questa metà, ma soltanto restituirla dopo la sua morte, postochè non lasciasse figli; e pure quella promise ancorchè lasciasse *qualsia numero di figli maschi, e femmine*. Secondo promise l' evizione da se, e da coloro, che anno da lui causa. In terzo luogo in vigore della sostituzione paterna, secondo l' idea dei PP. sembrava, che ei non fosse tenuto a promettere l' *intiera* metà dell' eredità, che vale lo stesso come se l' avesse promesso senza alcuna diminuzione, o ipoteca, come si è di sopra dimostrato. Inoltre non avrebbe occultati i debiti, e pesi; non avrebbe voluto, che s' inferisse l' Inventario, per dar nota dei soli beni senza i pesi ereditarj: ma avrebbe sì gli uni, che gli altri nella debita forma specificati. Nè vale il dire, che abbia detto nella sottoscrizione, *servata la forma del Testamento di Giulio*; dappochè soggiugne immediatamente a quelle parole, ed in fine della sottoscrizione, *UT. SUPRA*: la quale dizione è relativa; ai capitoli matrimoniali, e conferma tutto

ciò, che in quelli contiensi. Di què ne avviene, che se si volesse trarre ambiguità da una sì fatta sottoscrizione contro a ciò che espressamente, e con chiarezza è spiegato nei capitoli matrimoniali, verrebbe in tal caso a fornirsi il promissore, o sia il venditore della dote della vergognosa nota di dolo: *dolum malum* (sono parole del Testo) *a se habesse praestare venditor debet, qui non tantum in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiosè, & obscure dissimulat* (1). Ma dall'altra parte, dov'è, che D. Francesco con quella sottoscrizione abbia voluto oscuramente parlare, e contraddirsi a ciò che aveva nei capitoli espresso, seppur egli e parlando del testamento di Giulio, e del suo nuovo obbligo a' capitoli si riferisce con quelle parole a' soli capitoli relative, *ut supra*? E certamente Francesco intanto disse *servata la forma del Testamento di Giulio ut supra*, riferendosi già ai capitoli, e soggiunse, *benchè faccia figli, ut supra*, riferendosi parimenti agli stessi capitoli; in

---

(1) *L. ea quae commendandi §. fin. D. de contrahendis empt.*

in quanto che col Testamento paterno era *D. Teresa* chiamata colle altre alla particolar sostituzione della sola metà dell' eredità , e che nell' altra metà non dovesse recar molestia a *Francesco* per qualunque causa; e che la sostituzione si riputasse come fatta a prò di *D. Teresa* , purchè sopravvivesse: imperciocchè lei morta, sono chiamati alla stessa metà i suoi figli; quindi è, che questo soltanto potè operare la relazione al Testamento, cioè, che sopra l' altra metà niuna molestia s' inferisse a *D. Francesco* , come è disposto nel Testamento di *Giulio*; e che la promessa della predetta metà s' intendesse fatta, ove fosse *D. Teresa* superstite a *D. Francesco*; imperciocchè per l' opposto non volle *D. Francesco* promettere senza alcuna relazione al Testamento di *Giulio*, su quell' avviso, acciocchè i figli di *D. Teresa* contro la sua intenzione non potessero come sostituiti *ex propria persona* di mandare la metà, e l' altra metà come eredi della lor madre per la promessa loro fatta nei capitoli matrimoniali: dimanierachè la relazione al Testamento dee prendersi in tal guisa, che si osservino tanto le cose disposte nel Testamento, e non espresse nei capitoli, quan-

to le cose promesse nei capitoli, oltre le cose disposte nel Testamento (1), avvertendosi dai nostri Dottori nei casi somiglianti, *quod relatio non fit quoad expressis* (2), *nec ad ea, ex quibus induceretur contradictio inter scripturam referentem, & illam, ad quam fit relatio* (3). Sicchè essendosi trai contraenti assolutamente trattato, che con titolo di dote pervenga a *D. Carlo Lagnù L'INTIERA* metà dell' eredità, o sia dei beni di *Giulio*, nell' Inventario descritti, senza ingiungerlisi alcun peso, e perciò senz' alcuna diminuzione, e libera da ogni contribuzione sì dei pesi, o legati estinti *tempore contractus*, il quale deesi unicamente attendere (4), o che si

(1) Vedi *DEC. consil. 11. n. 14.*

(2) Vedi *DEC. consil. 11. n. 14., ALEX. lib. 7. consil. 17. n. 5. per Textum in L. Si per praetorem §. deinde D. ex quibus causis maior.*

(3) *Ex Gloss. in L. Si ibidem D. de iurisd. omn. iud., MARESCOTT. lib. 2. resolut. 23. n. 18., GABRIELL. de clausul. conclus. 9. n. 8., & 10.*

(4) *L. Rutiliu., & L. in L. D. de contrah. empt.*

si dovevano tuttavia soddisfare; ne seguita necessariamente, che *D. Francesco Rummo*, siccome colla sopraccennata legale interpretazione viene da noi volentieri disculpato di avere nascosto tra le caligini, e le ambiguità quel *dolo malo*, che benigno interprete non dee presupporre, ove altronde si manifesti la di lui verace intenzione: così, se l'INTIERA metà dei beni relativi all' Inventario, volle promettere in dote; se non ispecificò alcun debito, o peso; se non volle con ciò ritardare *D. Carlo Lagni* dal contratto; e se pur egli seppe con tal unico mezzo pervenire ad un sì chiaro, ed illustre parentado: tanto è lontano, che diversa da quanto si è detto, debba oggi reputarsi la sua volontà; che anzi, seppur egli fosse tra i viventi, farebbe da forte maraviglia sorpreso, come la sua verace intenzione si sia procurata involgere in tanti dubbj, ed anfratti; anzi per avventura non riconoscerebbe per suo quel Testamento fatto di notte tempo, in camera dei PP. dell' Oratorio; ed oh quali altre cose ci manifesterebbe! Direbbe, senza alcun fallo le promesse, che ei fece a voce a *D. Carlo Lagni* di tutta la sua eredità, per indurlo alle nozze colla nipote, Direbbe,

be, che questa sia stata sempre la sua volontà, come la più regolare, nè produttiva di astio, o livore. Direbbe in qual maniera gli fu carpita quella disposizione testamentaria, seppur è sua. Non soffrirebbe, che di lui si dicesse, che egli anche nei capitoli matrimoniali avesse dolosamente operato: anzi si darebbe in colpa dell'informe Inventario da lui fatto della roba paterna, con aver occultato il più prezioso tra gioie, argento, e tutto il contante. E che altro non direbbe? Ma se *Francesco Rummo* è già morto, i Supremi Senatori del S. C. col loro acume ancor ne ascoltano le voci; e sono pur essi i fedeli interpreti della sua volontà, e con tal mezzo nelle loro sentenze i già defunti favellano.

XLVI. Si attende adunque dal S. C. la sospirata decisione, che la metà dell' eredità di *Giulia Rummo*, la quale spetta alla casa *Lagnì* così in virtù della sostituzione dello stesso *Giulio*, come della promessa da *D. Francesco Rummo* fatta nei capitoli matrimoniali, siasi non solo con titolo particolare tramandata da *Giulio*, ma eziandio INTIERA, e senza alcun peso siasi poi da *Francesco* di buona fede trasferita con titolo

one-

oneroso di dote, e per contemplazione di un matrimonio cotanto disuguale: e per conseguenza la casa *Lagni* non solo non è tenuta a compensare la metà dei pesi ereditarj estinti, o i Legati, che erano già soddisfatti *tempore contractus*, ma non è tenuta nè tampoco alla contribuzione della metà di tutti gli altri pesi ereditarj, o legati, che rimanevano a soddisfarli dopo i capitoli matrimoniali. Da una tal decisione si rende agevole lo scioglimento degli articoli riservati, e compresi nel primo, secondo, terzo, e settimo capo della Convenzione, perchè da noi si è stimato, per non involuppare le cose, quì esaminare soltanto, come un punto generale, il già discusso articolo; per raccorre poi separatamente in un foglio le tante promosse vicendevoli azioni da quelle dipendenti, con aggiugnervi a ciascheduna brevissime, e poche riflessioni.

## C A P O I I.

Nel quale si dee esaminare secondo il quinto Capo della Convenzione, se *D. Francesco Rummo* era tenuto per la metà del capitale una coll' interesse dovuto da *Diego Pascale*, per aver egli trascurato di esigerlo in tempo, che era solvente; ovvero l' eredità di *D. Francesco* sia tenuta alla sola metà di quel che si presume, e si giustifica aver esatto, cogl' interessi legali *a die mortis* di *D. Francesco*.

XLVII. **L'** Altro punto importante, di cui nella convenzione tra i PP. dell' Oratorio, e *D. Carlo Lagnè* si riserbò la decisione al S. C, fu il vedersi, se l' eredità di *Francesco* fosse tenuta alla metà del capitale, una coll'

coll' interesse dovuto da *Diego Pascale*. Prima di venirsì alla convenzione pretendeva *D. Carlo Lagni*, che l' eredità di *Francesco* era tenuta alla metà del capitale coi suoi decorfi, per aver trascurato *Francesco* di farne l' esazione a tempo debito: I RR. PP. negavano di esser tenuta. Sicchè si convenne, che *dato termino* si fosse questo punto deciso dal S. C.

XLVIII. Per far giusta idea della cosa che si tratta, è da sapersi, che *Giulio Rummo* nel 1633. diè a mutuo a *Diego Pascale* suo cognato ducati 11000. per sei mesi, scorsì i quali, *contra praeiudicium* della liquidazione dell' istromento, si convenne l' interesse all' otto per cento (1). *Giulio* nel 1640. venuto a morte tra gli effetti ereditarj lasciò parimenti questo capitale, insieme con altri ducati 4000. di terze decorse. *Francesco Rummo* in quell' Inventario da lui fatto in tal guisa descrisse questa partita: *Annui ducati 880. per capitale di ducati undicimila con altri ducati quattromila di terze debende da Diego Pascale in virtù d' Istromento*

to

---

(1). *Fol. 138. secundi. vol.*

to di compra per mano di Notar Marzio de Grifi nell' anno 1633. (1). Nell' anno poi 1658. tal quale fu da lui descritta si fè presente nei capitoli matrimoniali, dappoichè si disse in quelli *Inferasar* l' Inventario, e *D. Carlo Lagnè* l' ebbe in buona fede per liquida, e sicura, talchè s' indusse a fare quel matrimonio; tanto più che vide, essergli si promessa l' evizione. Ma questa sì considerevole partita di nientemeno che di annui ducati 880. due anni dopo, o sia nel 1660., vuolsi, che sia mancata; giacchè *D. Francesco* nelle liste, che diede a conservare al Notaio *Montanaro* nel suo codicillo, lasciò scritto così: *Annui ducati 880. per capitale di ducati undicimila da Diego Pascale, come per Istromento di Notar Marzio dei Grifi nell' anno 1633. per partita al Banco di S. Giacomo, quali si sono persi, e recuperati soli ducati mille sopra il grano a rotolo.* Or qui si tratta di un capitale di quindicimila ducati, la cui metà spettava a *Teresa Iovino*, e per essolei alla *Casa Lagnè*, così in virtù della sostituzione ordinata da *Giulio Rum-*

---

(1) *Fol. 127. prim. vol.*

*Rummo*, come della promessa fatta *con-*  
*templatione matrimonii* da *D. France-*  
*sco*, il quale nei capitoli matrimoniali,  
 enunciando i beni, ch' ei prometteva  
 in dote, ebbe relazione all' Inventario.  
 Sicchè nel 1658. non dovea essere dimi-  
 nuito questo capitale, nè dovea essere  
 ridotto a soli ducati mille, come due anni  
 dopo ei dichiarò nelle liste da lui fatte  
 inferire nei codicilli: altrimenti, sep-  
 pur egli avea la scienza di tal perdita,  
 o deteriorazione in tempo dei capitoli  
 matrimoniali, e volle occultarla, non  
 potrà niuno mai iscusarlo di dolo: co-  
 me colui, il quale, come promissore  
 della dote, doveva senza fallo manife-  
 stare all' altro contraente una sì confi-  
 derevole perdita. Ma siccome questa,  
 se fosse stata nota a *D. Carlo Lagnì*,  
 avrebbegli senza fallo impedito quel no-  
 bile parentado; così sarà nostra cura il  
 dimostrare, che *Francesco Rummo* per  
 mera colpa non volle ricuperare quel  
 capitale a tempo debito: e non senza  
*dolo malo* ne volle nei capitoli matri-  
 moniali occultarne la perdita. E per-  
 ciò si mostrerà ragionevole, e ben fon-  
 data l' istanza del Duca Lagnì, che sic-  
 come si trova diviso tra lui, ed i PP.  
 dell' Oratorio il solo capitale di ducati  
 3000.

3000. sull' Arrendamento del grano a rotolo, così debba l' eredità di *Francesco* rifarli la metà dei ducati 12000. coi suoi decorfi interessi *a die mortis* dello stesso *Francesco*.

XLIX. *Diego Pascale* debitore di ducati 11000. di capitale, e duc. 4000. di terze decorse dopo la morte di *Giulio Rummo*, seguìto a vivere fino all' anno 1656. Era egli pubblico negoziante, talchè fino agli ultimi anni di sua vita furono da lui immesse considerevoli quantità di ogli, ed altri generi; come apparisce dai documenti esibiti della Dogana di questa Capitale (1). Fu egli fino all' ultimo di sua vita Procuratore *ad exigendum* del Marchese di Petrizzo *D. Diego Marincola* (2). Maritò anche nell' anno 1646. Costanza Pascale sua figlia, e le assegnò in dote 2866. ducati (3). Tutte le sopraccennate cose manifestano ad evidenza, che *Diego Pascale* mentre visse era solvente, e non era

---

(1) Vedi fol. 213., & a t. 215. 216. e 217. a 219. e 227. *secundi vol.*

(2) Vedi fol. 213. a t. a 215., & a t. *secundi vol.*

(3) Fol. 196. a 205. *secundi vol.*

era decotto. Vissè niente meno che sedici anni dopo la morte di *Giulio*. Dunque, se *Francesco Rummo* che era l'erede gravato, e nel tempo stesso esecutore testamentario, non volle esigere nè le terze decorse fino alla morte del Padre, nè pensò di ricuperare il capitale, il dovè fare senza fallo per far cosa grata a *Diego Pascale* suo zio materno, per usar condiscendenza verso di lui, e per non far utile alla sostituzione. Egli siccome poteva disporre della metà dell'eredità di *Giulio* a suo talento; così essendo gravato nell'altra metà, era del pari tenuto ad invigilarvi, come sono i Tutori, e gli Amministratori della cosa altrui. Se il Tutore non convenga i debitori, e perciò divengano meno idonei, egli è tenuto del suo. E' chiaro il Testo di *Paolo*: *Si Tutor constitutus, quos invenerit, debitores non convenerit, ac per hoc minus idonei efficiantur: vel intra sex primos menses pupillares pecunias non collocaverit: ipse in debitam pecuniam, & in usuras eius pecuniae, quam non foeneravit, convenitur* (1) Al Tutore,

e

---

(1) L. 15. De da ministr., & peric. Tut.

e al Curatore è confidata la roba del pupillo, e del minore del pari che all'erede gravato è confidata la roba, che si dee tramandare ai futuri chiamati. Sicchè *D. Francesco Rummo* erede gravato nella metà dell' eredità; *quem invenit debitorem non convenit*, e 'l debitore è perciò divenuto meno idoneo, e solvente: farà dunque egli convenuto *in debitam pecuniam*.

L. Ma per avventura, quì si ripiglia dai RR PP. dell' Oratorio, che *Francesco Rummo* se fu negligente in vita di *Diego Pascale*, non lo fu in morte; perciocchè egli ricuperò il capitale di ducati 3000. sull'arrendamento del grano a rotolo. Ma ecco come andò la faccenda. Già, come si è detto, l'erede gravato per sedici anni fu tutto indolenza. Nel mese poi di Ottobre del 1656. morì *Diego Pascale ab intestato*. *Giuseppe* suo figlio si spedì il preambolo *cum beneficio legis, & Inventarii*. A' 23. di quel mese fu personalmente notificato *Francesco Rummo* ad intervenire nella confezione dell' Inventario come il principale Creditore ereditario (1), e con lui furono soltan-

to

---

(1) Vedi fol. 209. a. t. secundi vol.

to notificati **Giovanna Pascale**, e **Bartolommeo Gaudioso** coniugi, i quali doveano conseguire per resto di dote ducati 750. che è il solo debito che da **Giuseppe** si enuncia nell' Inventario, senza farsi menzione, nè di altri debiti, nè del massimo debito contratto con **Giulio Rummo** (1). Nel dì 24. Ottobre destinato a tal atto non comparve **Fran- cesco**, nè posto che fosse legittimamente impedito vi spedì alcuno in suo nome (2).

Sic-

(1) Vedi fol. 209. a t., e 211. a t. secundi vol.

(2) Il documento è negli Atti fol. 208. a 212. secundi vol. si ponga mente alle seguenti parole, che si leggono nel fol. 209. a t. Die 23. di Ottobre 1656. *Napoli, Nufrio della Valle portiere di Vicaria* ò notificato la Signora *Giovanna Pascale personaliter*, il Dottor *Francesco Rummo personaliter*, il Sig. *Bartolommeo Gaudioso domi*, e datoli la nota della Banca.

*Ad quod, & quam bannum, & citationem modo, ut supra, publicatum, & factum hodie praedicto die, & hora in loco praedicto personaliter nos consulimus, in quo comparere debeant praeten-*

Sicchè in presenza soltanto di due Testimonj fece l'atto dell' adizione, ed esibì una lista dei beni, ch' ei disse, essere dell' eredità paterna (1). Or si potrà mai dire scusabile una sì palpabile negligenza di *Francesco Rummo*? Per sedici anni continui non pensa ad un sì grave interesse: e non ci pensa nè anche in morte del debitore? Dovea pur egli in questa circostanza almeno esser pronto, e sollecito a vedere, e riconoscere, che non si commettesse frode nell' Inventario; che non si occultasse il denaro contante troppo facile a sottrarsi nei casi somiglianti; tanto

---

*tendentes forsan habere ius, & actionem super bonis, & haereditate praedictis, & nobis ibidem expectantibus, & moram trabentibus, & facientibus hora, & loco praedictis, si forsan aliqui venirent, qui praetenderent, seu allegarent aliquid ius habere super bonis, & haereditate praedictis, & quia nemo comparuit, & cum hora iam statuta sit elapsa, facta debita mora, praedictus Ioseph volens procedere &c.*

(1) Fol. 210. secundi vol.

to più che si trattava dell' eredità di un pubblico Negoziante : dovea in tal caso praticar tutte le più diligenti precauzioni , per far saldo il capitale dell' eredità di suo Padre : dovea farsi esibire i beni inventariati , e non dar luogo ai creditori posteriori . Ma egli non se ne curò affatto , e con una trascuraggine senza esempio tutto avea derelitto . Ma vi è di più . Non solo non ci pensò egli nè in vita , nè in morte del debitore ; che anzi se passare più di un anno dopo la morte di *Diego Pascale* , senza gravarsi di un tal pensiero : dimanierachè è cosa certamente strana , ma vera , che se non veniva in mente a Giuseppe Pascale erede di *Diego* di assegnarli quel capitale sull' arrendamento del grano a rotolo : sarebbe pur oggi l' eredità defraudata di questo misero avanzo .

LI. Ed in vero Giuseppe Pascale in assenza di *Francesco* ai 20. Ottobre del 1657. gli cedè il capitale di duc. 3000. in parte del credito di duc. 11. m. che esso *Francesco* dovea conseguire . Ed il Notaio che stipulò l' istromento di cessione fece la parte di *accettante* in luogo dell' assente credito-

re (1). *D. Francesco* un mese dopo una tal cessione, perchè forse a caso n'ebbe notizia, si risvegliò per un momento,

---

(1) Ecco le parole della fede fatane dal Notaio, in quale fu esibita da *Francesco Rummo* in Vicaria per ispedirsi l'intestazione, e si legge nel fol. 139. 2. vol. : *Die decima quarta Novembris millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo Neapoli per Doctorem Franciscum Rummo principalem : Moncellus Actuarius .*

*Fidem facio Ego infra scriptus Notarius Petrus Paulus Cutignola de Neapoli , qualiter sub die vigesima mensis Octobris millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo Neapoli Ioseph Pascale filius , & haeres , ut dixit , cum beneficio legis , & inventarii q. Didaci Pascale , mediante decreto praeambuli M. C. Vicariae in Banca . . . . ut dixit , asseruit praesente me Notario publico interveniente nomine U. I. Doctoris Francisci Rummo absentis , & in partem crediti ducatorum undecim mille per dictum Franciscum consequendorum a dicto q. Didaco virtute instrumenti manu q. Notarii Martii de Crife in an-*

to da quel letargo, ov' erasi abbandonato, e nel dì 19. Novembre di quell' anno 1637 comparve in Vicaria, enunciò la cessione fattagli, ne chiese, e ne ottenne l' intestazione. Or in questo atto almeno fece pur egli alcuna riserva, o protesta? Nè in questo, nè in tutti gli atti precedenti, nè prima nè dopo, nè per il corso di venti anni, quanti sopravvisse al Padre, c' impiegò alcuna cura, o pensiero. Or si potrà mai immaginare; che possa darsi negligenza, o colpa di questa maggiore, o più grave, o più lata? Il danaro era in mano di un Negoziante: i decorosi interessi nel 1640. erano fino a duc. 4000. Il debitore finchè visse, seguì a mercatantare, ed era solvente: venne a morte, ed il creditore dorme. E noti-

F 2

ficato

---

*no 1632. pro causa in eo contenta, libere cessit haereditario dicto nomine praedicto Francisco absentis, & mihi pro eo praesentis ducatos septem pro mense, eosdemet per dictum Ioseph dicto nomine consequendos super Gabella grani ad rotulum cum capitali ducatorum trium mille virtute cautelarum, & provisionum, quibus relatio habeatur &c.*

ficato personalmente dall' erede per la confezione dell' Inventario, non c' interviene: non commette ad altri la chiesta assistenza: non si fa esibire i beni inventariati: non fa niun altra diligenza: non si protesta: non fa almeno in apparenza alcun' atto, che lo discolpi? Tutto egli lascia perire; tutto a danno della sostituzione; tutto in pregiudizio di quella *Teresa Iovino*, cui volle impalmare ad un Patrizio.

LII. Ma ci dicano un poco i RR. PP. dell' Oratorio, *Francesco Rummo* allor quando nel 1658. a *D. Carlo Lagni* promise in dote l' intiera metà dell' eredità di suo padre, e ne promise pur anche l' evizione, era pur egli consapevole, che l' eredità di *Diego Pascale* era solvente, o pur l' ignorava? Se ne aveva la scienza, a che assegnargli la metà dell' eredità, e con essa gli ann. duc. 880. pel capitale di duc. 11000., ch' ei nell' Inventario descrisse; che egli per *maggior dilucidazione* volle averfi a quello relazione; e ch' ei volle, che si fosse inserito nei capitoli matrimoniali? Dunque, se ne avea la scienza, volle assolutamente ingannare, e si fa reo di quel detestabile *dolo malo*, che presuppоста la scienza, non potrà mai  
isfug-

isfuggire. Che se poi si dicesse, che pur egli nel 1658. ignorava tuttavia, che l' eredità di *Diego* non era solvente; in tal caso come mai potrà iscusarsi di una colpa piucchè lata, che al dolo si uguaglia? Imperciocchè dopo la solenne promessa fatta *contemplatione matrimonii* dell' intiera metà dell' eredità di *Giulio*, e per essa della metà degli ann. duc. 880., e dopo la vendita fatta della dote a *D. Carlo Lagnè*, che gli costò sì caro prezzo, consistente non solo nei pesi del matrimonio, che nella notabile disparità dei natali (1): dovea senza alcun fallo esser più che mai sollecito per far sicura, e certa la promessa dote, se non volea lasciare la sua eredità obbligata al rifacimento, e soggettare a gravi litigj, ed a mille dispendj la tradita Casa *Lagnè*. Or secondo i principj della nostra Giurisprudenza: *Is, qui actionem habet ad rem recuperandam, rem ipsam habere videtur* (2), sul fondamento, che chiunque faccia

F 3

uso :

(1) Vedi *sop. num. . . .*

(2) *L. 15. D. de reg. iur. L. 52. D. de adquir. rer. dom. L. 143. D. de verb. sign.*

uso a tempo debito dell' azione, come di un mezzo sicuro a ricuperare la cosa, la cosa istessa, senza fallo, ricupera: egli senza dubbio fora lo stesso lasciare sotto ai proprj occhi perire la roba, che il non far uso dell' azione, che è il mezzo legale a ricuperarla: imperciocchè ove non si promuova l' azione a tempo debito, e si trascuri un tal mezzo, vale lo stesso, che guardare con indolenza, che la sua cosa perisca nelle altrui mani: essendo pari la colpa il far perire la cosa nelle proprie mani, che nelle altrui. *Francesco Rummo* finchè visse *Diego Pascale* suo zio materno, stimò bene per condiscendenza di non obbligarlo alla restituzione del capitale: in morte di costui stimò meglio per indolenza di non far uso della sua azione: in somma lasciava perire sì l' azione, che la roba ereditaria. I creditori posteriori di *Diego Pascale* astrarono l' erede per le vie giudicarie; volevano l' esibizione dei beni inventariati; e questi per non venire ad un tal atto, soddisfecce i creditori; pagò nel 1662. il residuo del debito al Duca di *Petrizzo D. Salvatore Marincola*, ascendente a duc. 300., e si disse a saldo, e complimento di tutti i conti passati, per

per causa di qualsivisa negoziazione di feta, o altro infino alla giornata della morte di Diego suo padre (1); pagò nel 1658. tutti i diritti della Dogana degli ogli da suo padre immessi (2): pagò nel 1662. duc. 300. a *Bartolomeo Gaudiofo* suo cognato per convenzione del resto delle doti di *Costanza Pascale* sua sorella (3): e perchè prima convenuto pagò altri debiti (4). Anzi nel 1666. pagò a *Grazia Pappalardo* duc. 35. a saldo dei decorfi pel capitale di duc. 200.; e nel 1674. fece altro pagamento alla stessa *Pappalardo* per causa del suddetto capitale (5). Sicchè in ogni

F 4

qua-

(1) *Fol. 215. 2. volum.*

(2) *Fol. 216. e seg. 2. vol.*

(3) *Fol. 219. 2. volum.*

(4) *Fol. 212. e 213. 2. volum.*

(5) Il documento si legge nel *fol. 212. 2. vol. 1666. ai 27. Agosto. A Giuseppe Pascale duc. 35. e per esso a Grazia Pappalardo, dice ce li paga come erede del q. Diego Pascale suo Padre cum beneficio legis, & Inventarii, e dei suoi proprj denari, per saldo di tutte le terze decorse, e decorrende per tutto il 28. di Marzo prossimo passato*  
1666.

qualunque maniera si rivolga un tal punto, sempremai l' eredità di *Francesco*, il quale non volle esigere a tempo debito il capitale, è tenuta al rifacimento così della metà del suddetto capitale una coi suoi decorfi *a die mortis* di *Francesco*, come della metà dei duc. 4000. di terze arretrate, che erano dovuti all' eredità di Giulio nel 1640., di cui anche si dovrà l' interesse legale a prò della casa *Lagnè* dal medesimo dì della morte dello stesso *Francesco*.

LIII. E qui non è fuor di luogo l' accennare alcuna cosa su di questi ducati 4000. di terze decorse; dappoichè quantunque per le sopraccennate ragioni l' eredità di *Francesco* è assolutamente tenuta al rifacimento così della metà del capitale, come della metà dei  
pre-

---

1666. per causa degli ann. duc. 16. che per capitale di duc. 220. se gli devono tanto dal detto q. Diego suo Padre, quanto dai q. Gio. Domenico, ed Aniello Pascale in solidum in virtù d' istromento, al quale si abbia &c. con che se l' intendono riserbate le ragioni contro l' eredità, e beni dei suddetti altri in solidum obbligati.

predetti ducati 4000. di terze: anche sul presupposto, che *Francesco Rummo* mentre visse, niuna somma avesse esatto in conto dei suddetti 4000. duc. di terze attrassate: pur nondimeno per quanto è stato lecito l'indagare le cose accadute da un secolo, e più a questa parte, vi son documenti, che *Diego Pascale* pagò varie somme, mentre visse, a *Francesco Rummo* suo nipote, come apparisce da partite dei Banchi: cioè ai 30. Luglio 1641. duc. 300.: al dì 11. Aprile 1643. duc. 500. ed ai 9. Maggio 1644. duc. 100. (1). Questi pagamenti quantunque sianfi fatti per altrettanti; pur nondimeno tale era l'usanza dei negozianti di quei tempi; ove la mala fede non avea poste sì alte radici, come a dì nostri. Anzi in alcuni luoghi del Regno tra i Negozianti ancor si serba un tal costume (2). Oltrechè per lo più i pagamenti si faceva-

F 5 . . . . . no

(1) Vedi fol. 135. e 136. 2. volum.

(2) Vedi gli Atti della causa tra Bonifacio Messina, e Diego Parisio di Bagnara nel S. C. presso lo Scrivano N. N. Commissario il Regio Consigliere D. Gio. di Alessandro . . . . .

no in contanti: e val per tutti la prova, che ne porge lo stesso *Giulio Rummo*, il quale quantunque avesse pagati duc. sei mila per il Banco di S. Giacomo a *Diego Pascale*, pur gli diè in contanti a complimento dei duc. 11000. duemila duc. in tante doppie d'oro, e tremila in argento, siccome in quello strumento di mutuo fu dichiarato (1). Or egli è da presumersi, che così i sopraccennati duc. 900. furono pagati da *Diego Pascale* a conto delle terze decorse, come in contanti, o in altro modo il residuo dei decorfi 4000. duc. E tanto più prende vigore una tal presunzione, quanto egli è certo, che *Francesco Rummo* allor quando chiese alla Vicaria l'interstazione del capitale dei duc. 3000. sopra all' arrendamento del grano a rotolo; non fè alcuna parola di terze decorse, ch' ei dovea conseguire, ed i duc. 3000. da lui si ricevettero in conto del capitale dei duc. 11000. senza far menzione nè poco nè punto dei duc. 4000. decorfi già fino alla morte del Padre. Venne adunque con ciò a confessare di aver egli ricevuti i duc.

4000.

---

(1) Vedi fol. 138. 2. vol.

4000. decorfi, ove in conto del capitale si ricevè soltanto i duc. tre mila: chi poi non fa, che l'erede gravato, il quale dee la roba soggetta, e vincolata, come roba altrui governare a similitudine del Curatore, e di ogni altro Amministratore, è del pari tenuto a rifare del suo quel che, o per incuria, o per compiacere al debitore, o per far danno alla sostituzione, o per ogni altra causa à fatto perirè, o pure col fatto proprio in ogni altra maniera à deteriorata la condizione dei chiamati? Il che indubitatamente è avvenuto nel caso presente, ove la notoria indolenza, o colpa, o dolo del creditore in ogni qualunque aspetto che si rivolga, maravigliosamente campeggia.

F 6

CA.

## C A P O    I I I .

Nel quale si dee esaminare a tenore del IV. Capo della Convenzione, se *D. Francesco Rummo* poteva disporre della metà dei beni antichi siti nel distretto di questa Città, per i quali a tenore delle leggi patrie debbono succedere i più prossimi venienti *ab intestato*.

LIII. **S**Uccede il terzo punto non meno grave, ed importante, che i precedenti non sono, la di cui decisione fu nella Convenzione del 1660. riservata al S. C.; dappoichè siccome si pretese da *D. Carlo Lagni*, che *D. Francesco Rummo*, il quale passò allo stato Ecclesiastico nel 1660., come si è narrato a suo luogo, non poteva disporre della metà dei beni antichi posti nel distretto di questa Capitale; così un tale

articolo non si volle tra le parti concordare, ma si rimise al Magistrato.

LIV. A dilucidare l'argomento, che in questo Capo si propone, due cose principalmente converrà esaminare; la prima, se i Cherici siano soggetti alle Leggi, e Consuetudini patrie: e la seconda, se fingendosi dubbio ( lo che è assurdo ) il proposto articolo, si debba dal Magistrato nelle circostanze della successione di cui trattiamo, anzi quello risolvere a prò della Casa Lagni, che dei Padri dell' Oratorio. Sicchè farà ben fatto in due paragrafi partire il proposto argomento. Nel primo si manifesterà da qual fonte sia derivata la dannevole opinione di taluni Forensi, i quali hanno erroneamente supposto, che i Cherici non debbano essere soggetti alle leggi, e consuetudini patrie; e si farà parimente conoscere, che la contraria, e vera opinione sia del tutto consentanea, ed uniforme al sistema fondamentale della Civile Società, ed alla sua nativa ed immutabile costituzione, alla legge invariabile dello Stato, al dritto individuo ed inabdicabile della Sovranità, ed all'Ordine pubblico. E nel secondo paragrafo si verrà con ispezialità trattare, se la consuetudine della Città di

Na-

Napoli. *Et si Testator al tit. de success. morientis sine filiis* debba affolutamente legare i Cherici, ed i beni loro: e nel tempo medesimo si faran presenti alcune particolari circostanze, che nella presente controversia concorrono, onde il Magistrato viepiù persuaso rimanga, che D. Francesco Rummo non poteva disporre della metà dei beni antichi a prò dei Padri dell' Oratorio; e che questa metà appartenga senza alcun fallo *ex providentia legis* agli eredi *ab intestato*, o sia alla Casa Lagù.

§. I.

*Si dimostra, che i Cherici siano soggetti alle leggi, e consuetudini patrie.*

LV. **Q**Uella voce, che nutrita nel seno dell' ignoranza si proferì un tempo, che i Cherici non siano legati dalle patrie leggi, e statuti del pari, che gli altri Cittadini, produce oramai al buon senso tal dissonanza, e sconcerto, che scompone del tutto la bella idea dell' armonia civile, e di quel

Ccc.

Corpo politico, che consiste nella perfetta unione di tutti i membri col Capo. Non v'è chi a dì nostri non sappia, o che non abbia inteso dire, che la Chiesa è nello Stato, e non già lo Stato nella Chiesa (1); e che i Chericici siccome nascono Cittadini, così tali nel Chericato perdurano. Ed in vero questo sistema è tutto salutare, e Divino, come prodotto dalla ragion naturale, e conservato dal dritto delle genti, e più volte insegnato e dalla bocca, e dalle opere del Divin Redentore, che soggiacque alle leggi del Principato: e queste inculcò ai suoi Discepoli: e poi per mezzo dell' Apostolo fece promulgare alle Nazioni: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: e con tali termini volle indi far disegnare la Potestà temporale, che dipende immediatamente da Dio: *qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: non enim sine causa gladium portat, Dei enim Minister est* (2).

LVI. Questa massima fondamentale su di cui è stabilito, come in ferma base

---

(1) *Optat. Milev. lib. 3.*

(2) *Ad Rom. XIII.*

basse, tutto il potere civile, con quanta gelosia, e custodia si debba conservare e difendere, non v'è niuno, che no'l conosca; anzi siccome è intollerabile assurdo il contrario opinare, che scinde l'unità inseparabile del corpo politico, e 'l rende del tutto mostruoso, e deforme, ove, come in questo caso addiviene, non dovessero i vincoli, ed i legami, quali sono le leggi, e le consuetudini, unire insieme tutti i membri dello Stato al loro capo politico, onde ne forge la vicendevoles, e proporzionata uguaglianza tra tutti i Cittadini; così è preciso dovere del Magistrato di annullare, e distruggere ogni pestifero veleno, che bevettero nei tempi infelici alcuni poco avveduti Scrittori, i quali il propinarono ai Posterì, in grave pregiudizio, e detrimento della Maestà dell'Impero, e della nativa sua costituzione.

LVII. Ma acciocchè si conosca ad evidenza, come siasi da taluni nel nostro Foro introdotta, e da qual fonte derivi una massima sì pestifera, e sì nemica allo stato, convenevole cosa è di contemplarne l'origine, e senza andar divagando in generale, si proporrà da noi colla chiesta brevità lo stato della  
pre-

presente quistione, e sul particolare ragionando, si mostrerà più che bisogno non è, la necessità, e congruenza di doverli assolutamente i Chierici considerare come soggetti alle patrie Consuetudini legittimamente dalla Sovrana potestà approvate.

LVIII. Egli è da sapersi, che siccome la nostra Napoli (ponendo da banda le antiche, ma oscure ricerche) fu nella sua origine una Greca Colonia, e poi divenne Città federata del Popolo Romano, fu dipoi per alcun tempo subordinata ai Goti, e passò indi sotto la dipendenza del Greco Romano Imperio; così nel XII. Secolo, come venne in potere del vittorioso Re Ruggiero, e seguì sotto il dominio dei successori Re Normandi, e Svevi, finalmente dopo divisa l'una, e l'altra Sicilia intorno la fine del XIII. Secolo sotto il secondo Re Carlo di Angiò divenne illustre Capitale del nostro Regno.

LIX. Oltre le leggi comuni, e le municipali promulgate, godea ella il vantaggio del pari, che le altre cospicue Città d'Italia, di conservare le sue Consuetudini; e siccome in quel Secolo per l'introdotta nuova forma di governo, pensarono le Città d'Italia di rac-

corre

corre in iscritto le loro lodevoli usanze, e particolari statuti, secondochè avverte il celebre Lodovico Antonio Muratori in una delle sue dissertazioni delle antichità Italiane (1): così era oramai tempo, che la Città di Napoli ancor pensasse a conservare le sue. Ed in ciò fu ella più fortunata delle altre; imperciocchè vi concorse con ispecial cura lo stesso Sovrano, il quale in sentendo i gravi sconcerti, che vi erano tra i Cittadini litiganti per la varietà grande, e discordanza delle Consuetudini Napolitane, stimò nell' anno 1306. darvi providamente riparo con perpetuo, e salutare stabilimento.

LX. In sul principio comandò a *Filippo Minutolo* Arcivescovo di Napoli che coll'assistenza di dodici altri peritissimi del diritto patrio, raccogliesse le Consuetudini Napolitane. Indi fece quelle esaminare dal famoso Bartolommeo di Capua, Luogoteta, e Protonorio del Regno, e poi colla Sovrana autorità approvando quelle, che stimò utili, e ragionevoli, e le altre annullando, diè loro forza di legge, e facendole

---

(1) Vedi la *dissert.* 22.

le ridotte in iscritto pubblicare, vietò ai contendenti con sovrana sanzione di poterne altre allegare; facendole finalmente nell' Archivio registrare della sua Regia Corte. Quanto si è da noi accennato assai ben si raccoglie dal proemio del Re Carlo alle Consuetudini Napoletane.

LXI. Ma è tempo ormai di rilevare da un tal proemio, qual sia stata la mente del Sovrano, se abbia, o no voluto obbligare i Cherici alle Consuetudini patrie. Egli il Re Carlo in sul principio comincia ad esagerare quanto sia utile, anzi necessario alla conservazione del Principato la giustizia, e la verità. Questa verità, da lui si dice, che sia una parte annessa alla giustizia, che sia perfettamente uguale la condizione dei Cittadini, senza predilezione di persona, e senza introdurvi varietà, o differenze, colle seguenti parole: *Et dum sicut pars annexa iustitiae, AEQUALITATEM QUANDAM IN REBUS CONSTITUIT, & adaequat, signa rebus existentibus circa ipsam, invenitur magna & prae omnibus fortior: PERSONAS NON ACCIPIT, NEC DIFFERENTIAS INTRODUCIT*. Indi soggiunge, che tali sentimenti gli erano stati sempre fissi innanzi agli occhi,

aven-

avendo specialmente procurato di rintracciare tutti i mezzi, onde avesse potuto conservare la verità, ed allontanare la menzogna. E che perciò avendo spesso inteso le gravi querele dei Napoletani per l' incerta varietà delle loro Consuetudini, da cui ne sorgeano infiniti litigj, e dissensioni, stimò ben fatto di ordinarne la compilazione ai mentovati Soggetti. Furono in fatti quelle già ridotte in iscritto, presentate al suo Trono per attenderne l' emenda, o la Sovrana approvazione, siccome si raccoglie dalle seguenti parole: *Praefatis autem consuetudinibus in scriptura redactis, secundum praemissi mandati nostri tenorem, & formam per illud traditam, pari voto, & communi consensu Universitatis eiusdem, praesentatae sunt nostro conspectui per nostrum corrigendae, ac declarandae iudicium, & per auctoritatem approbationis nostrae obnixius roborandae.* E dopo ciò immediatamente soggiugne le seguenti parole: *Quarum serie diligenter inspecta, earumque sensu examinata, proviso, QUIA IN ILLIS INVENIMUS COMMUNEM CONCORDIAM CIVIUM, & rationis approbandae censuram, & detractis aliquibus, quibusdam per declarationem*

con.

*congruam additis, eas per Bartholomaeum de Capua Militem Logothetam, & Prothonotarium Regni Siciliae in stylo dictaminis eorundem civium, ut magis proprie illarum usualia verba remaneant, in praesenti volumine sub titulo approbationis nostrae praevisas redigi fecimus.* Qui si ponga mente alle descritte parole, *quia in illis invenimus COMMUNEM CONCORDIAM CIVIUM*, le quali mostrano chiaramente, che se i Cherici discordavano dai laici, e formavano due popoli diversi, come poi scioccamente scrissero alcuni, secondochè a suo luogo diremo, non si farebbe potuto far uso dell' accennata espressione, qual' è quella, che il Re trovò nelle Consuetudini *COMMUNEM CONCORDIAM CIVIUM*. La Città è composta appunto di Cittadini e laici, e Cherici. Non si può chiamare *concordia comune*, ove vi fosse stata discordia tra i membri di un medesimo corpo politico.

LXII. E passando più oltre volle il Re Carlo, che avessero forza di legge in giudizio, e fuori, così nella Città di Napoli, come nel suo distretto, annullando tutte le altre Consuetudini, che non si eran fatte inserire, come non

ragionevoli , nè degne di approvazione .  
 Si notino le seguenti parole : *Per quod  
 auctoritatis nostrae comprobatae iudi-  
 cio in dicta Civitate Neapolis eiusque  
 districtu, in iudiciis, & extra iudicia  
 VIM LEGUM OBTINEANT, & robur  
 consuetudinum approbatarum, caeteris  
 usibus, seu consuetudinibus aliis non  
 insertis in praesenti volumine tanquam  
 minus rationalibus, & censuram non  
 habentibus aequitatis, de certa nostra  
 scientia cassatis, vacuatis, & annul-  
 latis omnino, ac cassis, vacuis, & nul-  
 lis penitus declaratis.*

LXIII. Succede poi la sanzione pe-  
 nale, e la cautela nel farsi trascrivere  
 le Consuetudini suddette nel registro  
 della Real Corte colle seguenti parole :  
*Ita ut si quis inventus fuerit tam pro-  
 cax, aut pertinax, qui consuetudinem  
 allegare praesumat, quae in praedicto  
 volumine non inveniatur inserta, ipso  
 iure sine sententia, unius librae auri  
 boni purissimi condemnatione plectatur,  
 cuius medietas Fiscus nostri compendiis  
 relicta, eiusdem Civitatis commodis ap-  
 plicetur. Pro certiori vero cautelae suf-  
 fragio consuetudines ipsas approbatio-  
 ne nostra vallatas in Archivio nostrae  
 Regalis Curiae transcribi fecimus, ibi  
 per-*

*perpetuo conservandas*. Le quali cose così essendo non dee porsi in dubbio, come niuno dei più rinomati nostri Dottori non ne à mai dubitato, che queste Consuetudini dal Re Carlo approvate, abbian forza di legge. Il celebre Presidente de Franchis con molti altri, e più antichi, e più moderni Commentatori colla sentenza del Napodano istesso sostiene, che quelle siano *leggi particolari* di questa Città, e che abbiano la stessa forza, ed autorità, che le altre *Regie Costituzioni*, per cui si possono bene da un caso all' altro estendere (1). Ecco la sue parole: *Et consuetudines Civitatis Neapolitanæ in Civitate prædicta sunt LEGES, ut dixit Napodanus in præf. 11. coll. vers. ex præmissis patet, quod se refert ad consuetudines si quis emit in vers. scientia, ubi idem dicit, & in consuetudinem si aliquam rem in prima gloss. ver. nec obstat dict. constit. dicit, quod consuetudo scripta dicitur IUS. Et fuerunt dictæ consuetudines approbatæ per Regem Carolum, ut dicit Napod. in consuetud. in bonis in vers. concessa, vers. & per Regem, & in consuetudine si*  
mu-

---

(1) *L. Sed & ea D. de legibus.*

*mulier consentiat in glos. in vers. super bonis, Minad. in repet. constit. Regni in aliquibus in secundo not. num. 97. vers. praeterea num. 85. dicit quod consuetudines Neapolitanae per approbationem Regiam obtinent eandem vim & auctoritatem, quam Regiae constitutiones, & allegat Napodan. in aliis locis (1).*

LXIV. Se adunque le Consuetudini Napoletane per la Regia approvazione, e sanzione *obtinent eandem vim, & auctoritatem, quam Regiae constitutiones*, ne seguita necessariamente, che siccome le generali leggi del Regno risguardano non meno i laici, che Cherici, così questa particolar legge della Città di Napoli, e suo distretto, dee di necessità sì gli uni, che gli altri obbligare. Ed invero la legislazione si tramanda dall' unico fonte della Sovranità: ed ove questa si uniforma alla comune concordia dei Cittadini senza alcuna eccezione di persona, e senza differenza, o varietà dei soggetti, non si potrà mai immaginare, come abbia potuto entrare in mente di taluni la  
mo-

---

(1) *De Francbis dec. f. 537. n. 11.*

mostruosa stranezza, che i Chericì non siano a quelle sottoposti. Questa opinione surse nella metà del XIV. Secolo, dappoichè prima di tal tempo non s'incontra vestigio alcuno, che i Chericì avessero ciò mai preteso, per cui l'accorto Pietro Giannone in parlando appunto della compilazione delle Consuetudini Napoletane scrisse così: *Nè a questi tempi erano entrati gli Ecclesiastici in quella pretesione, che fortemente sostennero da poi, di esser da quelle liberi, e sciolti* (1).

LXV. Ma ecco come, e da quali fonti surse una tale mostruosa opinione, il che non si è finora da altri, secondo che è a nostra notizia, osservato. Il celebre Sebastiano da Napoli denominato volgarmente Napodano, il quale fioriva nel XIV. Secolo, fu il primo commentatore, che abbiamo delle Consuetudini Napoletane. Questi vivea in una età, in cui campeggiava nel Foro il dritto Pontificio, e da questo anche male da lui interpretato trasse molti errori nel Foro. Promosse egli la quistio-

Tom. XXXVI,

G

ne

---

(1) Istoria civ. Tom. 3. lib. 21. Cap. ult.

ne, *an hae consuetudines ligent Ecclesias, Clericos, & eorum bona*: fa parola dell'affermativa opinione, ed egli medesimo in sul principio non lasciò di risolvere il dubbio proposto coll'affermativa sentenza, colle seguenti parole: **ET VIDETUR QUOD SIC**. Ma è graziosa la ragione, che ne adduce, dappoichè soggiunge, *quia Episcopus potest facere consuetudinem Ecclesiis, Clericis, & eorum bonis suae Dioecesis, cum habeat iurisdictionem, extra de consuetud. cap. cum consuetudinis, & notat Inno. eodem titulo in rub. (1)*. Questo Capitolo, ch'ei cita sotto il titolo *De consuetudine* è una Decretale di Onorio III. diretta al Capitolo di Parigi, nella quale si vieta, che il Capitolo senza il consenso del Vescovo mutar possa le Costituzioni, e le Consuetudini approvate della lor Chiesa, o indurre delle nuove.

LXVI. Or che à da fare la Decretale di Onorio III. col dubbio, che si propone il Napodano? Onorio III. non si sognò di dire, che per obbligare: i  
Che-

---

(1) *Napod. ad consuetud. Neapol. fol. 24. n. 29j.*

Cherici alle Consuetudini patrie, vi si richiegga il consenso del Vescovo. Ma siccome la Chiesa Cattedrale di Parigi avea, come anno le altre particolari Chiese, o Comunità Ecclesiastiche del Cristianesimo, alcuni particolari Statuti, e Consuetudini approvate, per regolare il servizio della Chiesa, le funzioni Ecclesiastiche, ed altre opere di pietà, e che non anno alcun rapporto con quelle, che sono i legami della vita, e società civile di succedere, o disporre dei beni: così non era permesso al Capitolo di Parigi senza consenso del Vescovo lasciare le antiche Costituzioni, e lodevoli usanze di quella particolar Chiesa, e non Città, ed introdurre le nuove. Come adunque può ricorrere il Napodano alla Decretale di Onorio, e da quella trarre la ragione, *quia Episcopus potest facere consuetudinem Ecclesis, Clericis, & eorum honoris suae Dioecesis, cum habeat iurisdictionem?* Oltrechè dov'è, che il Vescovo abbia mai giurisdizione di piantare una nuova Consuetudine alle Chiese, ai Cherici, ed ai beni di costoro? Chi non vede come si stravolge il senso, e si confonde miseramente l'un caso coll'altro? Lo Statuto della Chiesa

G 2

par-

particolare non à che fare con quello di una Città, in cui devono esser tutti i Cittadini concordi. Dovea adunque il Napodano, se volea addurre la vera ragione, far uso di quel che scrisse in altro luogo, ove egli diffinì la Città qual sia, con quelle parole: *Civitas est concursus hominum multitudo societatis vinculo adunata, & eodem iure vivendi*, e poi soggiunge, *Et Civitas non saxa, sed habitatores dicuntur* (1). E da questo ben fondato principio dovea trar ragione, che siccome la Città vien formata *societatis vinculo, & eodem iure vivendi*, così i Cherici, i quali sono compresi in questo corpo politico, e si devono considerare fra la natura degli uomini, e non tra i sassi, debbono di necessità esser legati alle patrie Consuetudini, *ut constet Civitas societatis vinculo, & eodem iure vivendi*.

LXVII. Ma il povero Napodano, il quale avea recata la strana ragione sulla mal intesa Decretale di Onorio III. dovè rompere in uno scoglio. Ed invero seguitando egli l'argomento, che si pro-

---

(1) *Napod. ad Consuet. Neapol. fol. 15. num. 175.*

propose, che il consenso del Vescovo era richiesto per legare i Chierici alle Consuetudini patrie, soggiugne, che l' Arcivescovo di Napoli vi acconsentì, come apparisce dal proemio del Re Carlo; dunque, conchiude, sono le Chiese, i Chierici, ed i loro beni a quelle obbligati: *Sed hic consentit* ( sono sue parole ) *ut hic patet, ergo ligantur.* Ma lo stesso Napodano, il quale non si era nè anche persuaso di questa sì ridicola ragione, che ei reca, egli medesimo confusamente, come sempre suole, la ributta con un'altra più che strana, e ridevole massima, cioè che i laici non hanno giurisdizione nei Chierici, e perciò non potè il Vescovo questi sottomettere alla Consuetudine dei Laici, non avendo essi giurisdizione nei Chierici; eccone le parole: *Sed respondeo quod ibi intervenit consensus Episcopi, & Capituli. Item ibi Episcopus tamquam caput principaliter consuetudinem imponebat, quod potest; cum habeat iurisdictionem in Clericis; sed Laici non habent iurisdictionem in Clericis: ergo non potest eos submittere consuetudini laicorum, non habentium iurisdictionem in Clericos. Item hic non consentit, ut induceret consuetudinem Clericis, sed Lai-*

*cis* (1). E proseguendo poi Napodano a rapportare le contrarie opinioni, massime di coloro, che sostenevano, *quod Abbates, Priores, & Clerici circa contractus subsunt consuetudini Terrae, nisi sit canonibus inimica, & nisi Ecclesia enormiter laedatur*; e degli altri che difendevano; *quod leges Laicorum Principum disponere possunt de Clericis*, **RATIONE BONORUM TEMPORALIUM** (2); e finalmente anche di coloro, i quali dicevano, *quod lex humana potest disponere super Ecclesiis, & Clericis, & eorum bonis privilegia conferendo* (3): stabilisce egli la sua opinione, comechè poi si contradica in altri luoghi, colle seguenti parole: **TENEO Igitur PRO VERITATE**, *quod Ecclesiae, Clerici, & eorum bona istis consuetudinibus non ligantur.*

LXVIII. Ma farà curioso l' esame delle ragioni, ch' egli ne adduce, per  
fer.

(1) *Napod. ad Consuet. Neap. pag. 24. num. 2 5.*

(2) *Ivi fol. 28. n. 297. e seq.*

(3) *Ivi fol. 37. n. 309.*

fermare questa sua opinione. Egli non ricorre già al dritto pubblico, che gli era ignoto; ma fa strano uso del dritto Romano, che gli è contrario: e principalmente si fonda sul dritto Pontificio, anche da lui pessimamente interpretato. Si faccia per tanto seria riflessione alle parole, che dopo a quel *TENEO PRO VERITATE* il Napodano immediatamente soggiugne, perchè ciascuno possa ravvisare qual sia la radice e 'l fondamento dell' opinione, che ei volle adottare contro l' avviso degli altri Dottori anche di quell' età: *Nam statutum* (sono sue parole) *Basilii quantumcumque in commodum, & favorem Ecclesiarum concessum de non alienandis rebus Ecclesiarum, fuit reprobatum, quia non a Sede Apostolica approbatum, cum PRINCIPALI SAECULARI obsequendi necessitas sit, non auctoritas Ecclesiis imperandi, extra de conf. Capit. Ecclesie S. Mariae.*

Qual è adunque lo Statuto di Basilio, di cui qui si parla? Da qual fonte è furta quella massima, che al Principe Secolare *obsequendi necessitas sit, non auctoritas Ecclesiis imperandi*? Vasto è il campo, che ci apre il Napodano per ismentire questa sua mostruosa asserzione, che aveasi ficcata nel cere-

bro, qual verità infallibile. Ma lasciando stare di farla deridere agli altri, gioverà soltanto accennare, se quello Statuto di Basilio, che egli cita, abbia che fare col proposto argomento. Di un tale Statuto si fa parola nel Cap. appunto *Ecclesia S. Mariae*, che si allega dal Napodano sotto il titolo *de Constitutionibus* delle Decretali Gregoriane. Autore di questo Capitolo fu Innocenzio, il quale direbbe la sua Decretale all' Abate, e Commenda di S. Silvestro posta nell' alma Città di Roma, di cui Basilio Corosone era stato Senatore, ed avea fatto lo Statuto di non doverli alienare i predj rustici, o urbani, o suppellettili delle Chiese. Or Papa Innocenzio III., e quel Papa, a cui riuscì la prima volta di farsi giurar fedeltà dal Popolo Romano, e dallo stesso Prefetto di Roma, il quale era prima destinato dall' Imperadore (1) diè fuori la seguente decisione: *Nos attendentes, quod Laicis ( etiam Religiosis ) super Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis, nulla*

---

(1) Vedi Anonimo *in vita Inn. II'* ap. *Carusium Bibliot. Sicul.*

*la sit tributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi: a quibus si quid motu proprio statutum fuerit, quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum & favorem, nullius firmitatis existit, nisi ab Ecclesiis fuerit approbatum; unde statutum Basilii de non alienandis praediis rusticis, vel urbanis, ministeriis, & ornamentis Ecclesiarum destinatis, illa reprobatum fuit potissima ratione, quod auctoritate non fuit Romani Pontificis roboratum.*

LXIX. Dalle recate parole della Decretale Innocenziana non si può nè punto, nè poco trarre quell' erronea conseguenza, che il Napodano ne trasse. Ivi si trattava dello statuto fatto in Roma, ove l' autorità Pontificia non estendeva ormai a tutto il potere temporale. Si trattava di uno Statuto fatto *super praediis rusticis, & urbanis, ministeriis, & ornamentis Ecclesiarum, &c* vale a dire sopra i beni meramente Ecclesiastici, e non già sopra i beni proprij, e patrimoniali dei Chierici, dai quali sì fatti beni si possedeano, non in qualità di Chierici, ma di Cittadini. Si trattava, che il Pontefice, ove disse, *quod Laicis ( etiam Religiosis ) super*

*Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, non comprese, nè potea comprendere i Sovrani, e la potestà Suprema del Principato, come erroneamente si commenta dal Napodano, con quelle parole, cum Principi saeculari obsequendi necessitas sit, non auctoritas Ecclesiis imperandi.* Si trattava, che il Papa in parlando dei Laici, anche Religiosi, e non già dei Principi, volle aver mira ai Sindici, Difensori, Avvocati dei Monasteri, di cui si parla nell'intera Decretale: o di altre persone Laiche, le quali non an diritto di far Statuti, ed introdurre novità, anche a prò delle Chiese (1). E finalmente si trattava, che in quanto alla polizia esteriore sulle Chiese, e persone Ecclesiastiche, dovea concorrere l'approvazione Pontificia intorno alla destinazione dei beni Ecclesiastici dello Stato Pontificio: e non già di quei beni, che fossero di natura laicale, di cui nella Decretale non si fa affatto parola. Sicchè

---

(1) Vedi l'intera Decretale nei registri d' Inn. III.

chè stando al vero senso di questo Capitolo d' Innocenzio III. , apparisce chiara la stranezza dell' interpretazione fattavi dal Napodano, il quale in vece della verità che andava cercando , vi trovò quel MENDACIO , che volle il Re Carlo II. d' Angiò nel suo proemio del tutto bandire dalla interpretazione delle Consuetudini Napoletane .

LXX. Oltrechè potea mai la potestà Pontificia imporre legge alcuna al Principato nelle cose mere temporali, come sono quelle, che si trattano nelle nostre patrie Consuetudini? Seppur egli promulgò in Roma quella sua Decretale; potea mai valerlene il Napodano come di una legge già male da lui intesa, per dismembrare i Chericici della Città di Napoli, ed i loro beni temporali dal corpo della società civile, e dai medesimi Statuti puramente civili, e patrij per la successione dei beni, e di quei beni non Ecclesiastici, ma puramente Laicali? E se finalmente volle il Napodano spogliare i Principi Secolari dell' autorità legislativa, e trarli nella misera condizione, e necessità di eseguire ciecamente le Pontificie disposizioni, come quelli, *quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi,*

*randi*, dovea almeno riflettere, che nel caso, che ei trattava, non avea luogo quell' *obsequendi necessitas* ad un Principe straniero, e non si trattava, che il Principe volea far uso dell'autorità di comandare alle Chiese, o ai Chierici, o ai loro beni sul punto di dogma, arrogandosi la potestà spirituale, ma sulla mera temporalità da Dio immediatamente commendata alla sola potestà temporale.

LXXI. Ma seguitiamo di grazia ad ascoltare le altre sconcezze di quell' infelice Commentatore, il quale vuole non altrimenti valido lo Statuto, se non sia approvato dalla Sede Apostolica. Ecco le sue parole: *Et cum est approbatum a Sede Apostolica VALET, tamquam a Sede Apostolica approbatum, non tamquam a LEGE HUMANA datum*, e qui cita il cap. *Auditis ff. de in integrum restit.* e poi soggiugne: *idem tenent DD. iuris civilis Cod. quae sit longa consuetudo in l. fin., quia sunt DUO POPULI, Clericorum, & Laicorum, quod patet, quia duos habent Iudices, ergo non tenentur lege alterius, ut ff. de offic. Asses. l. si eadem Provincia, cum nihil habeant commune cum actibus plebis C. de Sacros. Eccle-*

*sis L. placet.* Or chi non dee compiangere la miseria dei tempi, allorquando si smaltiva, che non può valere lo Statuto *datum a lege humana*, e che i Laici, ed i Chierici *erant duo populi*, e che questi *non tenentur lege alterius*, e che finalmente *nihil habent commune cum actibus plebis*; e tuttociò smaltiva il nostro Napodano allegando testi, i quali non an mica che fare col proposto argomento, anzi sono apertamente contrarj, come quì a poco faremo vedere.

LXXII. Intanto fa mestieri, che si abbia presente, che cosa sia la Chiesa, e che cosa sia la Città, lo Stato, o un Regno. La Chiesa ove si considera, come un corpo mistico, per rapporto al Figlio di Dio, di cui è Sposa, secondo il linguaggio dei PP., è un' assemblea dei fedeli, uniti con una medesima fede, e sotto un Capo spirituale, per travagliare insieme alla gloria di Dio, e ciascuno alla sua particolar salute; ed in questo senso la Chiesa, la quale è la prima nell'ordine soprannaturale, ed è la più considerabile in eccellenza, ed in dignità, come corpo mistico, e sacro (1), comprende tutti i fedeli, e  
Che-

---

(1) *Traité de l'autorité des Rois.*

Cherici, e Laici. La Città poi, o un Regno, o Repubblica, è un' assemblea di famiglie di popoli uniti colle medesime leggi, e sotto un medesimo Capo temporale, per contribuire insieme alla conservazione dello Stato, ed alla tranquillità pubblica, e comprende nell'ordine naturale, e Laici, e Cherici. I Cherici sono una nobil parte del popolo fedele, o sia della Chiesa, di cui sono Ministri; e nell'ordine soprannaturale, e divino la Chiesa à tutto il potere spirituale relativo alla nostra salutariferà credenza, ed alla salute delle anime. Ma nell'ordine naturale, e nella temporalità la Chiesa è nello Stato, ed i suoi Ministri, o siano Cherici, sono una parte del corpo politico, il cui Capo avendo immediatamente da Dio il potere temporale, non è Capo di due popoli, ma di un popolo solo composto di Cherici, e Laici, i quali *VINCULO SOCIETATIS, ET EODEM IURE VIVENDI* l'unità ne compongono. E siccome traggono i Cherici dalla Società tutti gli effetti civili, purchè in alcune cose non abbiano ottenuto dalla Suprema Potestà civile, la quale è la prima nell'ordine naturale, speciali privilegi, che gli faccia esenti: così sarebbe intollerabile assurdo, che taluno tostochè

stochè Cherico divenisse, si dismembrasse dal Corpo politico, per formare cogli altri Cherici nello stesso ordine naturale un altro Corpo, o sia popolo indipendente dall' originario, e nativo, non che di un Regno stabilirvi due Regni, ma nel medesimo Regno un altro incompatibile Regno formarvi del tutto sciolto, ed indipendente dal primo.

LXXIII. Questa sì bella distinzione delle due Potestà, Spirituale, e Temporale, produce di necessità una conseguenza infallibile, che siccome tutti i fedeli nell' ordine soprannaturale sono sottoposti alla potestà spirituale; così tutti gli uomini componenti un Corpo politico sono sottoposti senza veruna eccezione di persona alla potestà temporale, e l' una, e l' altra deriva immediatamente da Dio, per cui l' Apostolo dopo quelle parole *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, soggiugne, *non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt ipsi, sibi damnationem acquirunt.* I Padri della Chiesa, ed i Sommi Pontefici anno autorizzata questa verità. S. Ambrogio a quelle parole di Nostro Signore, *quis me constituit*

*tuit Iudicem, aut divisorem super vos, scribbe così bene terrena declinat, qui propter caelestia tantum descenderat, nec dignatur Iudex esse litium, & arbitrer facultatum.* E S. Bonaventura commentando lo stesso luogo, disse: *Quia Deus miserat eum ad spiritualia communicanda, ideo descendere recusabat ad temporalia dividenda.* Il Principe degli Apostoli scrisse in questa guisa: *Subiecti estote omni humanae creaturae propter Deum, sive Regi, quasi praecellenti, sive Ducibus, tamquam a Deo missis, quia sic est voluntas Dei.* Ed in altro luogo così parlò ai suoi fratelli: *pascite, qui in vobis est gregem Dei, non coacte, sed spontanee, secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Clericis, sed forma facti gregis ex animo.* Su di che S. Bernardo così scrisse a Papa Eugenio III., ricordandogli i limiti della sua autorità: *Nec enim tibi ille Petrus dare, quod non habuit, potuit; quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem scilicet super Ecclesiis, numquid dominationem? Audi ipsum: non dominantes, ait, in Clero, sed forma facti gregis ex animo; & ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate,*

vox

*vox Domini est in Evangelio: Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic. Placuit est Apostolis inter dicitur dominatus. I ergo tu, & tibi usurpare aude, aut dominans Apostolatam, aut Apostolicum dominatum, place ab alterutro probiberis, aut si utrumque habere velis, perdes utrumque, alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus, ipsi regnaverunt, sed non ex me, Principes astiterunt, & non cognovi eos.* E tralasciando altri luoghi insigni dello stesso S. Bernardo, e prima di lui di Osio, di S. Agostino, S. Giovan Crisostomo, di Teodoreto, di Teofilatte, e degli altri, ve n' à parecchi degli stessi Vicarj di Cristo, che confermano lo stesso, come di S. Gregorio Magno, di Papa Gelasio, di Simmaco, di Gregorio II., di Gregorio IV. di Niccolò I., e d' Innocenzio IV.

LXXIV. Venga ora il Napodano, e ci ripeta, che non può il Principe secolare, e la legge umana comprendere i Cherici nello statuto senza l'approvazione Pontificia, e che i Cherici ed i Laici siano due popoli, *quia duos habent Iudices*: dappoichè oltre il già manifestato assurdo, ci rimane a riflettere, che nell' ordine naturale tutta la  
giu-

giurisdizione, o nei Laici, o nei Chierici si tramanda dall'unico fonte della Sovranità, la quale per debiti riguardi è ordinato, che le cause da varj Giudici, secondo i rispettivi Ceri, si dovessero trattare, per un miglior ordine della civil polizia; E siccome nella Città del pari, che la milizia, si riguardò il ceto dei Chierici, come coloro, i quali militano per la salute delle anime; così questi ebbero dai Sovrani Giudici particolari, e trassero questa prerogativa dalla sola Potestà temporale: verità la quale con ciò non è potuto affatto abdicare questo dritto immutabile, e costitutivo del suo essere, senza distruggere se stessa. Il Napodano adunque fondando la sua opinione sopra massime del tutto erronee, ed insufficienti, quali sono le recate di sopra, e che qui giova ripetere, cioè, che lo statuto civile non può legare i Chierici senza l'approvazione Pontificia; che i Chierici ed i Laici formano due popoli, perchè anno due Giudici; e che i primi non anno niente di comune con i secondi; si è pur egli indotto a credere un errore sì strano, e quel ch'è peggio, è indotto gli altri a pensare lo stesso, senzachè avesse alcuno mai con ferietà  
trat-

trattato questo articolo sì importante. Nepodano crebbe di tanto credito nei tempi posteriori, che le sue interpretazioni presso che tolsero il luogo al vero senso, ed alla sostanza delle nostre Consuetudini Napoletane. E come tra i nostri Dottori bene spesso addiviene, che l'uno corre dietro l'autorità dell'altro, senza darsi pensiero d'investigare la ragione, non à potuto un punto sì interessante, e costitutivo del Principato, non soggiacere ad un pernicioso dilaniamento. Per la qual cosa giacchè siamo noi in un tale esame per la causa, che si difende; non è che utile, ma necessario di quì opportunamente dilucidare il vero senso degli altri Testi, di cui si valse il poco accorto Napodano, per fargli credere come *verità* quella *menzogna*, che ei sparse prima di tutti, e che adottò ciecamente la seguace turba del Foro.

LXXV. Piantò adunque il Napodano, che lo statuto civile, ove sia approvato dalla Sede Apostolica, *valet tanquam a Sede Apostolica approbatum, non tanquam a lege humana datum*: e cita a suo prò il capitolo *Auditis* delle Decretali Gregoriane sotto il titolo *de in integrum restitutionibus*. Qui po-  
tea

tea entrare in mente così a lui, come ai suoi seguaci, che per istabilire quella massima, non si dovea ricorrere alle Decretali, dalle quali non si può nè punto, nè poco trar norma in tutto ciò, che riguarda il costitutivo, e l'essenza della potestà temporale. Ma la guasta idea dei tempi fece assai volte quelle prevalere, non che alle leggi del Principato, ma anche ai Canonj della Chiesa dei venerandi Concilj ecumenici. Or si ascolti di grazia, se la Decretale, su di cui si fonda il Napodano per sostenere il gran punto, che lo statuto civile vale, come approvato dalla Sede Apostolica, e non come fatto dalla legge umana, parli, o nò nei termini di civile statuto, o Consuetudine (1).

LXXVI. Chiunque legga, e rilegga la Decretale, di cui si tratta, resterà stupito, come siasi quella applicata dal Napodano all'articolo, che ei discettava. Ed invero la quistione agitata innanzi al Papa Innocenzio, era tra il Vescovo Vigoriente, e l'Abate di Evescam sopra alcune Chiese nella Valle di

---

(1) Si legga la Decretale nel *cap. Auditis X. de in integr. restit.*

di Evescam, le quali il Vescovo sosteneva a lui spettare per legge Diocesana, e l'Abate voleva quelle esenti dalla giurisdizione del Vescovo. Su di che il Papa chiaramente conobbe non essere quelle Chiese sottratte dalla giurisdizione Vescovile per i privilegj dei Romani Pontefici; perchè, soggiugne il Papa, la Valle di Evescam non è per avventura quel luogo, il quale fu fatto libero, ed esente dai due Re Roe, ed Offa, e che Celestino Papa parimenti volle libero dichiarare, siccome appariva dai suoi privilegj. Or chi tali cose rivolga, potrà mai capire nell'animo, che Innocenzo III. nella divisata Decretale abbia stabilito, che non possa valere lo Statuto, o Consuetudine per legare i Chierici, senzachè l'approvazione vi concorra dell'Apostolica Sede? Chi non vede, che la quistione agitata innanzi a quel Papa nel *cap. Auditis* era sopra l'esenzione, che pretendeva l'Abate di Evescam di alcune Chiese dalla giurisdizione del Vescovo, e dalla legge Diocesana? Si disse, che una tale esenzione non appariva dai privilegj esibiti, seppure la Valle di Evescam non fosse quel luogo medesimo, che sì dai Re, che dal Papa Celestino fu fatto

esente

esente dalla giurisdizione del Vescovato. Sicchè da questa stessa Decretale si v'è anzi a confermare, che per esentare un qualche luogo dalla legge Diocesana, e dalla giurisdizione del proprio Vescovo, oltre il privilegio spedito da Papa Celestino, non si dubitava, che i Re Roe, ed Offa potessero anche far esente quel luogo, e come tale il dichiarano. Si trattava adunque di dismembrare un luogo dalla legge Diocesana, e dalla giurisdizione del Vescovo in ordine alla polizia Ecclesiastica, e non già di sottrarre quella particolare Chiesa, o i Cherici dalla potestà temporale in ordine alla polizia civile. Chi'l crederebbe? Un Papa non si era sognato di pretendere, che lo statuto civile per obbligare i Cherici dovesse autorizzarsi dalla Sede Apostolica; ed un Giurista sulle male intese Decretali del Papa stabilisce una massima sì erronea, sì stravagante, e sì nemica della potestà temporale, che non si potrà mai iscusare, per averla sì mostruosamente adottata, senza far uso del chiesto suo discernimento sulle cose medesime che gli presentava l'infelice condizione dei tempi.

**LXXVII.** Passiamo ora agli altri tre Testi

Testi allegati dal Napodano. Questi sono tratti dal Codice, e dai Digesti. Il primo è la legge finale *C. quae sit longa consuetudo*, e l'altro è la legge *fi eadem Prov. D. de off. assess.*, e l' terzo è la *L. placet C. de Sacrosanctis Ecclesiis*. Su questi tre Testi si vuol fondare, che i Cherici, ed i Laici *sint duo populi*, per trarne quella sì graziosa conseguenza: *Ergo non tenentur lege alterius*, e che i Cherici *nihil habent commune cum actibus Plebis*. Sembrerà strano, che se il diritto Pontificio è apertamente contrario all' idea del Napodano, vi concorra poi in suo aiuto il dritto civile. Si riscontri la *L. final. C. quae sit longa consuetudo*, la quale è degl' Imperadori Leone, ed Antemio. Questa legge non può essere all' idea del Napodano più contraria di quel che è, e la conseguenza, che egli ne trae è sì assurda, come se talun dicesse: *pars toto maior est*. Imperciocchè altra è la Consuetudine generale, o statuto civile, che abbraccia tutti i Cittadini; altra e una particolare Consuetudine, o statuto, con cui vivono alcuni Collegj, i quali sono membri della Città. Se a costoro venisse voglia di obbligare tutto il Corpo dei Cittadini coi loro par-

particolari statuti, diverrebbe in tal caso la parte maggiore del tutto. Tutti i Collegj, che sono in una Città, sono parte di essa. e si debbono uniformare alle civili Consuetudini, le quali *perpetuae legis vicem obtinent*. Ma tutti gli altri Cittadini non sono parte dei Collegj, per cui debbano le regole, o Consuetudini di questi osservare. Non vi è Ceto in una Città, che abbia forma di Collegio, che non viva con alcuni particolari statuti, i quali non obbligano, se non se quelli dello stesso ceto. Or se si volessero tutti questi disobbligare dalle generali Leggi, e Consuetudini patrie, vi sarebbe una sì mostruosa confusione nel rapporto dei vicendevoli doveri di ciascuno di essi, che qual idra divoratrice, sciolti i civili legami, ogni cosa ridurrebbe in perturbamento, e disordine. I Plebisciti in tempo della Romana Repubblica in sul principio non erano, che leggi particolari, che obbligavano la sola plebe, fino a che non giugneste la libertà di quel popolo a sì alto grado, che prima per la legge *Orazia*, e poi per la legge *Publilia*, e finalmente per la legge *Ortenfia* acquistassero forza di legge comune.

mune , colla quale i Patrizi obbligaf-  
fero (1).

LXXVIII. Ma ci chiama Napodano  
all' altro Testo da lui allegato , ch' è la  
*L. si eadem Provincia D. de off. assess.*,  
le cui parole sono : *Si eadem Provin-*  
*cia postea divisa sub duobus Praefidi-*  
*bus constituta est , velut Germania ,*  
*Mysia ex altera ( ortus in altera ) ad-*  
*sedebit : nec videtur in sua Provincia*  
*adsedisse* . Questo frammento è tratto  
dal *lib. 1. de off. Praefidis* del Giure-  
consulto *Macro* . Questi ebbe la disgrazia  
di vivere , e morire idolatra . Sic-  
chè non potea affatto parlare a prò dei  
Cherici , e molto più conceder loro  
il privilegio di formare un popolo del  
tutto diviso dai Laici , o finalmente  
dire , secondo l' avviso del Napodano ,  
che i Cherici , ed i Laici , *erant duo*  
*populi* , come se fosse l' uno di Ger-  
mania , l' altro della Misia . Ma non vi  
à cosa , che dee più farci compiangere  
l' infelice maniera di commentare dei  
nostri Forensi . Nella specie proposta  
dal Giureconsulto *Macro* , si suppone-  
va , che una medesima Provincia fosse  
Tom. xxxvi. H stata

---

(1) *Cicer. de Lege Agraria II. 8.*

stata poi in due divisa nell'ordine della civil polizia, dimanierachè come era prima da un sol Preside, poi per la seguita divisione, era da due Presidi governata, come la Germania, e la Misia. Quindi è, che fingendosi il caso, che uno, che era nato in una di esse, nell'altra facesse d'Assessore, si disse dal Giureconsulto, *non videtur in sua Provincia adfuisse*. Si applichi ora un tal Testo all'idea del Napodano, e si discorra così: Una medesima Città, o una medesima Provincia, o Regno si è diviso in due, cioè nella Città, o Regno dei Chericci, ed in quello dei Laici, se mai taluno, che è nato in una di queste Città, o Regni divisi facesse da Giudice nell'altro, ne seguita, che siccome non si può dire, che essendo un tal ufficio nella sua Città, o Regno, facendo da Giudice nell'altro; così del pari la legge del Regno dei Laici non obbliga i sudditi del Regno dei Chericci; perciocchè il Chericco, ch'è nato prima nel Regno indiviso, diviene membro di un altro, tostochè col Chericato *fictione iuris* fè passaggio in un altro Regno, ed in tal caso si reputa, come se più non vivesse nell'originaria sua patria: *Nec videtur in sua Provincia adse-*

*adsedisse*. Non ci sembra, che si possa più dire in difesa del Napodano, il cui sentimento chi vorrà da oggi innanzi adottare, conviene, che accordi due cose: la prima, che il Chericato nell'ordine della civil polizia formi un Regno diviso, e separato dall'origine sua natia; e la seconda, che il Regno dei Laici, siccome occupa tutto il temporale governo, non potesse nella già supposta divisione comunicare alcun dritto al Chericato. Queste sono cose sì assurde, e sì mostruose, e sì opposte al senso comune, che meglio fora non usar ragione, che sconvolgerla in modo, che più non si ravvisi.

LXXIX. L'altro Testo allegato dal Napodano è la *L. Placet Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis*. Su di questo egli si fonda per dimostrare, che i Chericici, *nihil habent commune cum actibus plebis*. E quì gl' Imperadori Onorio, e Teodosio trattano dei casi straordinari, nei quali i beni dedicati agli usi dei celestiali segreti siano esenti dalle contribuzioni, e dai dazj (1).

H 2

LXXX.

---

(1) Vedi *Bingam. origines, sive antiquitates Ecclesiae lib. V. Cap. III. §. VIII.*

LXXX. Ma ecco, che egli agli addotti Testi civili ve ne aggiugne in fine un altro, che tanto favorisce la sua intenzione, quanto la luce le tenebre. *Item quia Clerici ( sono sue parole ) sunt MAIORES respectu Laicorum Cod. de sum. Trinit. leg. 3., ergo non tenentur eorum legibus, sicut in plebiscitis, quae non ligaverunt patres, seu nobiles, nisi post eorum consensum. Inst. de iur. nat. §. Plebiscita. Sed est argum. contra quod not. Dig. de Post. leg. ex ea causa, & vide per Ioan. Andream in novel. de Foro comp. cap. Postulasti, & praedicta intelligo cum distinctione, quia aut Clerici litigant inter se coram Iudice Ecclesiastico, etiam de re pecuniaria, & tunc causa est iure Canonico decidenda, extra de foro comp. Cap. quod Clericis, nisi cum deest ius canonicum. Quel CLERICI sunt maiores respectu Laicorum, il raccoglie dalla leg. 3. Cod. de Sum. Trinit. Indi trae la conseguenza, ergo non tenentur eorum legibus. Sono Autori dell' accennata*

ta

---

VIII. E Gotofred. paratit. ad Cod. Teod. lib. XII. tit. VIII. de onere metati tom. II. p. 264.

ta legge 3. gl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano, i quali nell' anno 449. quella pubblicarono, e direffero ad Ormisda Prefetto Pretorio. Ivi gl' Imperadori condannano al fuoco gli scritti degli eretici Porfirio, e Nestorio, e di tutti coloro, che aveano scritto, anche ambigualmente, contro la dottrina dei Concilj Niceno, ed Efesino. Rescrissero contro i Settatori dell' empia dottrina di Nestorio. Finalmente vollero, che il Prefetto Ormisda tuttociò osservasse, e facesse eseguire con quelle ultime parole del Testo: *Haec igitur tua magnificentia sequens nostrae Religionis scopum observare, & effectui dare studebit.* Or come cade qui acconcio il detto di Napodano fondato appunto sul divisato Testo, *Clerici sunt maiores respectu Laicorum, ergo non tenentur legibus?* Gl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano a senso di Napodano doveano essere Cherici, e non Laici, ed i Vescovi, ed i Cherici, e lo stesso Romano Pontefice doveano essere non Cherici, ma del tutto Laici; altrimenti com' egli potea con quel Testo alla mano foggarsi un sistema opposto del tutto, e contrarissimo a quella Imperiale Costituzione? Altri poi, se così gli pare, potrà sulla divisata

H 3                      legge

legge riflettere qual era l' autorità Sovrana , e come , ed in quali casi tutti i Chericci vi erano sottoposti, che per noi è fuor di luogo, e di tempo un tal esame .

LXXXI. Le altre cose poi , che dal Napodano si accennano sull' avviso dei Plebisciti mostrano , che egli non avea niuna perizia della forma della Romana Repubblica , la cui libertà per le perpetue contese tra i patrizj , e plebei , e per la gelosia fra loro ebbe varie vicende , fin a che la plebe ne riportò la vittoria sopra i Patrizj , sottomettendo costoro ai Plebisciti , ed obbligandoli ad osservarli , come se fossero leggirogate da tutto il popolo di patrizj , e plebei composto . La qual cosa tanto nuoce all' idea di Napodano , quanto giova al nostro argomento , ove la maggior parte del popolo , qual' è la plebe , formava la legge anche ai Patrizj , che componevano del popolo la parte minore , comechè la più illustre . Inoltre i detti dal Napodano , che in quanto ai Chericci , *ubi deest ius Canonicum* si dee la causa decidere *iure civili* , ancorchè si voglia far valere questa massima erronea , dee affermarsi , che nella materia della successione contenuta nelle Consue-

suetudini Napoletane, *deficit ius canonicum*; onde forz' è, che si decida *iure civili, & patrio*.

LXXXI. Ma a che ci andiam tanto contro al povero Napodano in tante guise involtrando per manifestare il suo deplorabilissimo errore? Egli il valente commentatore mostrò il suo acume nelle altre cose; in questa corse più infelicemente degli altri nella cecità del suo secolo. E di ciò n'è chiaro argomento, quel che egli medesimo volle sostenere contro il savio sentimento degli altri DD. della sua medesima età, i quali dicevano; come egli stesso afferma, *quod lex humana potest disporre super Ecclesiis, & Clericis, & eorum bonis, privilegia conferendo*; e qui censurando la sentenza di costoro, soggiugne le seguenti stranissime parole: *Privilegia ipsa non valent, nisi a Romana confirmantur Ecclesia; & tunc valent, tanquam confirmata ab Ecclesia, non tanquam data a lege humana, ut dicit Iuh. in cap. Auditis in princip. de in integrum restit. ubi dicit, quod valent tanquam imposita subditis Laicis ipsius Principis temporalis, scilicet quod non imponant Ecclesiae, vel Clericis, vel eorum bonis, cum eis*

H 4

nulla

*nulla necessitas imponatur; vel dic, quod valent in vim cbaritatis, non autem in vim imperandi, ut in dicto Cap. cum Laicis innuitur.* Come vale qui adattato il *Cap. auditis ex. de integ. rest.* si è di sopra fatto palese; frattanto ben si comprende su quali fondamenti erronei, e falsi volle il buon Napodano in contradizione di altri ergere la gran macchina della sua opinione, ch' ei crede, qual verità infallibile, *teneo igitur pro veritate.* Ma questa in lui supposta verità, in sostanza indubitissimo errore, si trasse dietro la coluvie del Foro: e siccome in tutte le altre cose acquistò il Napodano tale autorità, che i suoi commenti si ebbero nientemeno come quei responsi dei Giureconsulti Romani, a cui fu data la forza di legge, così successivamente anche valenti, e dotti Giureconsulti del Foro correndo ciecamente dietro il credito del Napodano, e seguendo l'un l'altro, come la pecora, an procurato di autorizzare l'errore. Perchè assai bene, comechè ad altro uopo, riflettè Giuseppe di Rosa, esclamando contro al vizio dei nostri Forensi: *Verum omnes non disputatio articulo id affirmant, sed UNUS post ALIUM, ut SOLENT nostro*

*pro malo plerumque DD. facere, qui  
immo nomine referunt contradicentem,  
ut proinde articulus apud eos videatur  
esse absque controversia (1).*

H 5

S. II.

---

(1) *Consult. 6.*

## S. I I.

*Si dimostra in particolare, che i Cherici non possono disporre, se non che della metà dei beni antichi esistenti in questa Capitale, e suo distretto, e si rilevano le circostanze, che specialmente concorrono nella causa presente.*

LXXXIII. **S**I è fin qui più che bisogno non era, ad evidenza dimostrato l'errore del Napodano, il quale tra le due inforte opinioni nell'età sua, se i Cherici siano, o no sottoposti alle leggi, e Consuetudini Patrie, trascurando la vera, all'erronea concorse. Tempo è oramai di ragionare più da vicino della special Consuetudine *Et si Testator*, ov'è prescritto, che il Testatore non può disporre, se non che della metà dei beni antichi siti in questa Capitale, e suo distretto, dappoichè l'altra metà vuol che pervenga  
ai

ai Venienti *ab intestato*. Eccone le parole: *Et si testator filios, seu liberos, & descendentes ex eis in infinitum non habeat, potest de bonis paternis, & maternis, & aliis ab agnatis, & cognatis sibi obvencientibus disponere iuxta velle usque ad medietatem ipsorum bonorum: Reliqua autem medietas perveniat ad proximiores agnatos, & cognatos, prout in capitulis de successibus ab intestato dictum est; de bonis vero per eum acquisitis potest disponere pro arbitrio voluntatis.*

LXXXIV. Egli non è fuor di luogo l'investigare l'origine di questa Coniuetudine. Invan taluno si affatica di ripeterla dal dritto Romano. Dappoichè sebbene la successione nella prima età di Roma fosse legittima, nè si riconoscesse in un privato la facoltà di poter disporre delle sue sostanze fuori dei legittimi eredi, se non nel caso di una special deroga da farsi nei Comizj del Popolo Romano, presso cui era il potere legislativo: pur nondimeno sì per le leggi delle XII. Tavole, onde derivò il testamento per *aes, & libram*, sì per gli Editti dei Pretori, onde surse il Testamento Pretorio, e la possessione dei beni *secundum tabulas*, e sì anche per

le Costituzioni dei Principi, fu tramandato ai privati il pieno arbitrio di disporre comunque lor piacesse di tutta la loro eredità, riserbandosi soltanto nelle solennità l'immaginario potere legislativo, onde dallo Stato ai privati pervenire. Quindi è, che la nostra Napoli, allorchè divenne Città federata del popolo Romano, come tale non era nella necessità di adottare un tal dritto, che era proprio dei Quiriti, e che se adottato l'avesse, avrebbe in tal caso ciascun Cittadino la piena libertà di disporre senza limitazione alcuna. Forz'è dunque ricercarne altronde l'origine. Non vi à dubbio alcuno, che la nostra Napoli fu Greca Colonia: e come avviene in tutte le Colonie, a cui è infisso l'amore delle leggi, ed usanze della originaria lor patria, così dee averfi per indubitato, che una nuova Città Greca colle patrie leggi vivesse. Tra i Greci, e massime tra gli Ateniesi, poichè s'introdusse la libertà ai privati di poter disporre in morte dei beni loro, fu quella tra' seguenti limiti ristretta: *extra gentem, familiamque haeredem ne scribito*, secondochè si rapporta da Samuele Petito (1). Non potea adunque

(1) *Ad leges Att. tit. 6. de testam.*

il Testatore, ove avesse figli, o congiunti, lasciar la roba ad altri. Fu questa savia legge fondata sulla ragione naturale, e sulla costituzione della società civile; dappoichè siccome non altrimenti si compone la Città, o sia un corpo politico, che da particolari famiglie: e siccome la conservazione dei beni conserva tutto il corpo politico; così conviene all'ordine pubblico, che i beni privati nelle particolari famiglie si conservino. E qui assai cose dir si potrebbero, se la libera fazione del testamento fosse, o nò nociva allo Stato, e fosse o nò consentanea alla ragione naturale, ed al sistema politico. Chi è vago di esaminarne a minuto i pregiudizj, potrà leggere la dottrissima dissertazione dell'Einnecio, il quale mirabilmente un tal punto rischiara (1).

LXXXV. La nostra Napoli adunque, la quale procurò lungo tempo di conservare le leggi sue originarie, comechè poi fosse subordinata al Greco Romano Imperio, e divenisse suddita dei  
Nor-

---

(1) *Exercitatio XII. de Origine testamenti factionis, & ritu testandi antiquo.*

Normanni, conservò in parte almeno gli originarj statuti, e per clemenza dei Sovrani furono quelli autorizzati, come avvenne per le Consuetudini, di cui trattiamo. In virtù adunque dell' accennata legge Attica i beni si doveano conservare nelle famiglie. Ma l' autorità del dritto Romano prevalse nei cuori dei Cittadini, come quello, che stimolava la loro libertà. Ciò non ostante per conservare in parte i beni delle famiglie trassero i Napoletani a quel temperamento, cioè, che siccome si riservarono la piena libertà di disporre dei beni da essi loro acquistati, così dei beni antichi la sola metà vollero conservare nelle famiglie, e dell' altra metà a loro arbitrio disporre. E di qui ne sorge quella ragione comunemente adottata nel foro, che la metà dei beni antichi si tramandi ai venienti *ab intestato* non per disposizione del testatore, ma *ex providentia legis*, ed a questo sistema parimente concordano l'altre Consuetudini nella materia della successione, le quali prescrivono, che i beni ritornino alle loro linee, onde uscirono, con quel volgare detto *paterna paternis, materna maternis*.

LXXXVI. Il che così essendo, facciamci

ciamci inoltre a contemplare da qual fonte derivi la fazione del testamento, se dal dritto di natura, o dalla potestà civile. Questo punto è stato già da valenti Giureconsulti luminosamente trattato, ed è fra tutti da commendare la celebrata dissertazione di Einnecio, il quale tanto è lontano dal voler quella fondare sulla ragione naturale, che anzi dimostra essere del tutto aliena, e discorde dalla voce della natura. Ed in vero, come si può mai concepire, che un Cittadino possa dopo morte trasferire altrui il dominio di quella roba, che ei per morte cessa di possedere? E chi non vede che i beni del Cittadino dopo la morte ritornano ad essere nel dominio universale, e nel pubblico dritto della Città; e non altrimenti passano ad un altro privato Cittadino, se non che in virtù delle leggi, e della suprema Potestà civile, che ne à determinata la successione? E chi poi non conosce, che la materia della successione formi in ogni Città un pubblico dritto civile, cui non possono i privati in alcun modo derogare, senza distruggere l'ordine pubblico, e senza arrogarsi un privato l'autorità legislativa, che il pubblico dritto o cancelli, o perturbi? La  
 pub-

pubblica legge dello Stato chiama alla successione i congiunti di coloro, che muoiono *ab intestato*; la stessa legge a coloro, che vogliono testare, ne prescrive i limiti. Dunque come potrà mai avvenire, che se si succede ai Chericici intestati, non si succeda loro ove testassero nella metà di quei beni, che il dritto pubblico, ed universale della Città à riserbato ai congiunti per conservare i beni nelle loro famiglie? Un Chericico adunque, che non altrimenti dispone, che in virtù della pubblica autorità, e per un grazioso dono della potestà civile, potrà egli solo disporre anche della metà di quei beni, che la Città e' il pubblico dritto vuol conservare ai congiunti? Prima che la nostra Napoli fosse stata illuminata dalla vera Religione Cristiana, e dacchè poi ebbe Chericici, e Chiese, à forse mutata forma, o governo, massime nella materia della successione, che è tutta temporale, e civile? Or chi a vista di questo dritto fondamentale non rimarrà viepiù sorpreso nel sentire, che il Napodano contradicente a se stesso nel commento, ch' ei fa alla Consuetudine *si quis, vel si qua* vuol sostenere, che se il Chericico si muoia intestato, abbia luogo

go la Consuetudine, sul motivo, che i beni passati a possedersi dai Chericici, dopo la morte di costoro ripigliano la lor primiera natura, considerandosi in tal caso, come dei Laici; ma non così qualora gli Ecclesiastici ne abbiano disposto per testamento, per non essere alle Consuetudini sottoposti? Si ponga mente alle parole del Napodano: *Sed quid si moriatur aliquis Episcopus, vel Prae-latus civis Neapolitanus, an succedant sibi proximiores per hoc ius municipale? Respondeo sic in bonis.*

LXXXVII. Ma se questi sono canoni di ogni ben ordinata Repubblica divenuti oramai incontrastabili, e permanenti; sarà ben fatto il contemplare se nel nostro Foro, malgrado l'infelice condizione dei tempi, e malgrado l'erronea sentenza del Napodano ciecamente adottata, vi sia stato chi in mezzo le tenebre scorgesse la luce, e facesse, dileguato l'inganno, la verità trionfare. Fra gli altri è degno di alta commendazione l'accortissimo CESARE ORSILLO, il quale entra a disputare dell'articolo, di cui trattiamo (1). Questo

VA-

---

(1) *In Addit. ad Afflicti. decis.* 310,

valoroso Scrittore con quei lumi, che gli potè somministrare l'età, in cui visse già sono due secoli, conobbe affai chiaramente, e sostenne la verace sentenza. Avendo egli intanto proposto di voler dimostrare, che la Consuetudine, *Et si Testator* obblighi la Chiesa, ed i Chierici, invita i Lettori così: *Circa quae obsecro, mi lector, fructus wearum lucubrationum digneris advertere*: e poi ne reca ben nove ragioni, di cui eccone la sostanza.

LXXXVIII. La prima ragione è fondata su quelle parole della Consuetudine: *Reliqua medietas perveniat ad proximiores*. Dunque egli conchiude, la Consuetudine *afficit rem*, e 'l comprova con autorità di Testi, e di Dottori. Poi soggiugne: *Cum igitur, consuetudo loquatur per verba, Perveniat medietas, & ipsius dispositio, quatenus est ipsa medietas, prohibeatur, igitur afficit rem, ligatque Clericum, Ecclesiasticasque personas*. Da questa ragione ne fa l'altra discendere, cioè, che parlando la Consuetudine colla voce *perveniat*, ciò significa, che per dritto la metà si tramanda, secondochè per chiari Testi vien determinato, ed in ciò invita a suo favore la sentenza dello stesso

stesso Napodano altrove sostenuta, ove egli conchiuse nella Consuetudine *de successione ab intestato in verbo materna, quod bona ista veniunt ad coniunctos proximiores ex mera virtute consuetudinis, passionis, communisque consensus, & concordiae Civium, & sic quodammodo, sicut feudum, ex pacto, & providentia*. Passa indi alla terza ragione, col dire, che la Consuetudine dee legare i Clerici, perciocchè essi non soffrono notabil danno: *Nam, non sue parole, non de omnibus bonis est facta prohibitio, sed tantum de medietate, quo casu statutum, seu consuetudo ligat ipsos Clericos*. E qui reca l' autorità di Felino, e di altri per un tale assunto. Segue la quarta ragione fondata nel dire, che la Consuetudine è favorevole, come quella, che vieta, che i beni agli estranei pervengano, affinchè si conservino nella famiglia per utile, e vantaggio dei Cittadini, tanto più, che full' autorità di molti Dottori, ch' ei cita, possono i Laici stabilire *in bonis nondum Ecclesiae quaesitis, ut bona ipsa conserventur inter agnatos*. Quindi conchiude così: *dicendum igitur ex hac ratione, sive conclusione, quia Statutum, cum sit favorabile, loquens*

*quens de bouis nondum Ecclesiae quaesitis, afficit Clericos, ut supra.*

LXXXIX. Succede la quinta ragione, ov' egli forma il seguente dilemma così: O si vuol dire, che la Consuetudine, di cui si tratta *afficit rem*, per quelle parole *reliqua medietas perveniat*, ed in tal caso non vi à dubbio, che per ministero della legge, e non dell' uomo si tramanda ai congiunti più prossimi: O si vuol dire, che la Consuetudine *loquatur in personam*, a cui si vietasse il lasciare la roba *ultra medietatem*, ed in tal caso fondatamente sostiene, che essendo stato imposto un tal vincolo alla persona *ante Clericatum*, e massime intorno ai beni temporali, che non appartengono alla Chiesa, ne seguita, che debba legare i Chierici; e per confermare quest' sì ben fondata opinione, si richiama all' autorità di molti forensi, che egli allega, rispondendo a ciocchè in contrario potrebbe dirsi, che basti esser Chierico in tempo della disposizione, dappoichè egli soggiugne, *stante natura ipsius statuti, quod ligat statim, quod quis nascitur, & per Clericatum, ut melius respondet Dec. in dicto cap. Ecclesia S. Mariae prope finem ad pen. col. non removetur*  
*ista*

*ista qualitas circa bona, & respectu bonorum in quibus Laici habent potestatem disponendi. E fra gli altri rapporta l' autorità di Parisio, il quale scrisse, statutum praedictum arcere Clericos active, & passive circa temporalia propria Clericorum, & in testamentis, & in bonis perveniendis postea ad Ecclesiam, attestaturque, hauc esse communem opinionem.*

XC. Seguita la sesta ragione, la quale è fondata, che i Cherici si valgono, e si possono valere dello Statuto contro i Laici; imperciocchè in virtù dello Statuto, che il maschio, o il primogenito succeda, il Cherico come maschio esclude la femmina, ed il primogenito esclude il secondogenito, & sic utuntur contra Laicos: E perciò conchiude, igitur contra eos debet fieri retorsio: aggiugnendo di più, erit igitur satis iustum, quod ipsi dictis statutis utantur in favorem ipsorum, quod contra ipsos uti possunt, cum Ecclesiae, Ecclesiasticaeque personae debeant esse cultrices iustitiae.

XCI. La settima ragione riguarda il sistema, per cui queste Consuetudini Napoletane promiscue fuerunt inventae, statutae, sive confectae per Laicos, & Cle-

& Clericos; ligant propterea Clericos.  
 E qui si fa egli un dubbio, e poi ei  
 risponde. Ecco le sue parole: *Sed di-*  
*cere video hic aliquem, Amice, quo-*  
*modo tu dicis, quod istae Consuetudines*  
*fuerunt confectae, seu inventae per Cle-*  
*ricos, & Laicos, cum Napodanus in*  
*verbo ex tenore in Proaem. dicat con-*  
*trarium, quod hae consuetudines fue-*  
*runt tantum lectae per Episcopum, &*  
*sic non approbatae; quia respondetur,*  
*quod per ritum Ecclesiae Archiepisco-*  
*pulis Neapolitanae, qui incipit, In cau-*  
*sis Sasinorum fol. 34. postea compila-*  
*tum, omnes consuetudines fuerunt ap-*  
*probatae cum consensu Capituli, animo*  
*inducendi consuetudinem, ut dicunt*  
*moderni Scribentes ibi, excepta consue-*  
*tudine iuris congrui, igitur teneri etiam*  
*Clericos, non solum laicos.*

XCII. L'ottava ragione poi è surta  
 dall'idea, che lo Scrittore avea della  
 necessaria conferma Pontificia, ov' egli  
 dice così; *Hae consuetudines non so-*  
*lum fuerunt comprobatae a Capitulo,*  
*& Episcopo Neapolitano, sed a Sommo*  
*Pontifice, videatur scribere idem Na-*  
*podanus in eodem prooemio, & in ver-*  
*bo Carolus, qui inquit, quod Hono-*  
*rius Papa Successor Martini enervavit,*  
 & su-

*& sustulit capitula edita in planicie S. Martini, ergo ipsas videatur dare, ac inducere cum confirmet.*

XCHII Resta in ultimo luogo la nona ragione, la quale è fondata, che la Consuetudine, di cui si parla, debba di necessità legare i Chericici; perciocchè le Consuetudini Napoletane non sono propriamente Consuetudini; *Sed leges Regum huius Regni dicti Regis Caroli*: Che i Re di questo Regno, come Monarchi *in eorum Regnum potuerunt condere legem*: Che le leggi dei Re, e degl' Imperadori fatte pel pubblico bene *comprobantur etiam per canones*: Che tanto più ciò à luogo, *quia sumus in patrimonialibus Clericorum, in quibus Clerici non habent privilegium, nisi in casibus a iure expressis*. Ed in parlando dell' opinione del Napodano, lo arguisce di essersi in varj luoghi contradetto, e poi soggiugne le seguenti notabili parole: *Immo quod perus, nullam de rationibus, & conclusionibus, communibusque opinionibus supra relatis facit mentionem, quae si considerasset, salva tamen reverentia tanti Patris, credo, quod hanc opinionem forte intrepide fuisset secutus, & ad magis demonstrandum qualiter in*  
*prae-*

praedictis, numquam ipse Napodanus firmavit pedes, adducitur idem Napodanus in Consuetudine Ecclesiastica de iure congrui, ubi aperte hanc opinionem, ut supra recitatam, sequi videtur, scilicet istas Consuetudines Neapolitanas, tamquam rationibus, & consuetudinibus diutius observatis, confectisque communi consensu omnium, astringere ipsos Clericos saltem in patrimonialibus, quod secutus fuit etiam idem Tiraq. in subiecto iuris Congruui in retractu consanguineorum fol. 117. per Tex. maxime C. constitutus de integ. restitutione, & praedicto etiam multis argumentis adductis, ultra dicta supra per me voluit quidam modernus nomine Gabriel Saraina in addit. quas nuper imprimi fecit.

XCIV. Rapporta finalmente lo stesso Autore di essersi così deciso dal S. C. a relazione del Consigliere D. SCIPIONE D'AREZZO, e che fino all'anno 1552. in tal maniera costantemente si decideva. Ecco le sue parole. *Et secundum praedicta fuit iudicatum in S. C. in quadam causa Ecclesiae S. Ioannis in Corte nella piazza della Iudeca de Napoli cum haeredibus cuiusdam Nicolai lac. de Rogerio, quod non obstante, quod*

quod quidam Vicarius de Acillo disposuisset de omnibus bonis paternis antiquis in dictam Ecclesiam S. Ioannis, quod dicta dispositio non valeret, nisi quod ad medietatem, cuius causa fuit commissa D. SCIPIONI DE ARETIO, Actuariusque Ludo. Ro. & videmus haec quotidie fieri, & in facto observari; nam ingressu Monasterium non solum habet dotem secundum paragium constitutum a constitutione Regni in Aliquibus, quod non potest esse minus legitima, conclusionibus communibus, sed paragium etiam datur Religiosis praedictis existentibus in loco ubi filia monachatur, & istud non ex alio, nisi, quia istae Consuetudines Laicorum, rationibus, quibus supra, ligant Clericos; & haec in anno 1552.

XCV. Non lascia poi lo stesso Scrittore di fortemente maravigliarsi come avvenisse, che nove anni dopo la rapportata decisione si fosse il contrario preteso, e si fosse con una inetta distinzione altrimenti risoluto. Segue egli a dire così: *Sed adde in praedictis, quod dum similis quaestio in anno 1561., & 1562. contigisset, dum praetenderetur per Magn. Camillum Arcella agnatum & magis coniunctum ex parte Patris,*

Tom xxxvi

I

Fu.

*Fabiam Arcellam Nuncium Summi Pontificis, & Archiepiscopum Capuanum non potuisse disporre de bonis antiquis, nisi de medietate in Ecclesiam Incurabilem Neap. commissa causa Magn. D. Felici de Rubeis Regio Consiliario, & Thomae Salernitano Praesidenti Regiae Camerae arbitris, & deinde adiuncto Domino Regente Francisco Reverterio, stante discordia inter praedictos Magnificos Arbitros, ut potui considerare, non obstantibus rationibus praedictis, sed quod Clericus secundum maiorem partem dictorum Dominorum, secundum quod potest autumari ex motu Labiorum, non ligatur Consuetudine Neapolitana, scilicet quando ipse disponit, & sic active, secus si Laicus disponet in Ecclesiam, & sic passive, quia tunc dispositio non valet, sicut erat sententia praedicta alias lata per S. C., quod determinavit, ut audio disposita per dictum D. Arcellam Archiepiscopum Capuanum, & Nuncium Summi Pontificis in suo testamento in Ecclesiam Incurabilem fore valida in totum. Actuaris causae Ioannes Dominicus Tramontanus. Hoc quare? penes me videtur ignoratum cum rationibus supra adlegatis, & conclusiones videntur in utroque militare casu. XCVI.*

XCVI. Fin quì *Cesare Orfillo* degno di lode immortale, come colui, che in questa materia vide non poco in una età tuttavia immersa nei pregiudizj, dei quali non potè non alcuni adottarne. È pure chi il crederebbe? non ostante ch'ei opinasse, che lo Statuto del Laici per legare i Cherici dovesse essere dal Sommo Pontefice confermato: pur nondimeno per le tante ragioni, ch'ei reca, chicchessia persuade, e convince. Non lascia poi egli medesimo di allegare il sistema del foro dei tempi suoi e le decisioni uniformi al suo verace sentimento. Ma non potè non iscandalizzarsi di quella distinzione, che far si volle nella causa di successione dell' Arcivescovo di Capua, Nunzio Apostolico, cioè, che ove il Laico disponesse a prò della Chiesa, avesse luogo la Consuetudine, non già ove a prò della stessa Chiesa il Chetico disponesse: egli perciò non sa indovinare il mistero con quelle rapportate parole: *Hoc quare? penes me videtur ignoratum cum rationibus supra allegatis; & conclusiones videntur in utroque militare casu.* Ma con buona sua pace, non si dovea cò tanto maravigliare, se anche avesse posto mente alla costante varietà di deci-

dere nel nostro foro, la quale forge dal diverso opinare dei Giudici, ai quali più, o meno secondo i lumi acquistati, or una opinione, or un' altra è infissa nella mente loro. Ma se fosse avvenuto, secondochè lo stesso Orsillo opinò, che il Napodano avesse posto mente alle nove da lui recate ragioni, avrebbe, come egli dice, il suo sentimento adottato: e da noi si può aggiugnere, che se i Giudici del XVI. Secolo già trattò o divisi in contrarie sentenze, avessero tutti ayuta la sorte di avere quei lumi, che oggianno i nostri Giudici, non farebbesi alcuno incontrato, che il contrario opinasse, e le decisioni del S. C. tutte sarebbero state uniformi.

XCVII. Questa incostanza di opinare, e la varietà di decidere, che parimente correa nel Secolo passato, indussero i Padri dell' Oratorio, e la Casa Lagnì a riserbare la decisione dell' articolo, di cui trattiamo, al S. C., nè dagli Avvocati di ambe le parti si stimò ad alcuna transazione commettere un tale articolo. Frattanto rivolgiamo un' occhiata all' età nostra, e vediamo se ci riesca d'incontrare decisioni al nostro assunto uniformi. Tralasciando le altre, fermiamoci a due di esse recentissime;

la

la prima dell' anno 1762., e l' altra del 1764. Il Sacerdote D. Vincenzo Benincasa fece il suo testamento, istituì eredi usufruttuarj alcuni suoi congiunti, e nella proprietà delle sue sostanze una Cappellania erigenda nella Parrocchial Chiesa della Rotonda di questa Capitale. Nella spedizione del Preambolo si dedusse la metà dei beni antichi a prò dei venienti *ab intestato*: Eccone le parole: *In causa Praeambuli qu. Rev. D. Francisci Benincasa ex testamento -- Die 24. mensis Augusti 1762. Neapoli. Facto verbo &c. Per Magnam Curiam Vicariae, visis comparitione fol. 12., prot. cum speciali mandato fol. 13. testamento qu. Rev. D. Francisci Benincasa clauso sub die 2. Iulii 1762. manu Notarii Ianuarii Ruffo, & post eius obitum aperto, & publicato sub die 24. eiusdem mensis, & anni, fuit provisum, & decretum, quod interponatur, prout praesenti decreto interponitur decretum praebuli dicti qu. D. Francisci Benincasa ex praecitato testamento in beneficium D. Rosae Damiani, & D. Catharinae Benincasa eiusdem Parochi consobrinae sororum, quoad usumfructum tantum earum vita durante, & post mortem earum, in beneficium D. Vincentiae*

*Benincasa, & D. Mariannae Damiano neptis eiusdem, & post mortem eorum in beneficium D. Xaverii Milone nepotis eiusdem Rev. D. Francisci, etiam quoad usumfructum tantum eius vita durante, & quoad proprietatem; secuta morte dictarum D. Rosae, D. Catharinae, D. Vincentiae, D. Mariannae, & D. Xaverii in beneficium Capelleniae erigendae in Ven. Parochiali Ecclesia S. Mariae Rotundae huius Civitatis pro celebratione quotidianae Missae satisfaciendae a Parocho pro tempore eius Parochiae, cum declarationibus, oneribus, & legatis in eodem testamento contentis, & in omnibus servata forma ipsius, cum beneficio legis, & Inventarii, salvo iure cuiuslibet respectu dictae Capellaniae; **DEMPA TAMEN MEDIETATE BONORUM ANTIQVORUM CONSUETUDINI** huius fidelissimae Civitatis subiectorum, hoc suum -- Castagnola -- Spiriti -- Lofitus. Aet. Mag. -- Podericus Scriba.*

XCVIII. Il Sacerdote D. Paolo Cattaneo istitui erede la Chiesa del Purgatorio ad Arco di questa Capitale, ma la Vicaria fece salva la metà dei beni antichi a prò dei legittimi eredi. *In causa praecambuli qu. Rev. D. Pauli Cu-*

*Cataneo ex testamento, ut ex actis -- Die 4. Iulii 1764. Neapoli. Facto verbo: Per M. C. Vicariae visis actis fuit provisum, & decretum, quod interponatur decretum praecambuli qu. Rev. D. Pauli Cataneo ex testamento in scriptis condito mense Iunii huius anni manu Notarii Michaelis Ferraiolo Neapolitani in beneficium Ven. Ecclesiae animarum purgantium in via vulgo dicta ad Arco, cum oneribus, & legatis in dicto testamento contentis, & servata forma ipsius, DEMPTA MEDLETATE BONORUM ANTIQVORUM Neapolitanae Consuetudini subiectorum in beneficium venientium ab intestato, salvo iure cuiuslibet, cum beneficio legis, & Inventarii -- Parrinus -- Castagnola -- Ignatius Menecillus Act. Magister.*

XCIX. Ma se tra le discordanti decisioni quella dee prevalere, ch'è assistita dalla trionfante ragione; e se egli è dettame dei Legislatori, che non si debba giudicare cogli *esempi*, ma con le leggi. *LEGIBUS, NON EXEMPLIS IUDICANDUM*: e se nel 1552. a relazione del Configliere D. Scipione di Arezzo, il quale fu santissimo uomo, e poi Religioso Featino, Cardinale, ed Arcivescovo di Napoli, solennemente

decise il S. C. il presente articolo a prò della successione Laicale : e se finalmente Cesare Orsillo si scandalizzò cotanto nel vedere, nove anni dopo, o sia nel 1561. una contraria decisione : e seppur oggi gl' illuminati Giudici di Vicaria nella spedizione dei preamboli an seguitata la verità inculcata dal Re Carlo, e non la menzogna e l' abuso, che additò la colluvie del foro, dallo stesso Re Carlo nel suo proemio detestata : e se finalmente tutti i valenti professori, e professori Ecclesiastici del dritto patrio nelle nostre Accademie deridono pur oggi come mostruoso ed assurdo l' opinare del Napodano, e dei suoi seguaci (1): si potrà più dubitare a' dì  
no-

---

(1) Vedi *Marini Guarani Syntagma Romani Iuris ac Patrii lib. 1. tit. III. de Iure personarum §. XXII. Frequentis est usus (son sue parole) etiam in iure seu civili, seu patrio, partitio hominum in Laicos, & Clericos, Clerici ut reliqui cives spectandi sunt in Republica; proinde AEQUO IURE cum Laicis uti debent, nisi qua in re privilegium in contrarium ostendatur. Vulgatiores tamen Pragmaticorum sententia est, Nea-*  
po-

nostri, che si tratti di un articolo da decidersi, dubbioso, incerto, intralciato e disputabile? E ci farà ~~per~~ oggi, chi dica, che questo sia un articolo, che faccia esitare i Giudici, com' esitarono

I 5

nel

---

*politianis Consuetudinibus Clericos solutos esse. Eius opinionis auctor & fundus est Napodanus ad proemium Consuetud. n. 313. & potissimum argumento, quia duo populi in Christianorum provinciis statuendi sunt, Clericorum unus, Laicorum alter, quorum illi privilegia quidem, non vero leges accipere possit a Principe. Eius quidem iudicium, si tanti esset, facile evincerem mutatum in melius ad Consuet. ubi domus de iure congrui n. 60. & ad Consuet. Si Ecclesia ibid. n. 76. Verum nos non forensi turba, sed RATIONE tueri nostra insuevimus, & aliunde est, Diis gratia, quod pauci, quia boni scilicet, a pragmaticis desciverunt, quos inter cum laude memorarem Caesarem Urfillum in addit. ad Afflict. decis. 310. Poco dopo soggiunge: Potius urgeri velim, pragmaticorum scitum vim Principatus RESOLVERE, nec rationem imperii constare posse, si veluti in BI-  
CL.*

nel Secolo passato gli Avvocati di Casa Lagnì, e della Congregazione dell' Oratorio a trasferirlo? Trionferà pur oggi la mostruosità del Napodano, che i *Lai-ci*, ed i Cherici siano *due* popoli; che lo *Stato* può ai Cherici conceder privilegi, ed immunità, ma non gli può obbligare alle sue leggi, e statuti; che ove non siano tali statuti approvati dalla Sede Apostolica, la legge umana, e la legge dello Stato è inefficace, e si perde? Queste crudeli, e barbare ferite, che si sono fatte alla Sovranità, e che in mezzo ai pregiudizj, ed agli errori del Secolo non si sono tollerate nel 1552. dai PP. del S. C. e dallo stesso Consigliere Commissario D. Scipione d' Arezzo, il quale per la santità dei costumi, e per

---

*CIPITI Civitate leges Principum IMPUNE a Clericis eludantur. E più avanti: Neque urgebis, in Consuetudinibus inducendis Clericorum defuisse consensum; dissentientes autem obligari non oportere: postquam enim in scriptum illae redactae per Carolum II. confirmatae fuerunt, tanquam leges a Principe latae videri debent. Vid. Urfill. loc. cit. n. 14.*

e per la sua dottrina si vide in poco tempo risplendere tra i più degni Porporati ed Arcivescovi ch' ebbe mai Roma, e Napoli, e la cui santità cel farà vedere sugli Altari: queste ferite adunque si potran più tollerare nel nostro Secolo, per farvi campeggiare la tanto nemica alla natura del Principato, la tanto mostruosa all' unità del corpo politico, e la tanto perniciofa alle desolate famiglie Napodanica opinione?

C. Se non ci fosse stato alcun esempio in contrario, se tutti ciecamente avessero seguitato il Napodano, e se oggi, e non prima, si facesse a tutti palese la verità; potrebbe la contraria Consuetudine aver tanta forza, che a quella prevalga? L' abuso, e l' errore, al dir di S. Cipriano, e di altri Padri della Chiesa, è tanto più da detestare, quanto è più radicato ed antico; *Consuetudo sine veritate, vetustas erroris est*. E perciò secondo il suo avviso, *relictis ERRORE, sequamur VERITATEM*. Quindi è, che non v' à niuno, che possa prescrivere la verità, al dir di Tertulliano *lib. de velandis Virginibus; Veritati neminem praescribere, non SPATIUM temporum, non patrocinia personarum, non privilegia Regionum*

**NON AUCTORITATEM IUDICATORUM.** E siccome alla verità si oppone l'errore, e questo vien protetto dall'abuso; così l'abuso *perpetuo, & continuo gravat, ideoque ab eo in perpetuum appellatur* (1).

CI. E qui prima di chiudere questo Capo, fa duopo ricordare alcune particolari circostanze che concorrono a prò della tradita Casa Lagni. Allor quando il Dottor Rummo pretese, ed ottenne di far impalmare l'unica sua nipote, ed erede col Cavaliere Lagni III. Patrizio di questa Capitale, il che, come si è altrove accennato, accadde nell'anno 1658., era pur egli antico di anni; e siccome avea sempre fuggito le nozze, come che fosse unico di sua casa, così prestava una certa fiducia al nuovo sposo, che non solo la metà libera, ed intera dell'eredità di Giulio Rummo dovesse in virtù della sostituzione, e dei capitoli matrimoniali alla sua casa pervenire, ma eziandio o tutta l'eredità di Francesco, o almeno l'altra metà dei beni antichi, a cui *ex pro-*

---

(1) *Rebuff. in prooem. de unionib. Bald. in L. 2. C. de Ep. aud.*

*providentia legis* avrebbe senza fallo dovuto succedere. Ed in vero potea mai immaginare, allorchè contrasse un sì dispare matrimonio, che quest' uomo così vecchio si fosse indi fatto Cherico, ed appena Cherico divenuto, disponesse a prò della Congregazione dell' Oratorio con un testamento ch' ei fece, seppur è suo, in camera degli stessi Padri dell' Oratorio, senza far ivi menzione alcuna dell' unica sua nipote già maritata in Casa Lagnì, e con quelle tante altre stravaganze, che vi si leggono, da noi altrove accennate? Pochi mesi dopo della testamentaria disposizione passò all' altra vita, o sia in Agosto del 1660. Ecco come l' abito Chericale, di cui, dopo contratto il matrimonio colla Casa Lagnì, si volle adornare, o piuttosto ricoprire il già vecchio Rummo, gl' infuse quella libertà, ch' ei non avea, di sottrarsi dalla legge patria, infuse parimenti un non so qual carattere ai beni antichi d' ispiritalizzarli, di passarli in mani morte, e di rubarli alla legittima successione; e forse si valse del pretesto del Chericato, per far non che una frode alla legge, ma un dispetto al proprio suo sangue, come il mostra quel suo testamento. E se non si voglia di lui

lui sì malignamente sospettare, converrà sostenere, che quella sua disposizione fatta in camera dei Padri dell' Oratorio, non fosse da lui dettata, come per altro i recati da noi argomenti su questo assunto apertamente il dimostrano.

CII. Attende adunque la Casa Lagnì dalla giustizia del S. C. la dichiarazione su questo articolo, di appartenerele la metà dei beni antichi insieme coi frutti percepiti dal dì della morte del Testatore D. Francesco Rummo, e condannarsi conseguentemente la Congregazione dell' Oratorio, pretesa erede testamentaria, alla restituzione di quei beni, che l' antica Consuetudine Patria, autorizzata dal proprio Sovrano, à voluto conservare nelle famiglie per via della legittima successione, affine di ritorni all' arbitrio di chicchessia Testatore, o Laico, o Clerico, i quali per altro non altronde godono la fazione del testamento, che per un grazioso dono della Potestà Civile, le cui sacrosante costituzioni senza altra eccezione debbono religiosamente osservare.

**CAP.**

## C A P. I V.

Nel quale si dee esaminare in virtù del VI. Capo della Convenzione, se sopra i beni di Gelsumina Pascale spetti a D. Teresa Jovino, e per essa alla Casa Lagnì la legittima, o paraggio.

CIII. **L'** Altro articolo, che nella Convenzione tra la Casa Lagnì, ed i PP. dell' Oratorio si commise alla decisione del S. C., fu appunto l'esame, se sopra i beni di Gelsumina Pascale spettasse *ex persona* di Angiola Rummo a D. Teresa Jovino, e per essa a D. Pietrantonio Lagnì suo figlio, ed erede, la legittima o paraggio. Per la qual cosa a concepirne il valore, forza è sul principio di por mente a quel fatto, onde forge, e deriva.

CIV. Egli fa d'uopo ricordare, che Gelsumina Pascale fu moglie di Giulio Rummo.

Rummo, madre di D. Francesco, ed ava di Teresa Iovino, nata da Angiola Rummo. Gelsumina morì *ab intestato* nell'anno 1656. senza lasciare altri più prossimi in grado, se non che il predetto D. Francesco Rummo suo figlio, e D. Teresa Iovino sua nipote *ex filia praemortua*. Quindi è, che quantunque la metà dell'eredità di costei spettasse alla predetta D. Teresa Iovino; pur nondimeno D. Francesco Rummo stimò meglio farla sua interamente, senza darne la debita parte alla sua nipote; perciò la Casa Lagnì à chiesto condannarsi la Congregazione dell'Oratorio, come erede di D. Francesco, a rilasciare a suo beneficio non solo la metà delle doti, antefato, ed altri beni estradotali di essa Gelsumina, ma eziandio la metà di tutti gli altri suoi beni ereditari, insieme con i frutti decorosi dal dì della di lei morte (1).

CV. Veggasi ora quel che apparisce dagli atti per rapporto a questo Capo. Non v' à dubbio, che Gelsumina  
Pa-

---

(1) Ved. fol. 612. a r. prim. vol., e vedi anche vol. delle due relazioni fol. 57.

Pascale ebbe in dote ducati *duemila*, i quali furono pagati a Giulio Rummo per il Banco della Pietà. Giulio le costituì l'antefato per la metà di detta dote importante ducati *milie*, e tuttociò appare dai Capitoli matrimoniali, stipulati nel dì 25. Aprile del 1600. per mano di Notar Scipione Castaldi di Napoli, e prima della famosa Prammatica del Duca di Ossuna (1).

CVI. Oltre al divisato documento, dal quale apparisce la quantità della dote, e dell'antefato, necessaria cosa è di far qui parola di una Convenzione passata tra i PP. dell'Oratorio, e'l Monistero di Donne Monache di S. Antonio di questa Capitale, Questa Convenzione fu stipulata agli 11. Febbraio 1662. per mano di Giovanni Francesco Montanaro. In quella si asserì, che D. Gelsumina Pascale, madre di Suor Maria Giuseppa Rummo, ed Ava materna di Suor Maria Gelsumina Vitale, ambedue Monache di quel Monistero, era trapassata a' 19. Gennaio del 1656. Si asserì inoltre, che la predetta D. Gelsumina Pascale avea  
nell'

---

(1) *Ved. fol. 437. a 445. pr. vol., e ved. vol. delle due relazioni fol. 57.*

nell' ultimo suo testamento istituito erede usufruttuario D. Francesco Rummo suo figlio, e dopo la sua morte volle, che fosse succeduta nell' eredità Suor Maria Giuseppa sua figlia, e la fu Claudia Rummo altra sua figlia, che fu moglie di D. Giuseppe Vitale *pro aequali parte, & portione*, e dopo la morte di Suor Maria Giuseppa chiamò alla successione Suor Gelsumina Maria; e parimente dopo la costei morte volle, che succedesse la predetta Claudia Rummo sua figlia; che in questo testamento avea fatti alcuni legati, e tra gli altri uno di due Messe quotidiane perpetue da celebrarsi nella Chiesa di quel Monistero, cioè una per la sua, ed un'altra per l'anima della fu Gelsumina Rummo.

Oltre a ciò liberamente si asserì, che di un tal testamento di Gelsumina Pascale come nullo, per non essere stato solennizzato, non potea averfi alcun conto; e che nondimeno D. Francesco Rummo con pubblico istromento per mano di Notar Cesare Bello stipulato nel dì 20. Gennaio del 1656., si era obbligato ad osservarlo delle robe ereditarie di sua madre.

Si asserì parimente, che essendo poi seguita la morte di D. Francesco Rummo.

mo a' 4. Agosto del 1660., questi avea istituiti eredi i PP. dell' Oratorio, con alcuni pesi, e legati, e che ne aveano già spedito il preambolo.

Si soggiunse in questa Convenzione, che per morte di D. Francesco erasi già fatto il caso della chiamata a beneficio di Suor Maria Giuseppa, e della fu Claudia, e per la morte precedente seguita di questa, accresciuta si era la di lei porzione a beneficio di Suor Maria Gelsumina. Si disse, che la predetta Suor Maria Gelsumina, e Suor Maria Giuseppa aveano ottenuta da D. Giuseppe Vitale erede di Claudia Rummo per mezzo del fu D. Domenico Vitale *ampia cessione*, e donazione di quel che potea spettare a detta Claudia, e successivamente a D. Giuseppe sopra l' eredità, e beni di D. Gelsumina Pascale, siccome dissero apparire dall' istromento di donazione stipulato per mano di Notar Nunziantè Grimaldi di Napoli.

Finalmente si soggiunse, che quel Monistero *ex personis di Suor Maria Gelsumina era comparso presso gli atti del S. C., nel quale stava dedotta l' eredità di detto qu. D. Francesco, e mediante supplica, avea fatto istanza, dimandando esser immesso nel possesso dell'*

dell' eredità , e beni di detta qu. Gelsumina , e che i Rev. PP. , come eredi di detto D. Francesco , erede del qu. Giulio Rummo , gli paghino altre quantità , che gli devono in virtù di contratto , testamento , e codicillo di detto qu. Francesco , e qu. Giulio , come da' detti atti appare , ai quali si abbia relazione per maggior chiarezza (1) .

CVII. Qual sia tutto il motivo , onde i Rev. PP. dell' Oratorio si tosto si mossero a por fine alla lite col predetto Monistero di S. Antonio , è facile il comprenderlo , ove si ponga mente , che D. Francesco Rummo , di cui essi si dichiararono eredi , si era con un pubblico istrumento del 20. Gennaio 1656. obbligato di osservare il testamento di Gelsumina Pascale sua madre , comechè non solennizzato , in tutte le robe ereditarie della medesima . Essi i Reverendi PP. coll' adizione dell' eredità di D. Francesco Rummo si assunsero i pesi del defunto , quale essi vennero a rappresentare . E siccome questo era un debito contratto dal solo D. Francesco Rummo ,

---

(1) Ved. fol. 32. , e 38. 2. vol. , e vol. delle due relazioni fol. 57. e 58.

mo, così i medesimi in qualità di eredi senza intelligenza di alcun altro interessato il vollero transigere.

CVIII. Ma fa l' uopo riflettere a più cose. Primieramente D. Francesco non fece alcun inventario dei beni ereditarj di sua madre, nè prima, nè dopo, che si volle obbligare a prò del Monistero di S. Antonio. Avea D. Gelsumina Pascale fatti molti acquisti per i precedenti legati fattigli così da Giulio Rummo suo marito, come da altri congiunti. Dovea ella avere argento, oro, e gioie, ed altri mobili, quali si convenivano al suo stato; eppure di tutta questa roba, e mobili, e stabili, non si vede fatta mai alcuna nota da D. Francesco suo figlio. Secondariamente i PP. dell' Oratorio, i quali si vollero concordare con le Monache di S. Antonio, ed anche fecero alcuna nota di sì fatti beni, non solo per propria cautela, che per quella degl' interessati, pensarono solo a riparare l' esecuzione di un pubblico istromento fatto già a prò di quelle da D. Francesco Rummo, e non si diedero altro travaglio. In terzo luogo se i Rev. PP. colla qualità di eredi vennero alla transazione di sopra esposta col Monistero di S. Antonio, non pen-  
fa-

farono mai di far l'inventario di tutta l'eredità di D. Francesco Rummo; il che se fatto avessero, potea loro agevolmente torre d'impaccio con tutti gl'interessati. In questo inventario descrivendo essi partitamente i beni stabili, e mobili, si potea di leggieri far distinzione da qual fonte quelli derivassero. Ma ciò non si volle assolutamente fare. Dunque qual ne sarà la conseguenza? Potranno mai gl'interessati, della di cui ragione si tratta, riceverne nocumento? Vi è di più: i PP. dell' Oratorio non solo per ~~lor~~ cautela doveano fare l'inventario di tutta l'eredità sì copiosa di beni, e per conseguenza esposta a mille litigj, ma doveano farlo per espressa legge del testatore, il quale nei codicilli prescrisse, che fatto si fosse dai Rev. PP. coll' intervento del Consigliere Iovino, il quale era cognato di D. Francesco Rummo, e padre di quella D. Teresa Iovino, la quale avea ogni ragione sopra tutta quella sì ampia eredità. I PP. dell' Oratorio non si crederettero obbligati ad una tal legge. Ne soffrirà adunque tutto il detrimento la Casa Lagnì crede *ex sanguine* della Iovino (1)?

CIX.

(1) Vedi sopra il num. XXVII. di questa Allegazione.

CIX. Or premesse sì fatte notizie, riflettiamo un poco al dipiù, che occorre sull' articolo proposto; se essendo morta *ab intestato*, siccome tale si morì Donna Gelsumina Pascale, giacchè non fu solennizzato il suo testamento, spettar dovesse a D. Teresa Iovino, e per essa alla Casa Lagnì la legittima, e paraggio, o parte dell' eredità *ex persona* di Angiola Rummo sua madre. Si è di sopra accennato, che D. Angiola Rummo era figlia di D. Gelsumina Pascale, e sorella di D. Francesco Rummo, la quale lasciò superstite l' unica figliuola, qual fu la predetta D. Teresa Iovino. E perciò essendo troppo ben note le risoluzioni dei nostri Supremi Tribunali fatte su questo articolo, uniformi al caso proposto, basta qui solo additarne il fondamento legale.

CX. L' Imperadore Giustiniano avea nella sua novella Costituzione 113. *tit. de haered. ab intestat.* al *Cap. 2.* ammesso alla successione il fratello, e la sorella del defunto fratello, *de cuius haereditate agebatur*, insieme col padre, e colla madre del medesimo, esclusi i figli della sorella, o fratello premorto. Ma poi colla Novella 127. *tit. Ut fratrum filii &c.* intento alla pubblica  
uti-

utilità dei suoi popoli, emendò questa tal Costituzione, e chiamò alla successione anche i figli del fratello premorto, rappresentando costoro la persona del padre. Così egli: *Nostras leges emendare nos non piget, ubique utilitatem subiectis invenire volentes. Meminimus igitur scripsisse legem, per quam iussimus, ut si quis moriatur relinquens fratres, & alterius fratris filios praemortui, ad similitudinem fratrum, & praemortui fratris filii ad haereditatem vocentur, paternum adingredientes gradum, & illius ferentes portionem. Si vero moriens relinquat ascendentium aliquos, & fratres ex utrisque parentibus coniunctos sibi, & filios ex praemortuo fratre: fratrem quidem iussimus per ipsam legem cum parentibus vocari: fratris vero filios exclusimus. Hoc itaque iuste corrigentes sancimus, ut si quis moriens relinquat ascendentium aliquem, & fratres, qui possunt cum parentibus vocari, & alterius praemortui fratris filios cum ascendentibus, & fratribus, vocentur etiam praemortui fratris filii: & tantam accipiant portionem, quantam eorum futurus erat pater accipere, si vixisset.*

CXI. Ma ecco qui a proposito il sen-

sentimento dei tre rinomati Scrittori, Corrado Ritterfusio mettendò nel suo verace aspetto questa Novella, così si è spiegato (1): *Si ascendentes primi gradus concurrant cum liberis praemortuorum fratrum utrinque coniunctorum; hos quoque coguntur pater & mater admittere ad successionem defuncti. Sed divisio hoc casu fiet diversimode: quoad parentes quidem in capita, quoad fratrum vero liberos in stirpes. Novell. 127. Cap. 1, Michael Grassus in §. success. ab intest. q. 3. n. 3. Nam fratrum filii repraesentant parentum personas suorum, & in ipsorum locum intrant; proindeque non plus, neque minus capient, quam illi habituri essent, si viverent. Atque hoc ius repraesentationis bene notandum est in fratrum filiis; nam ulterius id non extenditur in collateralibus, ut infra dicitur. Sed hic quaeri potest, an idem sit iuris, sive cum fratrum filiis (praemortuorum scilicet) extent etiam fratres defuncti: sive fratrum filii soli extent, & concurrant cum defuncti parentibus abs.*

Tom. XXXVI,

K

que

---

(1) *Ad Novel. Iustin. part. 7 Cap. 10. de success. ascendentium n. 182*

que fratribus defuncti? Cuiacius, & Barcholtem putant, inspecta veritate legum, praemortui fratris liberos, si sint soli nullis extantibus defuncti fratribus, excludi ab ascendentibus. Sed Doctoribus communiter aliud visum est, nempe tunc etiam succedere fratrum filios, quando fratres non concurrunt cum ipsis, & cum ascendentibus. Videatur Mathesilanus in tract. de success. art. 2. princip. n. 13., & Barcholtem p. 226. & seq. Mibi verior videtur communis sententia. Quid enim vel conferunt, vel adimunt iuri liberorum fratris defuncti, siue extent alii fratres, siue nulli extent?

Mattia Stefani (1) in pochi e chiari sensi si espresse: Si ascendentes primi gradus concurrant cum defuncti filii fratribus, & simul ex altero fratre defuncto nepotibus utrinque coniunctis; eo casu nepotes illi olim excludebantur etiam tempore Novellae 118. Sed hodie una cum patris & parentibus succedunt in stirpes, idque ex speciali constitutione Novellae 120. Cap. 1., Cuiac.  
in

---

(1) In comment. ad Novell. Iustin. super explicat. Novell. 118. n. 41.

*in dict. Novell. 118., ibi, exciperentur.*

E Pier Gudelino nel suo celebre trattato *de Iure Novissimo* (1) non si discostò punto dal senso comune: *Plane observandum est non solos parentes inter se, sed cum his & fratres germanos defuncti, ad successionem admitti: ita ut cum quolibet adscendentium frater unus aequalem, seu virilem ferat portionem. Idem Ius est sororum germanorum d. Novell. 118. §. consequens & d. autb. defuncto. Praemortuorum autem germanorum fratrum, & sororum filii, aut filiae parentibus postponebatur, donec placuit Iustiniano posteriore quadam constitutione & hos una cum parentibus & fratribus admitti: ut scilicet hi tantam accipiant portionem, quantam pater vel mater eorum erat accepturus, si vixisset, Novell. Ut fratrum filii 127. §. 1.*

CXII. Oltre il rapportato fondamento nella specie di cui trattiamo si rifletta in primo, che Angiola Rummo non ebbe porzione dei beni materni, ma dei soli beni paterni. Giulio Rummo di lei padre contestò questo fatto

K 2

nel

---

(1) *Lib. 2. c. 14.*

nel di lui testamento, in cui nel legare la dote ad Angiola, assolutamente disse, ch' era dotata dal paterno patrimonio (1).

CXIII. Ma se questo fatto, che dipende da una confessione del proprio padre, non bastasse a mettere in chiaro la ragione della Iovino; valerà per tutti l'argomento, che Angiola non abbia giammai fatta rinunzia della porzione dei beni materni a lei spettanti. Angiola Rummo ebbe due mariti. Il primo fu Tiberio Coppola. Il secondo il Configlier D. Giambatista Iovino. In tempo, che si maritò col primo, si fecero i capitoli matrimoniali ai 29. Novembre 1629. per mano di Notar Giandomenico Castellano di Napoli. In questi Capitoli si convenne, mentre Angiola era nella casa paterna, che la medesima avesse dovuto fare la rinunzia, e se ne obbligò *nomine proprio* Tiberio Coppola a farla a beneficio di Giulio, suoi eredi, e successori. Da tal matrimonio nacquero due figliuole, le quali furono eredi del padre, e poi morirono, e delle medesime ne fu erede Angiola loro madre. Col secondo marito  
non

---

(1) *fol. 527. a sergo 1. vol.*

non si stipularono capitoli matrimoniali. Nè la rinunzia promessa nei primi capitoli si fece mai più.

CXIV. E' vero bensì, che D. Francesco Rummo pagando al Consigliere Iovino duc. 4000. per le doti di detta Angiola (1), l'obbligò a far la quietanza, ed a metterli in compra, *servata la forma dei primi capitali*; e che fatta tal quietanza, si fosse un tal pagamento notato nel margine dei suddetti capitoli. Ma è da riflettersi, che in tempo che seguì questo pagamento, Angiola non potea più fare la pretesa rinunzia, perchè era già morta; e molto meno la potea fare Iovino, il quale in tempo del pagamento non era più marito. Si fece la quietanza; ma si fece in guisa, che riguardando la sola e semplice cautela del pagamento dei ducati 4000., si rendesse operativa della liberazione dell'erede dalla soddisfazione delle doti di Angiola Rummo, non già della rinunzia di costei, ch'è un atto totalmente diverso, e di altra natura.

CXV. La promessa della rinunzia  
K 3 non

---

(1) *Part. di banco fol. 135. 1. vol.*

non è stata mai riputata per rinunz. vj  
 Angela Rummo non fè rinunzia . E se  
 l'avesse fatta ; pure , come dotata soltan-  
 to dei beni paterni , & *nihil accepto*  
*de bonis maternis* , non reggerebbe af-  
 fatto . Il Consigliier Rocco nel *resp.* 51.  
 n. 24. ci rende avvertiti in questa gui-  
 sa : *Nec relinquam animadvertere usum*  
*utile pro actoribus , quod Portia Mu-*  
*scettula renuncians , etiam si viveret ,*  
*& renunciatio ei obstaret , non posset*  
*excludi a bonis , & dotibus qu. Ca-*  
*millae Garafae matris ipsius Portiae ,*  
*ascendentibus ad duc. 10000. , & tanto*  
*fortius eius filii , quia si Portia recipit*  
*dotem ducatorum septem mille ei debi-*  
*torum ex voluntate , & dispositione pa-*  
*terna , renunciando ipsa bonis mater-*  
*nis , nihil ex eis habito , non valet re-*  
*nunciatio respectu maternae haereditatis*  
*& pro una dote non est conveniens , ut*  
*tot renunciaret haereditatibus , etiam si*  
*dos esset excessiva , ac etiam si fuerit*  
*dictum , quod Portia dotata fuerit de*  
*bonis paternis & maternis , nisi tamen*  
*explicitata sit quantitas maternarum .*  
*Haec est conclusio indubitata , & plu-*  
*ribus decisionibus canonizata , nempe*  
*Ursil. decis. 179. n. 4. , Mastrill decis.*  
*186. , Magon. decis. Rot. Florent. 18. ,*  
 Viv.

*Viv. decis. 187. n. 2., Fabr. in C. in lib. 5. tit. 8. defin. 7., Fontanel. de post. nupt. tom. 1. claus. q. glos. unica part. 1. n. 6.*

CXVI. Dunque non potendo nè anche ostare la rinunzia, se vi fosse, spetta alla Iovino *ex persona* della Madre la metà dell' eredità materna *ab intestato*; non potendo aver luogo l' istruzione, e la confessione di D. Francesco Rummo, che accettò il testamento, già nullo *de iure*; poichè questa accettazione non potea pregiudicare al dritto del terzo, il quale non intervenne in quell' atto, da D. Francesco per suoi privati fini celebrato.

CXVII. Se poi si pretenda, che essendosi obbligato *nomine proprio* Tiberio Coppola alla rinunzia di Angiola, e possedendosi l' eredità del medesimo dalla Iovino, ne fosse costei responsabile *in id quod interest*; molto chiara è la risposta. L' obbligo proprio di Tiberio riguardò se stesso, e i figli nascituri da quel matrimonio. Teresa Iovino non fu figlia di Tiberio: nè come tale impugna la promessa rinunzia di Tiberio. Rappresenta ella la persona di Angiola Rummo nell' aspetto del secondo matrimonio. Semprechè gli sposi si

obbligano *de proprio* a far seguire le rinunzie, intendono obbligarsi nel caso, che i loro figli nascenti da quel matrimonio volessero impugnare la promessa rinunzia. Terefa adunque non viene come figlia ed erede di Tiberio. Viene come figlia di Angiola Rummo, che non avea rinunziato, e non si era obbligata a cosa alcuna. Egli è certo, che il secondo matrimonio fa mutare la condizione del primo; tantochè la donna può liberamente far nuove leggi nella costituzione della dote col secondo marito (1).

CXVIII. Ma è poi indubitato, che col secondo marito D. Giambattista Iovino nella costituzione delle doti, non intervenne alcun atto obbligatorio di rinunzia alla successione dell' eredità materna: di maniera che i figli di un tal matrimonio contratto senza un tal vincolo, non possono essere esclusi dall' azione di succedere a quei beni, che loro si tramandano dalle leggi, le quali da se medesime sono operative, nè privano

---

(1) *Montan. contro. 5. num. 10. Boer. dec. 100. Caravit. Rit. M. C. 104. in fin , & alii.*

vano altrui dei legittimi effetti, senza l'espressa e specifica rinunzia, la quale non si può mai presumere, nè estendersi da un caso niente correlativo all'altro, secondo le note massime legali.

CXIX. Rimane adunque, più che bisogno non era, chiaramente dimostrato, che appartenga alla Casa Lagnì, come erede *ex sanguine* della Iovino, il dritto di succedere ai beni di D. Gelfumina Pascale *ex persona matris prae-mortuae*, per poter indi, fatta la liquidazione delle quantità che se le appartengono, una coi frutti, conseguire dalla Congregazione dell'Oratorio, come erede di D. Francesco Rummo, tutte quelle sostanze, che la legittima successione le à conservate, ove non sia concorso, come nel caso nostro, quell'arbitrio, che per lo più si carpisce coi testamenti nell'infelice stato dei moribondi.

## C A P. V.

Nel quale si dee esaminare se si debba alla Casa Lagnì la porzione ereditaria della fu Giovanna Rummo *ex persona* di D. Teresa Iovino .

CXX. **Q**uest'azione è fondata sul fatto, che siegue . D. Giovanna Rummo era sorella *utrinque* congiunta di D. Francesco, la quale morì *ab intestato* senza figli, in tempo, che non avea altri più prossimi in grado, se non che lo stesso D. Francesco suo fratello, D. Teresa Iovino sua nipote *ex sorore praemortua*, e D. Gelsumina Pascale sua madre . Cosicchè per disposizione di legge la terza parte delle doti dell' eredità, quantunque spettasse *ab intestato* a D. Teresa, ciò non ostante D. Francesco con sua madre, non curò di darne porzione alcuna alla predetta D. Teresa . Perlochè la Casa Lagnì à fatto istan-



il suddetto D. Francesco diè in moglie Giovanna sua sorella al Dottor Francescantonio Lombardo, e se ne stipularono i Capitoli matrimoniali ai 24. Aprile dell'anno 1642. per mano di Notar Giandomenico Castellano. In questi Capitoli D. Francesco, come erede del padre assegnò in dote alla di lui sorella i detti duc. 6500. servata la forma della disposizione paterna di sopra riferita. Indi ai 23. Aprile dell'anno 1643. il riferito D. Francesco pagò a detto Dottor D. Francescantonio Lombardo marito di essa D. Giovanna sua sorella ducati 4000. in conto delle sue doti, e legato paterno, come appare dalla partita del Banco di S. Giacomo (1). In fatti il Dottor Lombardo l'impiegò in compra sopra l'arrendamento delle grana cinque a libbra di seta; e sebbene questo capitale era lordo ducati 12500. fu però comprato per ducati 4000. effettivi, ed il dipiù fu rilasciato per alaggio, come si raccoglie dalla partita di detto arrendamento esistente negli atti (2). Morta poi D. Giovanna *ab intestato*

---

(1) *Ved. fol. 135. e 136. p. vol.*

(2) *Fol. 29. t. 30. e seg. 2. vol.*

*testato*, e senza figli nell' anno 1644. D. Francesco Rummo, e sua madre Gelfumina Pascale procurarono la spedizione del preambolo *ab intestato* a favor loro (1).

CXXIII. Ma siccome un tal preambolo fu spedito, senzachè nulla ne risapesse D. Teresa Iovino, (che essendo pupilla non potea essere pregiudicata circa l' omissione di tal preambolo) alla quale spettava la terza parte dell' eredità della predetta D. Giovanna, come sua Nipote, rappresentante la persona di Angiola Rummo: così dovea concorrere alla porzione, che le spettava con Gelfumina Pascale sua ava paterna, e con D. Francesco Rummo suo zio. Quindi è, che l' azione promossa dalla Casa Lagnì per questa terza parte, una coi frutti dal dì della morte di detta Giovanna accaduta nel 1644., dee aver tutto il suo corso. Non occorre di fondare la giusta pretensione della Casa Lagnì su quest' articolo con altre legali autorità, avendo luogo quelle medesime da noi riportate nel Capo precedente sul testo della Novella 127. dell' Impe-

ra-

---

(1) *Fol. 25. a r. 2. vol.*

rador Giustiniano; permodochè spettando a D. Teresa Iovino *repraesentando personam matris*, la terza parte della divisata eredità, in concorso dell' Ava, e del Zio, pur troppo chiaro è il diritto, che oggi alla Casa Lagnì indubitamente si appartiene.

CAP.

## C A P. V I.

Nel quale si dee vedere se spetti alla Casa Lagnì una co' frutti la metà del danaro contante lasciato da Giulio, così in casa, come nei Banchi, e la metà di tutti i mobili, oro, argento, gioie ec. non ostante il preteso prelegato.

CXXIV. **C**Onvien quì premettere, che nella eredità di Giulio Rummo restarono ducati 2000. in cassa contanti a tenore della confessione dello stesso D. Francesco, e nei Banchi altri ducati 1100. in circa, fin' ora liquidati, come dalle partite dei Banchi esibite negli Atti, e molti mobili, oro, argento, e gioie d'ingente valore. Sicchè se n'è domandata la metà una col legittimo interesse. All' incontro la Congregazione dell' Oratorio pretende, che tutto il danaro contante, che esisteva  
così

così in cassa, come nei Banchi ereditario di Giulio, fosse stato anche da lui prelegato a D. Francesco suo figlio, ed crede, insieme con i mobili, oro, argento, e gioie.

CXXV. A dileguare questa sì vana eccezione basta soltanto leggere le parole del testamento di Giulio Rummo, onde si manifesta non essere affatto prelegato quel, che si suppone dai PP. dell' Oratorio. Eccone le parole: *Item lascio alla Sig. Gelsumina Pascale mia carissima moglie la dote, ed antefato conforme i suoi Capitali matrimoniali, e cautele dotali, ed il suo letto vedovile, che di ragione gli spetta, ed anco voglio, che durante la vita di detta Sig. Gelsumina mia moglie dal detto Francesco mio e suo figlio, oltre le dette sue doti, ed antefato, gli debba dare duc. 20. il mese, mentre che sarà viva; anzi gli concedo potestà, che i detti duc. 20. il mese, ut supra, se gli possa esigere sopra tutti i beni di detta mia eredità ad elezione di detta Sig. Gelsumina, con potestà di variare; ed anche lascio a detta mia moglie la metà di tutti i beni mobili, che si ritrovano in mia casa a tempo di mia morte, dedotti però i denari costanti, che*

*che se ritroveranno tanto in casa , quanto nei Banchi , l'oro , argenti , e gioie , che restino a beneficio di detto mio erede .*

CXXVI. Si rifletta, che Giulio Rummo istituì l' unico suo figlio erede , cui gravò in caso , che morisse senza figli nella metà dell' eredità . Sicchè col legato fatto a Gelsumina Pascale sua moglie nella metà dei mobili , dai quali volle dedotto il danaro contante , oro , argento , gioie cc. a beneficio dell' erede , altro non fece il testatore , che escludere quei beni , che ei non volle nel legato comprendere , prescrivendo , che siano dell' erede istituito , cui avea prima gravato nell' intiera metà dell' eredità , e per conseguenza non potendosi riputare una tale eccezione de' beni come un prelegato , a manifestare il quale faceva d' uopo di espressioni , e termini precisi , sembra in vero pur troppo disadatta , e disconvenevole dalle buone regole del dritto la nuova pretesione dei PP.

CXXVII. Non è altro il prelegato nel senso comune legale , che un legato fatto ad uno degli eredi universali di precapire dall' eredità un qualche fondo , o altra cosa particolare , oltre alla porzione del retaggio , per cui è stato

stato erede istituito, giusta l'avviso di Ugone Donello (1), e di Guido Pancirolo (2), i quali sulle tracce del G. C. Ulpiano (3) ci fan sapere, essere il prelegato l'istesso, che il legato *per praeceptionem* dagli antichi Romani usato, non importando altro la voce *praelegatum*, che *per praeceptionem legare*, giacchè *praeceptiones*, & *praelegata* nel senso vero della legge l'istessa cosa dinotano, come ci avverte il chiarissimo Barnaba Briffonio (4).

CXXVIII. Vari e molti esempj di questo genere di prelegati abbiamo nel diritto Romano, massime nel citato testo di Ulpiano, e nell'altro del G. C. Giuliano (5), come pure in altri luoghi distintamente rapportati dal Briffonio. Ma sieti di scorta per tutti la *L. 27. §. 3. ff. de*

(1) *In comment. lur. Civil. lib. 7. Cap. 25.*

(2) *Thes. variar. lect. lib. 2. Cap. 84.*

(3) *In leg. 3. §. pen. ff. ad S. C. Trebell.*

(4) *De verb. signific. verb. praeceptio, & verb. praelegare.*

(5) *Nella L. titia 86. ff. ad L. falcid.*

*ff. de instrum. leg. Liberto, quem haeredem ex parte rescripsit: fundum per praeceptionem dedit in haec verba: Pamphile liberte praecipito, sibi que habeto fundum meum titianum, & agellum sempronianum, cum instrumento, & his, quae in eodem erunt, cum moriar.*

CXXIX. Or in questa vera esposizione del prelegato, non vi è chi non sappia, che quando il Testatore non abbia inteso legare ad uno degli eredi una qualche cosa particolarmente fuor della porzione ereditaria, o che non siesi spiegato coi termini, *praecipito, e medio sumito, tibi que habeto*, o in altra guisa che l'istesso dinotasse, non abbia giammai voluto all'erede far somigliante prelegato. Qui si ponga mente, se avendo Giulio Rummo fatto un legato dei mobili a sua moglie, e da questo legato ne abbia detratto il danaro contante, gli argenti, le gioie, ed altro, che potea un legato generale dei mobili contenere; se abbia prelegati questi beni dedotti, perchè volle, che fossero rimasti a beneficio dell'erede scritto? La volontà di Giulio non fu certamente di far un prelegato a D. Francesco Rummo suo erede, ma di eccettuare quei beni dal legato generale dei mobili. Altra sarebbe stata

stata l'idea, ed altra e diversa la maniera di voler fare un tale prelegato. Ma poichè Giulio non intese giammai farlo, perciò volle, che questo legato fatto a sua moglie, non avesse compresi gli accennati beni dedotti, e volle, che fossero rimasti a beneficio del suo erede, che vale l'istesso, a beneficio della sua eredità.

CXXX. Ma se così fu la volontà di Giulio, tale fu anche la volontà di D. Francesco, il quale ben inteso, o mediocrementemente versato nella legale disciplina, non riputò mai per prelegato quello, che oggi per tale si vuole dai PP. dell'Oratorio; che anzi in quell'informe inventario, ch'ei fece dei beni paterni, annoverò gli argenti, e l'oro fralle paterne sostanze, senza protesta alcuna di quel prelegato, che ora soltanto la prima volta si mette in campo, e si disputa; e quindi venuto a morte, nelle *liste*, che ei diè a conservare al Notaio nel suo testamento, e codicilli, distinguendo i beni paterni dai proprj, sotto la rubrica dei primi descrisse il danaro contante, senza alcuna riserba, di cui certamente si sarebbe avvaluto, se intendea riputare per prelegato quello, che come tale al presente si vuole, o  
si.

si sostiene. E di fatti non essendo, nè potendosi riputare unquam per prelegato, D. Francesco, allorchè si dichiarò erede del padre volle far spiegare nel decreto del preambolo, ch'egli col titolo ereditario acquistò i mobili, l'oro, l'argento, e 'l contante, ch'è un titolo assai diverso dal prelegato. Ed i PP. finalmente dopo la morte di D. Francesco non se ne dolsero alcuna volta; e nettampoco nell'istrumento di convenzione colla Casa Lagnì ne fecero parola alcuna.

CXXXI. Or se il senso delle parole del testamento di Giulio non induce veruna idea di prelegato, come non s'induce nè anche nel senso legale; e se in rapporto alle circostanze dei suddetti fatti chiaramente rilevasi, che non vi cadde per pensiero ombra di prelegato nella mente di D. Francesco, nè nell'animo dei primi PP., e di quei che erano ben intesi della volontà di D. Francesco, e della volontà di Giulio Rummo da D. Francesco loro comunicata, non sembra oggi proprio e confacente di volersi la Casa Lagnì senza un torto manifesto private di quella metà dei suddetti beni mobili, oro, argenti, gioie,

o altro, che unitamente coi frutti del loro equivalente senza alcun dubbio se l' appartiene.

CAP.

---



---

## CAP. VII., ED ULTIMO.

Nel quale si dee esaminare, se la *Congregazione dell' Oratorio* erede di D. Francesco possa, e sia in istato di opporre l' *errore* per alcuni beni descritti nell' Inventario, e specialmente pel capitale di ducati 10000. di *fiscali* sopra la Terra di *Corato*, passati poi sopra l' Università di *Gravina*; e se possa ripetere dal Duca, e Casa Lagmì la metà pervenutale, con tutti i frutti di un secolo.

CXXXII. **T**Ra gli articoli più gravi, ed interessanti, i quali si agitano nella causa presente, gravissimo è quello, di cui s' imprende a trattare in quest' ultimo Capo. Con questo la *Congregazione dell' Oratorio* dopo il misterioso, e stupendo silenzio di un  
 se-

secolo , si apre il campo ad una vasta pretensione . Mostra di aver scoperto non prima dell' anno 1757. (1), che D. Francesco Rummo nel descrivere che ci fece i beni ereditarj di suo padre fin dall' anno 1640. , e pochi giorni dopo la morte di costui , abbia infelicemente errato nel descrivere tra i beni paterni , tra le altre partite , quella di ducati 10. mila sopra i *fiscali di Corato* , laddove questa si apparteneva al privato peculio di Francesco . Soggiugne , che lo stesso D. Francesco si rimase in questo deplorabile errore dalla morte del padre fino agli ultimi dì di sua vita , allor quando col testamento , e codicilli , e nelle Note date a conservare al Notaio , distinse i paterni dai proprj beni , e descrisse questa medesima partita non tra le sue , ma tra le paterne . Non lascia indi di rammentare la dappocaggine di un benefattore sì stupido , che una sì gran partita di ducati 10. mille , anzi annoverare tra le paterne  
so-

---

(1) Quest'azione fu la prima volta dedotta dai PP. nel dì primo Febbraio del 1757. vedi *fol. 584. a r. .d. i. u. vol*

sostanze, che tra le sue. E che più?  
 Si compiagne altamente l' errore non  
 solo di D. Francesco Rummo, ma della  
 medesima Congregazione dell' Oratorio,  
 la quale nell' anno 1661., allor quando  
 si divisero per metà i capitali colla  
 Casa Lagnì, si divisero anche per metà  
 questo sì gran capitale sopra i fiscali,  
 di cui trattiamo. Anzi non ostante che  
 sin da quell' anno in poi ardesse siera lite  
 tra la Casa Lagnì, ed i PP. dell' Orato-  
 rio per la decisione da farsi dal S. C.  
 sopra gli articoli non transatti, e non  
 ostante che i PP., come si è altrove  
 osservato, avessero in mano, come an-  
 tuttavia, tutte le scritture appartenenti  
 all' eredità di Giulio, e di Francesco  
 Rummo, non si avvidero mai di un er-  
 rore di tanto loro interesse: che anzi  
 nel 1699. diedero ben volentieri il con-  
 senso, che la Casa Lagnì potesse alie-  
 nare tra le altre, anche la metà di quel-  
 la partita, che essi oggi la prima volta  
 come *propria* di Francesco Rummo de-  
 cantano.

CXXXIII. Ma se stupidi furono tutti  
 i trapassati PP. dell' Oratorio, e se stu-  
 pidissimo dovette essere D. Francesco  
 Rummo nello scrivere sin dall' anno 1640.  
 come paterna la più confiderevole pat-

Tom. xxxvi.

L

tita

tia che eravi in quel patrimonio: nell' anno poi 1757., cioè dopo cento e diciassette anni videsi forgere l' epoca la più fortunata a prò dei PP. dell' Oratorio; dappoichè in quest' anno la prima volta diedero intempestivamente alla luce questo sì mostruoso parto., e conobbero la prima volta l' errore: in cui giacquero nel corso di un secolo tutti i loro predecessori..

CXXXIV. Vantano adunque i PP., che Francesco Rummo fin dall' anno 1635., vivente il padre, facesse l' acquisto col proprio suo danaro del capitale di ducati 10. m. di fiscali sopra la Terra di Corato, e che ad esso Francesco ne fu fatta l' intestazione.; che questi erasi dottorato fin dal 1624.; e che aveva potuto colla professione farsi quel peculio, per avere nel 1649. data alle stampe l' Opera sul dritto del congruo, ove fa menzione delle cause da lui patrocinata., e di diverse allegazioni da lui fatte; e che perciò potea aver quel danaro; ma che morto il padre nel 1640., nel descrivere ch' ei fece i beni paterni nell' Inventario da lui fatto, errò nel situare questa sì considerevole partita tra i beni paterni, e non tra i proprj. Ecco in sostanza il fondamento della  
nuova

nuova azione promossa dai PP. nel 1757. per cui pretendono, che essendosi in virtù della Convenzione del 1661. colla Casa Lagnì divisa colle altre questa partita, come ereditaria di Giulio Rummo, ed essendosi oggi scoperto appartenersi al privato peculio di Francesco, debba oggi condannarsi la Casa Lagnì a rilasciare la metà, che le toccò nella divisione, coi frutti percepiti.

CXXXV. Or a manifestare quanto strana, ed insufficiente sia una tal pretesione, mille ragioni vengono prontissime, le quali forgono da tutte le circostanze del fatto, che lo prevennero, l'accompagnarono, e l'assiegarono, per cui siamo sicuri, che si mostrerà sì evidente, e chiara la giustizia, che assiste alla Casa Lagnì, che non vi abbia nessuna cosa a desiderare.

CXXXVI. Egli adunque è da sapersi che Giulio Rummo, uno dei più ricchi Mercatanti, che vissero nell'età sua, non ebbe, come altrove si è osservato, che un solo maschio, ed alcune femmine. L'unico maschio era appunto Francesco Rummo, il quale visse sempre qual figlio di famiglia in casa paterna. E come spesso avviene, che i padri, quali che fossero le circostanze,

L 2

non

non lasciano per mezzo dei figli di fare acquisti, compre, ricompre, pagamenti, ed altre cose sì fatte; così parimenti volle Giulio Rummo praticare in varie occasioni, come più innanzi distintamente vedremo. Il dirsi adunque, che un figlio di famiglia abbia fatto un acquisto di un capitale sì considerevole di ducati 10. m., à di bisogno di una prova chiara, ed estrinseca, dalla quale apparisca, che ciò siasi fatto col proprio peculio, e non già con quello del padre: dappoichè la forza della presunzione obbliga chicchessia a credere, ed a giudicare il contrario. Ed in vero secondo il sistema giuridico la presunzione si vince solamente dall'evidenza del fatto. Nel caso nostro vi si richiede almeno una dichiarazione non che del figlio, ma del padre istesso, il quale faccia conoscere, che quel danaro non era già suo, ma che si apparteneva al particolare peculio del figlio. Dappoichè il figlio, il quale non è emancipato, e convive in casa paterna; e di più quel figlio, come era Francesco Rummo, che era unico maschio, ed erede del padre, e si mischiava per volontà paterna negli affari di sua casa; perchè possa far distinto e separato quel peculio, che gli

gli permette la legge di possedere, dee praticare quei mezzi, e quelle cautele, che non ue facciano mai dubitare nè poco, nè punto il contrario.

CXXXVII. Or si vegga che cosa mai fece Francesco Rummo, qual Giurista com' egli era; se gli entrò mai in pensiero quel che oggi stranamente si pretende dai Padri, che quel capitale di ducati 10. m. si apparteneva al suo peculio *quasi castrense*, e non già al patrimonio paterno. Si esami ni con distinzione quel che si rileva dalle scritture esibite la prima volta dai PP. dell' Oratorio non prima dell'anno 1759. (1) per giustificare questa loro nuova pretesione, dappoichè dovrà essere loro ben noto, che in materia di *errore* si richiegga per ragione naturale, e civile una perfetta, e del tutto concludente prova, la quale escluda del tutto la contraria possibilità. Così con tutti gli altri ragiona il Cardinal de Luca: *est generale in materia erroris, ut perfectum, atque omnino concludentem pro-*

L 3

ba-

---

(1) Vedi la presentata delle scritture nel *fol. 1. sec. vol.*, la quale fu fatta ai 21. Maggio 1759.

*bationem exigat cum exclusione contrariae possibilitatis, ad text. in l. 4. post divisionem C. de iuris, & facti ignorant. ubi Baldus, & caeteri de quibus Menoch. lib. 6. praesumpt. 22. Rot. dec. 128. n. 13. par. 6. recent. par. 9. rec. dec. 138. n. 14. par. 10. & alias, Fag. (1). Il che così essendo veniamo alle pruove.*

CXXXVIII. Si è adunque in primo luogo prodotta dai PP. la partita del Real Patrimonio, dalla quale apparisce, che ai 22. Gennaio del 1635. la Regia Corte cedè a D. Francesco Rummo il *ius luendi dei fiscali di Corato*, che allora da D. Tommaso, e D. Bartolommeo d' Aquino si possedevano pel capitale di ducati 10. m., e per essi annui ducati 700. (2). Apparisce inoltre, che ai 15. Febbraio dello stesso anno 1635. i predetti D. Tommaso, e D. Bartolommeo di Aquino retrovenderono i Fiscali suddetti a D. Francesco come cessionario del *ius luendi* della Regia Corte pel detto capitale di ducati 10. m., dei quali

---

(1) *Discurs. LXXVIII. n. 12. de credito, & debito.*

(2) *Fol. 1. secund. vol.*

quali i suddetti di Aquino confessarono averne ricevuti ducati 8000. da D. Francesco per il Banco di S. Eligio, e gli altri ducati 2000. glie li rilasciarono per l'alaggio (1). Ciò fatto ai 14. Aprile del medesimo anno 1635. furono spedite le provvisioni della Regia Camera per l'esazione dei suddetti Fiscali a prò di D. Francesco (2).

CXXXIX. Oltre a ciò si è dalla Congregazione dell'Oratorio esibita una partita del Banco di S. Giacomo dei 13. Marzo dell'anno 1635. dalla quale si rileva, che Francesco Rummo pagò duc. 1000. a Tommaso, e Bartolommeo di Aquino a complimento di duc. 8000. per saldo dei duc. 10000. per i quali (sono parole della partita) i giorni passati, detti Aquino venderono come cesionario del gius luendi della Regia Corte annui duc. 700. sopra i pagamenti fiscali della Terra di Quarata della Provincia di Terra di Bari, conforme alle cautele per mano del Notaro della Regia Corte, atteso gli altri ducati sette mila si sono pagati da esso di contanti

L. 4

ad

---

(1) Fol. 1. a t. 2. vol.

(2) Fol. 1. a t. 2. vol.

ad essi Aquino, dichiarando, che la polizza di ducati ottomila complemento dei duc. 10. mila fatta per detto a detti Aquino per nostro Banco sotto i 22. Febbraio 1635., e girata per detti Aquino a Diego Pascale per altrettanti; e per esso girata a se medesimo per altrettanti, e passata per nostro Banco non si debba intendere, nè essere duplicato pagamento; atteso come per cautele si dichiara, come veramente, e realmente detti Aquino anno ricevuti detti ducati settemila da essi di contanti, e i sopradetti ducati mille se li pagano in complemento di ducati otto mila sono a complemento di ducati dieci mila per tutto l'intiero prezzo di detta compra, atteso gli altri ducati due mila se gli rilasciano per l'alaggio dei detti Aquino, dichiarando, che detto Diego Pascale in detta girata della suddetta polizza di ducati otto mila non ne aveva avuto altro, che il nudo nome, e così come esso medesimo in piedi di questa di sua propria mano conferma, e dichiara; E per esso a Paolo di Aquino per altrettanti 1000. (1).

CXL.

---

(1) Fol. 91. e 92. secund. vol.

CXL. Questi sono i documenti, di cui vuol far uso la Congregazione dell' Oratorio per dimostrare la sua intenzione, e per far conoscere, che la compra fatta dei Fiscali sopra la Terra di *Corato* fosse stata fatta col peculio quasi castrense di esso D. Francesco Rummo. Chicchessia a prima veduta conosce, se gli addotti documenti convincono talmente, che escludano la contraria possibilità. Si abbia intanto presente che Francesco Rummo era figlio di famiglia, e come tale secondo i principj del Dritto rappresentava una persona col Padre; che nondimeno colla sùtta distinzione dei peculj, il peculio *profetizio* di piena ragione sia del padre (1), e la sola amministrazione si lascia al figlio, il qual peculio non altrimenti il figlio ritiene, che nei soli due casi, cioè I. *bonis paternis publicatis* (2), e II. *post emancipationem, si pater non adbaeruerit* (3). Sicchè ecco come chiaramente si esclude il preteso errore colla

L 5

con-

(1) §. 1. *Instit. per quas person. culque adquir.*

(2) L. 3. §. 4. *D. de min.*

(3) L. 31. §. 2. *D. de donat.*

contraria certezza : imperciocchè trattandosi di un figlio di famiglia, tutto può, e dee essere del padre di pieno dritto, ove non si dimostri chiaramente che quel danaro non sia del padre, ed almeno non appartenga al peculio profettizio, ma al *quasi castrense*, per cui il figlio si reputi qual padre di famiglia, onde si possa dir suo, e di sua privata ragione (1); giacchè trattandosi di un confidevole acquisto fatto da un figlio di famiglia, è trattandosi, che il padre sia ricco, ed il figlio giovane, come nel caso nostro, non vi à tra i DD. chi non affermi, che tutto è lontano, che un tale acquisto possa al figlio appartenere, che anzi tutte le circostanze legali concorrono ad assicurarlo del Padre.

CXLI. Ma s' incominci un poco a riflettere a' recati documenti, e propriamente alle cose, che si asseriscono nella trascritta partita del Banco di S. Giacomo per rapporto alla compra già fatta. Si ponga mente, che al 15. Febbraio del 1635. si vuole stipulato il contratto tra D. Francesco, e gli Aquini, e che questi confessarono di aver già ricevuto  
du-

---

(1) L. 2. ff. de S. C. Maced.



Febbraio del 1635. erasi fatta la polizza di ducati 8. mila a complimento di duc. 10. m. agli Aquini per lo stesso Banco di S. Giacomo, e dagli Aquini girata a Diego Pascale, il quale non avea che il nudo nome (1). Di più colla stessa partita di S. Giacomo si pagano effettivamente ai 13. Marzo del 1635. soli ducati mille agli stessi Aquini a complimento dei ducati 8. mila, per aver ricevuti gli altri duc 7. mila in contanti. Dunque da tutte queste premesse, che si rilevano dalle scritture esibite dai PP., si deduce chiaramente che ai 15. Febbraio, giorno in cui fu stipulato lo strumento, quantunque gli Aquini confessassero di aver ricevuti i ducati 8. mila per mezzo del Banco di S. Eligio, e non ostante nulla ricevertero per quel Banco, ma poi ai 23. dello stesso mese pel Banco di S. Giacomo ricevertero i ducati 8. mila, che essi giurarono per altrettanti a Diego Pascale, il quale ne avea il nudo nome; e che in fatti ricevertero ai 13. Marzo di quello stesso anno i ducati 1000. a complimento di ducati 8. mila, per avere gli altri

---

(1) *Fol. 128., & a t. 2. vol.*

altri duc. 8. mila ricevuti in contanti.

CXLIII Ora egli è certo, che *Giulio Rummo* ebbe gravissimi negozi cogli *Aquini* anche ricchissimi in quella età, com'è pur troppo noto. Ed in fatti fin dal 1634. si veggono varie partite di *Giulio Rummo*, pagate agli *Aquini*, e fra le altre una dei 5. Settembre del 1744. in cui *Giulio Rummo* paga ducati 1174. a *Tommaso di Aquino* per altrettanti: ed ai 22. Febbraio del 1635. lo stesso *Giulio* paga 1185. 2. 14. a *Tommaso*, e *Bartolommeo di Aquino*. E queste due partite sono pel Banco di S. Eligio (1). E vi è inoltre una partita del Banco di S. Giacomo ai 3. Aprile 1634. di ducati 3. mila pagati a *Tommaso d' Aquino* da *Giulio* per altrettanti, e da *Tommaso di Aquino* girata anche per altrettanti a *Tommaso* e *Bartolommeo d' Aquino* (2). E finalmente un'altra partita del Banco della Nunziata dei 26. Febbraio 1635., con cui lo stesso *Giulio* pagò a *Tommaso*, e *Bartolommeo di Aquino* ducati 590. per.

---

(1) *Fol. 223. secund. vol.*

(2) *Fol. 131. secund. vol.*

per altrettanti (1). E tutte queste partite secondo l' usanza tra i Mercatanti di quei tempi, ove più regnava la buona fede, si veggono girate PER ALTRITANTI. Sicchè chi mai potrà presumere, che quei sette mila ducati, che si dissero pagati *in contanti* a Tommaso, e Bartolommen d' Aquino, appartenessero al peculio quasi castrense di D. Francesco, quandochè il negoziato era aperto tra queste due, di quel tempo ricchissime case Rummo, ed Aquino? Si sognò forse D. Francesco di dire nella girata dei ducati 10. mila, che quel danaro era suo proprio? come almeno avrebbe dovuto manifestare per cautela del suo preteso peculio. Si legga, e rilegga la riferita partita del Banco di S. Giacomo, che non si troverà mai questa sì necessaria cautela per un figlio di famiglia; tanto più, che Francesco Rummo era laureato, come dicono i PP., e sapeva il dritto, e conosceva la sua cautela. In fatti non si può negare, che Francesco Rummo, se non ispiegò nella girata, che quel pagamento si faceva di *suo proprio danaro*, non è per-

---

(1) *Fol. 132. secund. vol.*

è perchè nol sapesse, ma perchè non potea fare avanti agli occhi del Padre un manifesto furto al paterno patrimonio. Nè certamente il Padre, che era vivente, glie l' avrebbe permesso.

CXLIV. A confermare quanto si è detto, si fa avanti lo stesso *D. Francesco Rummo*, il quale ai 29. Gennaio di quello stesso anno 1635. per mezzo del Banco di S. Eligio volendo affrancare un censo enfiteutico perpetuo sopra una casa di Giulio suo Padre sita nel Borgo di S. Maria di Loreto di questa Capitale, ne pagò a D. Antonia Patigno l' intero prezzo di ducati 300., e benchè si trattasse di una sì tenue somma, pur tuttavia non lasciò D. Francesco Rummo di spiegare nella girata, che quel pagamento si faceva di **SUO PROPRIO DENARO**, secondo che si rileva dalla partita del Banco di S. Eligio esibita negli atti (1). Così parimente, non

---

(1) *Fol. 493. prim. vol.* Eccone il tenore: *Copia &c. 1635. ai 29. Gennaio Lunedì: A D. Francesco Rummo ducati trecento. E per lui a D. Antonia Patigno disse gli pagn DE' SUOI PROPRI DANARI per l' intero prezzo di*

non ostante che era morto il Padre, come morì nel 1640., in alcune altre affrancazioni di censi, ch' ei fece sui beni ereditarj di suo Padre, pur nondimeno nelle partite di Banco disse chiaramente, e si spiegò, che quel pagamento egli  
facea

---

*un censo enfiteutico perpetuo, seu con potestà di affrancare, di annui ducati 14.: Per detta Sig. D. Antonia, come erede del q. D. Francesco Patigno suo Padre, e come creditore anteriore del qu. Nard' Andrea Lione, per decreto interposto per la Regia Camera in Banca di Sparano assignatoli, conseguendo ogni anno a primo Maggio dal Sig. Giulio Rummo suo Padre sopra una casa sita al Borgo di S. Maria di Loreto, quale fu del qu. Fabrizio Imperato venduta al detto Sig. Giulio da questa fedelissima Città, mediante istrumento per mano del qu. Sig. D. Gio. Batista Bascio e 1. Aprile 1600. al quale se refere, ad esso per detta D. Antonia venduta in virtù d'istrumento questo di stipulato per Notar Francesco Antonio Trinchera di Napoli, con la promessa fattali, tanto da detta D. Antonia, quanto dal Sig. Scipione Macedonio suo marito*

facea di SUO PROPRIO DANARO, come si rileva dalla partita del Banco della Nunziata dei 22. Agosto 1653. (1) dalla partita del Banco dei Poveri del 18. Aprile 1644. (2) dall'altra del Banco di S. Eligio dei 24. Gennaio del 1650. (3); e finalmente dalla partita del Banco della Pietà dei 18. Novembre 1652. (4). Or se Francesco Rummo fu sì cauto dopo la morte del padre, come non dovea esserlo vivente suo padre, in tempo ch'egli più dovea usar cautela, per non confondere il proprio col patrimonio paterno? E se vivente il Padre

---

*rito della defensione, ed evizione generale di detto censo, e che sia vero, esigibile, e non esatto, nè ad altri cesso, con altri patti, come dal detto Istrumento, al quale se refere: a Scipione Muscedonio suo marito per altritanti ducati 300. Si noti, che nel Banco di S. Eligio altro introito non avea fatto nel 1635. Francesco, che ducati 300. spesi ai 29. Gennaio.*

(1) Fol. 98. a 108. secund. vol.

(2) Fol. 66. ad 70. secund. vol.

(3) Fol. 89. a t. ad 90. secund. vol.

(4) Fol. 56. e seg. 2. vol.

dre per una partita di 300. ducati usò la cautela, che era quello proprio suo danaro, come non dovea usarla nel pagamento ch'ei fece della ingente somma di 8. mila ducati?

CXLV. Ma che si dirà poi se non ostante il corso di più di un secolo, ci riesca di chiaramente dimostrare, che quei ducati 1000., che pagò Francesco Rummo agli Aquini colla celebrata partita del Banco di S. Giacomo, erano propri di Giulio Rummo suo Padre? Si è di sopra accennato colla riferita partita di S. Giacomo, che ai 23. Febbraio del 1635. fu fatta una polizza di duc. 8. mila per lo stesso Banco, che si girò agli Aquini, e da questi a Diego Pascale per altrettanti, il quale dichiarò, di non avervi altro, che il nudo nome. Si è parimenti accennato, che poi ai 13. Marzo D. Francesco Rummo pagò ducati 1000. agli Aquini a complemento di ducati 8. m. Or apparisce da un'altra partita dello stesso Banco di S. Giacomo, che ai 20. Marzo dell'anno 1635., e propriamente tre giorni prima, lo stesso Diego Pascale paga ducati 1000. a Giulio Rummo in conto di quel che gli dovea, e questi duc. 1000. si girarono da Giulio a Francesco Rummo.

fuo figlio per altritanti. Francesco se gli ritirò dal Banco ai 10. Marzo, ed ai 13. poi dello stesso mese fece il menzionato pagamento dei duc. 1000. a complemento di 8. mila per la compra dei fiscali di Corato. Si ponga mente al tenore della suddetta partita „ 1635. ai „ 10. Marzo, Banco di S. Giacomo pagate a Giulio Rummo duc. 1000., gli „ pago in conto di quello gli devo in „ virtù di polizza de Banco. Napoli „ li 4. Marzo 1634., 1000. Diego Pascale. E per me a Francesco Rummo mio figlio per altritanti, Giulio „ Rummo (1). „

CXLVI. Sicchè quei soli duc. mille, che ai 13. Marzo del 1635. pagò Francesco Rummo agli Aquini, erano appunto quei duc. mille, che ai 4. dello stesso mese Diego Pascale pagò a Giulio Rummo, e Giulio girò a Francesco suo figlio *per altritanti*, e Francesco se gli ritirò dal Banco ai 10. dello stesso mese per farne ai 13. il pagamento agli Aquini. Dunque eccovi una chiara dimostrazione, che quei medesimi duc. mille pervennero a Francesco dal

---

(1) *Fol. 223. secund. vol.*

dal Padre, e dal patrimonio paterno. Or se i duc. mille, che agli Aquini si pagarono con partita del Banco di S. Giacomo, erano a Francesco non da altro fonte pervenuti che dall' asse paterno; chi mai potrà dubitare, che i restanti due. settemila, che si dissero pagati in contanti, non fossero anche del Padre? Tra Giulio Rummo, e gli Aquini era vi una stretta corrispondenza mercantile; come lo dimostrano le partite di sopra accennate del 1634., e 1635. dei Banchi di S. Eligio, e di S. Giacomo, e dell' Annunziata, colle quali Giulio Rummo pagò la somma di duc. 6. m. in circa nelle mani di Tommaso, e Bartolommeo di Aquino. Quindi è, che siccome è cosa indubitata, che Francesco Rummo per niuno dei suddetti Banchi fè passar danaro in potere degli Aquini, come realmente era in potere di costoro passato il danaro di Giulio Rummo, così ne seguiva necessariamente, che gli altri 7. m. duc. che si disse di avere gli Aquini ricevuti in contanti erano certamente di Giulio, e non di Francesco. Ed iavero in tal guisa dovette andar la faccenda, che siccome sul far dei conti del negozio, che passava fra queste due Case, gli Aquini

re-

restavano debitori di duc. 7. m., così nella vendita fatta dei fiscali per duc. 8. m. effettivi, ne ritrassero i soli restanti duc. mille, e gli altri sette m. duc. dichiararono averli ricevuti in contanti. Resta adunque concludentemente dimostrato, che la compra fatta dei fiscali sopra la Terra di Corato, fu fatta di proprio danaro di Giulio Rummo, dappoichè così i duc. 1000. che pagò Francesco agli Aquini per mezzo del Banco di S. Giacomo, gli erano già pervenuti da Giulio suo Padre, come i restanti duc. 7. m., che si dissero ricevuti in contanti, erano effettivamente dello stesso Giulio, il quale gli avea passati in potere degli Aquini col negozio, che era fra loro per mezzo delle sopraccennate partite di Banco.

CXLVII. Il che così essendo, a chi non dovrà sembrare più che strana la nuova pretensione dei PP., i quali dopo un silenzio di un Secolo con una semplice fede, che la compra era fatta da D. Francesco, come se si trattasse di un fatto di ier l'altro, pretendono, che il menzionato capitale dei fiscali sia non più ereditario di Giulio, come fin oggi si è creduto, ma di Francesco? Ma i PP. non an lasciato alcuna industria per  
po-

potere il più che possono fondare per via di congetture, che Francesco Rummo possa ben volentieri aver fatto acquisto di quella somma di 8. m. duc., per dover fare la divisata compra col suo peculio quasi castrense. Anno essi esibita *una fede del Collegio dei Dottori*, che Francesco Rummo nel dì 8 Dicembre del 1624. *viva voce, vivisque suffragiis, ac nemine penitus discrepante*, per far uso delle stesse parole del documento, ottenne la laurea dottorale (1). Ma che pretendono essi con questa fede? Eccolo: Suppongono, che se a Dicembre del 1624. *viva voce, vivisque suffragiis* D. Francesco Rummo fu promosso al Dottorato, da quel tempo in poi, o sia fin al 1635. potè volentieri far l'acquisto di quegli 8. m. duc., che bisognarono per la compra dei fiscali. Vale a dire, che Francesco Rummo appena laureato nel corso di dieci anni dovè fare quel considerevole acquisto; di maniera che siccome egli si dovè laureare nell'anno 21. dell'età sua, così nell'anno 31. aveasi già procacciato colla professione di Avvocato quegli

ot-

---

(1) *Fol. 49. 2. vol.*

ottomila ducati, per fare l'acquisto dei fiscali, di cui trattiamo.

CXLVIII. Se ciò fosse vero, Francesco Rummo dovea essere un prodigio dell' età sua, che quando altri appena nell'anno trentesimo incominciava a lucrare, questi si avea già fatto colle clientele un peculio a quei tempi sì confiderevole, che appena gli Avvocati primari, e emanati di quella età in tutto il lungo corso della professione poteano acquistare. Era lodevole usanza dei giovani studiosi del secolo passato, e specialmente di coloro, i quali comodamente viveano, che non così presto, come oggi il permette la felicità dei tempi, incominciavano a difendere cause, perciocchè i clienti non così volentieri al consiglio, ed alla direzione dei giovani abbandonavano i di loro interessi. Badavano in quella età ad istruirsi bene presso adulti, e sperimentati Avvocati delle cose pratiche del Foro, e poi forse non mai prima del trentesimo anno davano principio al conflitto forense. Sicchè come mai si può comprendere, che Francesco Rummo nell'età di trent'anni avesse potuto, giovane com' egli era, trar dalla borsa dei clienti, di cui forse non avea ancora un solo acquistato, quella

la somma, di cui potè di leggieri impiegarne ducati ottomila per la compra divisata? Se poi facesse impressione ai Padri l'esserfi il nostro Francesco Rummo portato sì bene nella promozione alla laurea dottorale, che vi fu approvato *viva voce, vivisque suffragiis*, e che questa circostanza potesse far presumere quell'acquisto di tante migliaia nel corso di pochissimi anni; gli lasciamo volentieri in questa credenza, perciocchè non si troverà dottoruzzo, che non porti seco nel foro un merito sì segnalato.

CXLIX. Ma replicano i Padri: Francesco Rummo diè fuori un' operetta nel 1647. sul dritto del congruo, ove fa menzione di alcune cause da lui difese. Noi non vogliamo entrare all' esame di questa operetta, onde si dimostra la mediocrità dell' autore al confronto delle opere dei valentissimi Giuristi, e primari Avvocati di quei tempi. Ma l' averla data alla luce nell'anno 1649., mostra che la formò in tempo, che era adulto, e nell' età di presso a 45. anni, e per conseguenza non fa maraviglia, che dopo i trenta avesse avuta la sorte di aver qualche cliente, che a lui affidasse la causa propria. Da tutto ciò si fa chiaro essere

essere più che vana la congettura dei Padri per tutte le divisate circostanze, e perciò non può quella aver luogo, ove non sia, come non è, fornita di tutte le pruove giuridiche necessarissime ad assicurar altrui ragione.

CL. Ma senza pregiudizio del vero si finga, che le cose accennate risvegliassero alcun dubbio nell'animo altrui, il che per noi non si crede: chi farà colui, che in giudizio possa esser più idoneo a dileguare legittimamente una tale dubbiezza? Altri certamente esser non può, che colui del di cui interesse si tratta, il quale lo dichiara, e confessi. Si chiami adunque lo stesso Francesco Rummo, e gli si domandi, se la compra dei fiscali di Corato fu da lui fatta di suo proprio danaro, o di danaro paterno? Risponderà senza fallo, ch'egli non disse mai di averla fatta di suo proprio danaro, perciocchè nella partita del Banco di S. Giacomo di ducati 1000. nol disse certamente; come in altre partite di Banco, trattandosi di altri affari, non lasciò di spiegarlo, e con dire, che il pagamento da lui si faceva di proprio denaro. Or se nol disse mai Francesco Rummo, come possono oggi i Padri dopo un secolo, e più afferma-

*Tom xxxvi*

**M**

re,

re, che quel danaro era proprio di Francesco?

CLI. Nè mi si dica, che in vano si può attendere congrua risposta da Francesco Rummo, il quale è già trapassato da un secolo; perciocchè lo stesso Francesco à lasciato indubitati monumenti di una tal dichiarazione. Ed invero, siccome altrove osservammo, Giulio Rummo tostochè passò a miglior vita nel mese di Novembre del 1640. D. Francesco suo figlio, ed erede aprì il Testamento del Padre, e con quella condotta pur troppo dolosa da noi altrove esposta (1), carpì dalla Vicaria il preambolo con una nota dei beni, o sia Inventario da lui fatto, nel quale quantunque molti beni, e tutto l'oro, e 'l danaro contante occultasse della paterna eredità, pur nondimeno non potè egli fare a meno di non trascrivere tra i beni ereditarj di suo Padre, i fiscali sopra la Terra di Corato nel seguente modo:

*Annui due. 700. per capitale di ducati 10000. sopra la Terra di Corato dei fiscali.*

CLII.

---

(1) Vedi Scrittura n. 7., e seg.

**CLII.** Ed ecco, che lo stesso Francesco Rummo fin dal 1640., o sia cinque anni dopo la compra fatta dei suddetti Fiscali, tolse via ogni futuro dubbio; dappoichè trascrisse questa sì confiderevole partita tra i beni ereditarj di suo Padre, come colui, a cui eragli troppo noto, che quel danaro non apparteneva al già oggi la prima volta figurato peculio quasi castrense, ma interamente spettava all' asse paterno. Si può adunque intraprendere cosa più strana di quella, che dopo cento e diciassette anni an la prima volta promosso i PP. dell' Oratorio, non solo dopo le sopra narrate circostanze, ma dopo esser loro notissimo il fatto dello stesso Francesco Rummo, da cui essi an causa, il quale non potea certamente errare, come non errò nel descrivere quel capitale tra i beni paterni, ma che era pur troppo consapevole, che se occultato l'avesse, come si trattava di una cosa notoria a quei tempi, temea certamente dello scandalo pubblico, e dei rumori, che fatto avrebbero le sue sorelle, e la madre allora viventi chiamate alla sostituzione della metà dell' eredità di Giulio, in caso, che esso Francesco morisse senza figli: se occultò

id pur egli, come si è altrove avver-  
 rito (1), tutto il danaro contante, ed  
 alcuni altri beni non così considerevoli,  
 cid gli potè più agevolmente riuscire,  
 dappoichè tutto cid potè nascondere agli  
 occhi delle forelle, e della madre, per-  
 ciocchè egli solo sapea il peculio pa-  
 terno, egli solo maneggiava il danaro,  
 ed egli solo si era mischiato per volon-  
 tà di suo Padre negli interessi di sua  
 casa: e seppe perciò intralciar le cose  
 in modo, che in pregiudizio dei chia-  
 mati alla sostituzione, procurò di van-  
 taggiare sulla paterna eredità. All' in-  
 contro come potea egli occultare un  
 fatto sì manifesto, e notorio, qual era  
 quello di un capitale di ducati 10. m.  
 dei fiscali sopra la Terra di Corato? Sep-  
 pur egli era nelle circostanze di poterlo  
 fare, l'avrebbe fatto senza fallo, come  
 fece il resto; e tanto è lontano, che  
 egli come stupido errasse nel descrivere  
 quella partita tra i beni paterni, che  
 anzi dai fatti altrove narrati si mostrò  
 egli troppo accorto, e malizioso (2) nel  
 far apparire il più che potè tenue l'asse-

pa-

---

(1) Vedi Scrittura n. 7. e seg.

(2) Vedi Scrittura n. 7. e seg.

paterno, la cui metà fu sottoposta al vincolo della istituzione.

CLIII. Or se altrimenti fosse andata la faccenda, potea Francesco Rummo così tosto obliare il fatto proprio, dimenticarsi di un acquisto sì considerevole fatto coi proprj sudori, ed attribuire all'eredità paterna un capitale di 10 m. duc. che avesse acquistato col suo peculio? Chi meglio di lui il sapea, anzi il poteva, ed il doveva sapere? *Paria enim sunt scire, & scire debere* (1). Se egli adunque, che doveva sapere da qual fonte era derivato l'acquisto di quel capitale, non dichiarò mai di aver errato, e non allegò mai la sua ignoranza; sarà per avventura il suo erede in istato di poterlo allegare? Espressero le voci della natura i Legislatori, ed i Giureconsulti, allorquando scrissero: *Nemo factum proprium impugnare potest* (2). *Factum cuique suum.*  
M 3 non

(1) *L. 5. D. si certum petatur. v. Salgado labyr. credit. concurr. par. 2. Cap. 4. n. 106.*

(2) *L. 1. post mortem 25. D. de adopt.*

non adversario nocere debet (1). Ignorantia non potest allegari, nisi ab ipsa ignorante; nec aliis suffragare, etiam ab illo causam habentibus (2). Ignorantia ex facto ignorantis proveniens, eum non excusat (3). Haeres non habet facultatem, nec ius declarandi voluntatem defuncti non apparentem, maxime si declaratio redundaret in praesudicium tertii, cum solus ille, qui actum gessit debeat esse propriae voluntatis declarator, & non alius: haeres enim non potest esse certus de voluntate defuncti, cum solus Deus sit scrutator cordium, nec dicere se informatum de animo defuncti, sicuti contra Bartolum in l. gerit n. 17. D. de acquir. haereditate, de veriori docet Aldograd. conf. 81. n. 46. lib. 1. (4). Quod haeres teneatur stare confessioni sui auctoris, nec possit illum de mendacio redarguere.

(1) Paulus in l. 155. D. de reg. iur. Cap. Quod semel placuit de reg. iur. in 6.

(2) Sabell. v. Ignorantia facti n. 3.

(3) Giurba decis. 79. n. 4. Surd. de alim. tit. 1. q. 45. n. 37.

(4) Sabell. v. haeres n. 14.



come gli riuscì. Per conchiudersi un sì illustre parentado, la dote era quella, che dovea pareggiare i natali. Perciò Francesco Rummo intervenne nei capitoli matrimoniali, celebrati nel dì 20. Maggio di quell' anno 1658 : e siccome la Iovino era chiamata alla suddetta sostituzione nel caso che Francesco Rummo non facesse figli : così per contemplazione di un tal matrimonio si obbigò, ancorchè facesse figli, di costituire fra le doti della predetta Teresa l' *intiera metà* dell' eredità di Giulio suo Padre: e per maggior dilucidazione nei medesimi capitoli matrimoniali dichiarar volle quali erano i beni rimasti nella paterna eredità, a cui ebbe relazione, colle seguenti notabilissime parole: *dichiarando per maggior dilucidazione, che i beni rimasti nella eredità del qu. Giulio sono gl' infrascritti, contenuti nell' Inventario di detto qu. Giulio, quale è del tenor seguente v3. Inseratur Inventarium. E dopo questa sì solenne dichiarazione ne fece un' altra del modo che segue: E per maggior cautela, & quatenus fosse necessario, esso Sig. Francesco promette la difesa, ed evizione della detta metà di eredità per lui, come sopra, donata,*

*da*

da se, e da chi avesse causa da lui tantum, e non altrimenti, nè d' altro modo (1).

CLV. Questo matrimonio adunque non fu altrimenti, che con i sopradetti patti conchiuso, 'e trattato, secondochè sta anche spiegato nei suddetti capitoli matrimoniali (2). Sicchè D. Carlo Lagnì allorquando s' indusse a consentire a quel trattato, era più che sicuro, che fra le doti della sua futura sposa eravi l' intera metà dell' eredità di Giulio, e che questa intera metà appariva dall' Inventario, che si disegnò dallo stesso D. Francesco dotante. Certamente D. Carlo Lagnì con i suoi Savj dovè dare un' occhiata a quell' Inventario, e tra le altre partite dovè fargli tutta l' impressione quella descritta degli annui ducati 700. per capitale di duc. 12. mila sopra i fiscali di Corato: dappoichè quantunque egli si avesse fatto i conti di dover succedere a tutta l' eredità di questo suo nuovo congiunto, vedendolo già molto adulto senza moglie, e senza figli, pur non-

M 5

di.

---

(1) Vedi in questa *Alleg. n. XIII,*

(2) *Fol. 141. e 152. Vol. 1.*

dimeno non si potea mai figurare, che gli potesse scappar dalle mani alcuna di quelle partite descritte nell' Inventario, e specialmente la più considerevole: *alias non contraxisset*.

CLVI. Non si fa immaginare, come dopo una sì solenne donazione fatta *contemplatione matrimonii*, e dopo una donazione onerosa, e causativa del contratto; come dopo di essersi fra le doti costituita da Francesco Rummo l'intera metà dell' eredità di suo Padre; come dopo di essersi disegnati dallo stesso Francesco i beni rimasti di questa eredità coll' Inventario fatto da lui medesimo; e come finalmente dopo di essersi con tai mezzi conciliate le nozze tra due Case di somma disparità fra loro: venga oggi un erede estraneo di questo donante, sciolga i vincoli di un contratto oneroso, rompa i legami della buona fede, si cimenti ad opporre un figurato errore di costui, e ne pretenda dai Giudici, dopo più di un secolo, l'emenda. E questa sì strana pretensione presta a chicchessia, che il fatto legga, e le circostanze, vasta materia a ragionare. Imperciocchè chi vi farà, che con animo turbato non esclami altamente, che il darli corso a questa stra-

va-

vagantissima idea, farà lo stesso di sconvolgere l'ordine delle cose, i giudizi, i vincoli dei contratti, e la buona fede? Chi non direbbe, che se Francesco Rummo avesse chiaramente errato nel descrivere tra i beni ereditarij di suo Padre il celebrato capitale, quando egli si valse di questo suo errore per far contrarre il matrimonio dell' unica sua nipote, e legittima erede coll' illustre Casa Lagni, non farebbe più egli istato di allegarlo dopo contratte le nozze, dappoichè trattandosi di un vincolo indissolubile, non si possono a capriccio dei contraenti scioglierne quei patti, che quali mezzi il condussero a fine? E siccome il contratto del matrimonio elevato a ragione di Sacramento è indissolubile di sua natura, così vi si richiede più che negli altri la buona fede, dappoichè, se non era più permesso a D. Carlo Lagni di sciogliere quel parentado, come poteva esserlo a Francesco Rummo, che cotanto l' ambiva, di potere allegare il suo errore nel fare l' Inventario paterno? Ma a che tanti rimproveri al povero Francesco Rummo? Non si sognò egli mai di allegare un tale errore. Un erede estraneo è uscito oggi a dedurlo nel foro, e ne chiede

con ammirazione e stupore ostinatamente l' emenda .

CLVII. Ma siccome è degna in Giurisprudenza la regola , che non può mai l' erede aver maggior diritto , e facoltà che non ebbe il defunto , il quale dall' erede si rappresenta (1) ; e perciò non sia mai più permesso all' erede , che non sia al defunto , onde surse , che l' erede non possa *defuncti factu infringere , nec haereditario , nec proprio iure* (2) : così si esamini un poco , se Francesco Rummo potea mai allegare il preteso errore , dopo di avere fra le doti costituite a prò della Casa Lagnì trasferita l' intera metà dell' eredità di suo Padre col designarne i beni per mezzo dell' Inventario .

### CLVIII.

---

(1) *L. quoties 9. §. haeredes , & L. non minus 31. in fin. D. de haered. instit. l. haeres 22. l. 24. D. de verb. sign. l. haereditas 62. de R. I.*

(2) *V. Costa de facti scientia , & ignorantia Inspect. 14. Bald. , & Salicet. ad l. venditrici C. de reb. alien. non alien. , & ad l. Successores C. de evict. Franc. de Ponte conf. 33. n. 1. Surd. conf. 355. n. 42. vol. 3. Bursat. 456. vol. 4.*

CLVIII. Intanto si finga , che Francesco Rummo abbia fatta la compra dei fiscali col suo peculio quasi castrense , e non già col peculio profettizio . Si finga di vantaggio , ch' egli nell' Inventario , che fece dei beni paterni , dimentico di quel grande acquisto da lui fatto stupidamente errasse nel descrivere quel capitale tra le paterne sostanze . Si creda inoltre da chicchessia , ma senza nota di stupidità , che Francesco Rummo si rimanesse in questo errore allor quando volle ingentilire in parentado nel contrarre l' affinità con un Illustre Patrizio del nostro Regno ; ma che poi celebrate le nozze , avesse al pubblico palesato con grida , e schiamazzi questo sì deplorabile errore : ne avesse indi mosse le sue querele presso al Magistrato ; e finalmente avesse soggiunto , che egli se era a tempo debito avvertito , non sarebbe certamente concorso a privarsi di quella parte del suo peculio , che era sua propria : Ci si dica di grazia qual sarebbe stata mai la replica , o sia la risposta , che avrebbero a lui fatta il Pubblico , D. Carlo Lagnì , ol Magistrato ? Avrebbero forse costoro commendata la sincerità , la buona fede , e l' amore verso l' unica sua  
ni-

nipote, e l' unica erede del sangue? Chi non avrebbe detto tra' popolari, che il Dottor Rummo era avvezzo tra i rag-  
giri, e tra le cabale? Chi non l' avrebbe incolpato qual ingannatore, e spergiuro? E chi finalmente non avrebbe decantata la condotta del Rummo piena di frodi, di mala fede, e di tradimenti?

CLIX. Che altro poi avrebbe soggiunto la tradita Casa Lagnì, e quel D. Carlo Lagnì, che vedessi sì infelicemente ingannato dal Dottor Rummo, dopo di averli menata in casa la sua nipote? E che altro può oggi con ogni giustizia soggiugnere la stessa Casa Lagnì, che dopo un secolo à posseduta la metà di quel capitale, e si pretende oggi strappargliela dalle mani da un erede estraneo con tutti i frutti percepiti da un secolo?

CLX. Ma che avrebbe a quei tempi dichiarato il Magistrato? Avrebbe forse dato luogo a quell' intempestivo errore in mezzo allo scandalo universale, ed alle giuste querele di quell' Illustré Parentado? Chiunque à senso comune, non potrà mai sospiccare che ciò fosse mai addivenuto: e chiunque è mediocrementemente versato nel dritto, appena informato delle circostanze di questo fat-

co, potrà mai comprendere, che potesse la Casa Lagnì soggiacere in quel giudizio, non ostante che fosse stato promosso dallo stesso autor dell' errore? Ed invero per tutto egli è sufficiente questo legal raziocinio. Se taluno costituisse altrui la dote di beni, che credesse suoi, e tali non fossero, e ciò il facesse per ingrandire in Parentado, in tal caso non viene certamente a mancare l' azione dell' altro contraente, per ricuperare *il tantundem*, onde si componga l' intero fondo dotale, come avvisano i nostri Dottori colle decisioni uniformi; imperciocchè quantunque in un tal caso così il dotante per il suo errore par che non voglia trar lucro, ma solamente evitare il danno, come il vuole parimenti il marito della dotata: pur nondimeno ambedue costoro, siccome sono in diverse circostanze, così ogni ragion persuade, che l' errore non può suffragare il dotante *adversus virum: licet ovim uterque* (son parole del Cardinal de Luca) *(1) contendat de damno; maius tamen est damnum viri, qui absque propria culpa credens dotanti, oneribus*  
ma-

---

(1) Disc. 255. de dote n. 29.

matrimonii ferendis optima fide se sup-  
 posuit: dotans vero etsi agat de damno,  
 debet illud propriae culpae ac simpli-  
 citati adscribere, ideoque . . . res-  
 pectu autem viri quoties hic est in bona  
 fide, indubitatum videtur, errorem do-  
 tanti non suffragari **ETIAM AD EXA-  
 CTIONEM DOTIS NON SOLUTAE,  
 MULTO MINUS AD ACTIONEM RE-  
 PETENDI EAM, QUAE IAM SOLU-  
 TA ESSET.** Dunque se Francesco Rum-  
 mo, il quale costituì volle la dote alla  
 sua nipote coll' intiera metà dell' eredi-  
 tà di suo Padre, disegnandone i beni  
 ed i capitali descritti nell' Inventario,  
 ciò fece per ingentilire per nozze;  
 qualunque fosse l' errore da lui fatto nel  
 descrivere i beni paterni, questo suo  
 errore non può escludere l' azione di  
 averne il *tantundem* acquistata già all'  
 altro contraente. E qui il pensare di  
 ognuno previene il nostro argomento;  
 imperciocchè nel caso di cui si tratta,  
 Francesco Rummo non promise beni al-  
 trui, ma bensì proprj, e come tali po-  
 tea egli disporne a suo modo: nè si trat-  
 tava di dover egli evitar alcun danno.  
 Anzi giova ricordare, che egli nei ca-  
 pitoli matrimoniali promise la defensione,  
 ed evizione dell' intera metà dell'  
 ere-

eredità, da lui anche donata *contem-  
platione matrimonii*, e la stessa promi-  
se non che da se, ma da chi avesse  
causa da lui. Sicchè la metà dell' ere-  
dità tal quale fu designata coll' Inven-  
tario, dovendosi in virtù del patto per  
ragione di dote alla Casa Lagnì colla  
promessa evizione, ancorchè fosse av-  
venuto, che come roba altrui, e non  
di Francesco fosse stata da altri posse-  
duta, dee senza fallo l' eredità di Fran-  
cesco soggiacere al peso dell' evi-  
zione, e per conseguenza al totale ri-  
facimento dell' intiero fondo assegna-  
toli in dote. E lasciando stare tante con-  
vincentissime circostanze e riflessioni,  
si supponga soltanto, che Francesco Rum-  
mo fosse intervenuto in quell' atto dei  
capitoli matrimoniali non a disegnar al-  
tro che la metà dell' eredità paterna do-  
vuta per sostituzione a D. Teresa Io-  
vino, rapportandosi all' Inventario, e  
che perciò avesse per imprudenza er-  
rato nell' assegnare i fiscali di Corato,  
non tra le sue, ma tra le paterne so-  
stanze: potrebbe egli, dopo un tale as-  
segnamento dotale, passato già in potere  
dell' acquirente, ripetere ciò che per  
imprudenza, ed errore aveva altrui tra-  
sferito? E' chiaro il Testo nella L. 11.

D.

*D. de cond. indeb.* ove Ulpiano in brevi, e forti sensi scioglie il dubbio così: *SI IS, cum quo de peculio actum est, per IMPRUDENTIAM plusquam in peculio est, solverit, REPETERE NON POTEST.*

CLXI. Ma lasciamo le querele contro Francesco Rummo, di cui almeno per questo capo, non à ragione di dolersi la Casa Lagnì: dappoichè, non ostante che seguito il matrimonio, si fosse costui fatto Chericò nel 1659., e nel 1660. fosse stato indotto a fare quel Testamento a prò dei PP. dell' Oratorio, nella maniera da noi di sopra rapportata (1), ed avesse indi fatti i Codicilli, nei quali volle fare inferire una nota ch' egli diè a conservare al Notaio, ove distinse i beni proprj dai paterni; pur nondimeno in detta nota, di cui una legal copia estratta dallo stesso Notaio, che stipulò i Codicilli, ed a cui fu data a conservare dallo stesso Francesco Rummo, si è oggi esibita pressò gli atti, apparisce, che Francesco Rummo trascrisse tra i beni ereditarj di suo Padre i fiscali di Corato nella maniera, che

fre.

---

(1) Vedi sopra n. . . . .

siegue: *Fiscali sopra la Terra di Gravina, prima stavano sopra quella di Quarati ducati 8. mila annui ducati 322. Annui ducati 70. per adoo sopra la Terra istessa di Corati, che si pagano dal Sig. Duca d' Andria* (1).

CLXII. Già questi Fiscali nel 1648. per la nuova situazione della Terra di Corato passarono sopra quella di Gravina (2). Sicchè Francesco Rummo non solo in vita, ma in morte con atti più indubitati à mai sempre confessato, che la suddetta partita dei Fiscali sopra la Terra di Corato; e poi di Gravina apparteneva all' eredità paterna; gli descrisse nell' *Inventario* del 1640. tra i beni paterni; come tali gli donò *contemplatione matrimonii*, con prometterne l' evizione, ed ancorchè facesse figli, per fondo dotale all' Illustre D. Carlo Lagni; e come tali gli descrisse nelle liste, e siano note da lui date a conservare al Notaio, e che si trovano cucite nei suoi Codicilli, ove si veggono sotto la Rubrica dei beni paterni descritti,

(1) Volume delle due relazioni fol. 15. a t.

(2) Fol. 3. a t. e 4. sec. vol.

scritti, e non già sotto la Rubrica dei beni proprj, e da lui acquistati. Se adunque egli ed in vita, ed in morte con tanti atti geminati, e senza mai alcuna o riserva, o protesta, o qualunque altra mendicata cautela forense gli dichiarò tali con pubbliche scritture, gli ebbe per tali nei pubblici contratti, e gli confessò tali nell' estremo punto di sua vita; si potrà oggi intraprendere da un erede estraneo, che la suddetta partita non sia più ereditaria di Giulio, ma di Francesco Rummo? A chi mai sono ignote le volgari massime: *Haeres non potest impugnave factum defuncti, quia quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio* (1). Or a tenore del Testo nella legge XIV. C. *da rei vind.*, se taluno sapendolo si comperi dalla madre la casa del figlio, ove lo stesso figlio succeda all' eredità della madre, viene escluso dalla revindicazione *exceptione doli mali*: come potrà mai aver luogo l' azione dei PP. dell' Oratorio, volendo colla qualità ereditaria revindicare quella roba, a cui altri.

---

(1) *Sabell. v. Haeres n. 16. Card. de Luca disc. 87. n. 8. de servitut.*

altri à acquistata ragione col positivo fatto del defunto, di cui abbia promessa l'evizione? (1). Questo è un intollerabile assurdo in Giurisprudenza, il quale tutto di per derisione di chi lo usurpi, si decanta nel Foro con quel volgar detto, che si vedrebbero, *actio, & passio in eodem subiecto*.

CIXIII Ma si vegga di grazia, che mai fece questo erede estraneo dopo la morte del Testatore? Senza quì ripetere la serie dei fatti occorsi dopo la morte di Francesco Rummo, la quale si legge nel principio di questa Scrittura, a cui gioverà ricorrere per aver tutto presente, e che per brevità quì tralasciamo, basta

(1) Le parole del Testo sono: *Cum a matre domum filii, se sciente comparasse proponas, adversus eum dominium vindicantem, si matri non successit, nulla te exceptione tueri potes. Quod si venditricis obtinet haereditatem, doli mali exceptione, pro qua portio ad eum haereditas pertinet, uti non prohiberis.* Gli Autori di questa legge sono gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano. Vedi anche *Ulp. in l. 17. D. de viotionibus, & duplae stipulatione.*

basta solo accennare , che riuscì ai PP. dell' Oratorio d' indurre D. Carlo Lagnì ad una convenzione , che fu segnata ai 30. Gennaio del 1661. , colla quale furono divisi gli effetti ereditarj di Giulio Rummo per metà tra la Congregazione dell' Oratorio , e la Casa Lagnì , con rimettere al S. C. sette articoli da decidersi , e frattanto per cautela delle parti lasciare sotto sequestro tutti i capitali fino all' esito della decisione . Prima di questa divisione nell' istanza presentata dai PP. nel Sagro Consiglio ai 30. Agosto 1660. si pretesero varie deduzioni contro la Casa Lagnì , ma non si sognarono mai di pretendere , che i fiscali , di cui trattiamo , si fossero mai dedotti dall' eredità di Giulio (1) . Indicom' essi indussero D. Carlo Lagnì alla sospirata Convenzione , tra gli altri capitali divisi per metà , vi fu quello dei Fiscali di Corato , o sia di Gravina , i quali fino al dì presente si posseggono in virtù della suddetta Convenzione nella rispettiva metà , così dai PP. dell' Oratorio , come dalla suddetta Casa Lagnì . E con tale atto solenne confermarono

---

(1) *Fol. 25. prim. vol.*

rono i PP. *l' Inventario* fatto da Francesco Rummo, i capitoli matrimoniali, ed in fine le note date a conservare al Notaio. Anzi i PP. suddetti ebbero talmente per vero l' Inventario dei beni ereditarj di Giulio fatto da D. Francesco, che non solo il contestarono con quella convenzione, ma eziandio con atti posteriori. Così nella Convenzione tra i Padri, e Don Carlo Lagnì sta scritto: *Come appare dai capitoli matrimoniali, nei quali per maggior dilucidazione dei beni ereditarj del detto Giulio FU INSERITO L' INVENTARIO fatto dal detto D. Francesco (1).* Anzi siccome fin dall' anno 1657. aveva Francesco Rummo fatti intestare i suddetti Fiscali al Consigliere Gio. Batista Tovino suo cognato; così questi avendo *dichiarato* ai 14. Novembre del 1661. di avervi il nudo nome, e che spettavano al suddetto Francesco come *erede di Giulio Rummo (2)*, così ai 19. dello stesso mese in virtù della transazione dei 30. Gennaio fu diviso tra i PP, e D. Carlo Lagnì il suddetto capitale, ed in tale

(1) *Fol. 45. 1. vol.*

(2) *Fol. 176. e t. 2. vol.*

tale occasione non si pretese per ombra dai PP. dell' Oratorio, che quei Fiscali fosser stati per errore inventariati tra i beni di Giulio, nè almeno si riservarono le loro ragioni con qualche protesta, tanto erano sicuri, ed accertati di una tal verità (1).

CLXIV. O' traccio siccome nel mese di Novembre del 1661 Angelica Cautelano, e Gio. Batista Campanile introdussero nel S. C. il giudizio di assistenza sopra i beni ereditarij di Giulio Rummr (2), così i PP. dell' Oratorio come eredi di D. Francesco non lasciarono di esibire presso gli atti dello stesso S. C. l' *Inventario* dell' eredità di Giulio fatto da D. Francesco suo figlio; e siccome questo *Inventario* fu senza alcuna riserva, o protesta esibito dai PP. ai 10. Maggio del 1662. (3); così secondo le regole giuridiche, chiunque produce una scrittura senza alcuna o riserva, o protesta, *videtur fateri omnia in ea contenta*, com' è anche noto a' volgari. Vi è di più: ai 26. Ottobre dell' anno 1663. essen-

---

(1) *Fol. 175. a 177. 2. vol.*

(2) *Fol. 95. e 96. 1. vol.*

(3) *Fol. 125. e 128. 1. vol.*

essendosi notificata ai PP. una supplica della stessa Angelica Cautelano figlia di Marzia Rummo, che fu zia di D. Francesco, nella quale dedusse i Fiscali sopra la Terra di Corato com' ereditarj di Giulio Rummo (1), non si fece per parte dei PP. altra replica, se non se la seguente: *Il Procuratore dei PP. Gelormini dice, che detti PP. sono prontissimi a pagare tutta quella quantità, che spetta pagarsi da loro, fatta che sarà dalla parte la dichiarazione delle quantità, che deve conseguire per causa di detto credito iuxta comparitionem praesentatam penes acta, conforme ne anno data parola al Sig. Commissario della causa* (2). Ed essendosi quindi dai suddetti Cautelano, e Campanile rubricati nei loro Articoli tali Fiscali come ereditarj di Giulio Rummo, sopra cui avea promosso il giudizio di assistenza, e massime nell' Articolo XIX., essendosi dedotto sopra i Fiscali di Corato ann. duc. 700. passati sopra l' Università di Gravina, i suddetti PP. non opposero cosa veruna (3).

Tom. xxxvi.

N

CLXV.

(1) Fol. 180., e 181. a t. 1. vol.

(2) Fol. 161. e 198. a t. 1. vol.

(3) Fol. 205. 1. vol.

CLXV. Ma d'istaccio nell'anno 1699. i medesimi PP. dell'Oratorio con pubblico Istromento confirmarono l'*inventario* suddetto, allora quando diedero il consenso, che D. Pierantonio Lagnì, il quale intendea vendere diversi effetti pervenutigli dall'eredità di Giulio Ruffino, toccatigli nella divisione, e specialmente la metà dei Fiscali sopra Corato, o Gravina, affine d'investirne il loro prezzo in compra di Feudali, e burgensatici nella Terra di Monteforte; e perchè nell'istromento di divisione, e transazione tra i PP., e la Casa Lagnì eravi vincolo, e condizione di dovere detti effetti rimanere *sub sequestro*; quindi condiscesero i PP. alla richiesta di D. Pierantonio Lagnì, affinchè avesse potuto vendere le suddette partite, e il loro prezzo dovesse stare vincolato per cautela delle parti (1). Qui si ponga mente, che era ormai tempo, e luogo opportuno, in cui si poteano ricordare i PP., che la partita dei Fiscali sopra Corato, e Gravina, non apparteneva all'asse ereditario di Giulio Ruffino, ma furono sì smemorati, che ne gli permisero

---

(1) *Fol.* 182. e 183. 2. *Vol.*

ferò la vendita di quella metà, ch'era-  
gli nella divisione spettata.

CLXVI. Vi si richiede di più. L'or-  
dine dei tempi ci fa passare nell' anno  
1757., allorchando in una lunga suppli-  
ca dei PP. decretata nel dì 1. Febbraio  
di quell'anno 1757. non lasciarono di  
confessare, che Francesco Rummo avea  
fatto l'*Inventario* dei beni ereditarj di  
suo Padre, che essi battezzarono per In-  
ventario *solemne* colle seguenti parole:  
*Adiit praefatus Franciscus haeredita-*  
*tem praedictam vigore relati testamenti*  
*cum beneficio legis, & Inventarii, quod*  
*solemniter confecit fol. 11. ad 13. &*  
*fol. 125. ad 128.*, citando appunto quell'  
Inventario dagli stessi PP. esibito nel  
*fol. 125. a 128.* degli atti (1). E più  
avanti nella stessa supplica in parlandosi  
della divisione fatta tra D. Carlo Lagnì,  
& i suddetti PP. dell' Oratorio, si con-  
fessa parimenti, che furono divisi per  
metà i beni ereditarj di Giulio Rum-  
mo, & che fu *inserito l'Inventario* fatto  
nella morte di esso Giulio, e di *consen-*  
*so delle Parti* furono i suddetti beni da  
un Tavolario apprezzati, e divisi. Ec-

N 2

cone

---

(1) *Fol. 581. 1. vol.*

cone le parole: *Deventrunt ambae partes ad Conventionem vigore instrumenti rogati sub die 30. mensis Ianuarii 1661. in qua fuit conventum, quod bona haereditaria praedicti qu. Iulii Rummo dividerentur pro aequis portionibus in beneficium dicti de Lagni nomine praedicto, ac supplicantis principalis: proindeque fuit INSERTUM in instrumento praedicto INVENTARIUM praefatorum bonorum confectum in morte dicti Iulii, eademque per Tabularium de consensu partium appretiatæ, & divisa fuerunt (1).*

CLXVII. Chi adunque crederebbe mai, che dopo tanti atti giudicarij, sì solenni, e sì contestati, non solo da Francesco Rummo, ma anche dalla Congregazione dell' Oratorio sua erede nel corso niente meno di 117. anni, comparisca oggi questo istesso erede estraneo, allegando il figurato errore di colui, da cui à causa, ed allegando parimenti il suo proprio errore, in cui giacque per il corso di un secolo, e vi giacque ardendo tuttavia in tutto il corso di questa età un grave litigio per  
la

---

(1) Vedi fol. 581. a t. 1. val.

la decisione dei punti non transfatti, che si rimisero alla decisione del S. C. fin dal momento della Convenzione fatta coi PP. nel 1661., in cui tuttavia la decisione ne pende? Se giusta il caso nella *L. 5. C. de rebus alien. non alien.* (1), il figlio, il cui fondo fra stato dopo l' emancipazione venduto dal Padre senza suo consenso, non à azione di revindicarlo, se sia al Padre succeduto, e il possessore sia munito della prescrizione *longi temporis*: dunque con quali principj d' ignota Giurisprudenza, la roba anche propria, ma non creduta paterna, e come tale dichiarata, e confessata, si potrà revindicare o dall' erede, o in tempo che il pacifico possessore è fornito di una prescrizione *longi temporis, longissimi temporis, & centenaria?*

CLXVIII. Ed invero dove mai sia permesso ad un erede perdurando la lite allegare un preteso errore del defunto,

N 3

ed

---

(1) *Si fundum tuum Pater post emancipationem te non consentiente vendidit, neque ei successisti, neque possidens longi temporis praescriptione munitus est: tibi agenti cum Rector Provinciae reddi efficiet.*

ed allegarlo dopo un lungo corso di un Secolo? Se si opponga, che possa l'erede avere una tale azione; come non farà quella prescritta nel corso non già di dieci, venti, trenta, o quaranta anni, ma dopo l'intero corso di un Secolo (1)? E potrà mai l'erede, ed un erede estraneo dopo di avere nel corso della suddetta età con tanti replicati atti, e solenni contestata la verità dell'*Inventario* fatto dal defunto, ed esibito dallo stesso erede negli atti senza alcuna dichiarazione, o riserva, opporre l'errore contro il proprio suo fatto? E fin mai permesso ad un tal erede, il quale conservi in suo potere tutte le scritture ereditarie, di opporre l'errore del defunto in pregiudizio del sangue, spogliato già delle scritture ereditarie, e renduto ormai con sì lungo corso insabile, ed insufficiente ad una prova giudica, nel mentre che ardendo tuttavia la lite coll'istesso erede estraneo sopra i punti non transatti, è stato pacifica-

---

(1) *V. L. 4. C. de rei vind. L. 3. C. de prescription. longi temporis in princip., & §. 7. & 8. Instit. de usucap. L. 2. L. 5. C. de reb. alien. non alien.*



timo di sua vita tra i beni paterni, e non tra i proprj, e come tali furono anche dall'erede estraneo con pubblico istromento *riconosciuti*, e divisi: e furono anche per tali più volte giudizialmente *dichiarati* dallo stesso erede estraneo nel corso di una lite di un Secolo. E si potrà oggi impugnare dallo stesso erede quel pacifico possesso fondato sulla buona fede, per cui stranissimamente oggi la prima volta si pretenda del preteso errore l'emenda? Anzi si pretenda non già con urgenti, chiare, ed apertissime dimostrazioni, il che fora anche intempestivamente fatto, ma con pruove incerte, ed equivoche? *Cumque ad errorem de facto concludendum opus sit asserre demonstrationes argentes, claras, & apertissimas, atque omnino tales etiam per possibilem veritatem in contrariam, ne alias illud, quod apparet, per plurimos annos pacifice observatum, revocari contingat per equivocas probationes (1).*

CLXX. Ma dov' errò mai Francesco Rummo in tempo che era egli figlio

---

(1) *Paul. Politi de divers. contrah. disc. IX. n. 12. & seq.*

glio di famiglia, e con tal qualità potendo egli amministrare di Giulio suo padre l'asse paterno? Potca pur egli far l'acquisto di quel capitale con denaro non suo, ma col denaro del padre, e con quel peculio, che per distinzione fu *profettizio* chiamato. Non vi à certamente alcun indizio, che quell'acquisto fosse fatto col peculio quasi castrense di Francesco, giacchè dai documenti prodotti tutto gli pervenne dal padre. E se tra l'incertezza del fatto tuttavia si fosse, e sorgesse mai dubbio da qual peculio fosse nato quell'acquisto per un figlio di famiglia, la legittima presunzione assiste al paterno, e non al proprio peculio. Ma se oltre a ciò si volesse nondimeno a prò della causa pia, qual è quella che si decanta dai PP., non darli luogo ad alcuna presunzione legale, e se rimanesse il fatto nel suo dubbioso, ed incerto sistema; ove poi lo stesso figlio di famiglia dopo la morte del Padre tra i beni paterni il descriva, e dichiarar, si potrà oggi dopo 117 anni di una tal dichiarazione, la quale à dato causa al giusto titolo, ed alla buona fede di un terzo pacifico possessore, si potrà mai oggi da un estraneo allegarne l'errore? Ma D. France-

sco Rummo non potea ignorare il fatto, perchè era fatto proprio: se lo dichiarò nell' Inventario, se lo confermò con pubblico istromento in tempo anche dell' adizione, se l' assegnò nei capitoli matrimoniali per causa di dote cotanto privilegiata, ( su del quale assegnato capitale ancorchè fosse suo proprio, con quell' atto vi cedette ), che indusse D. Carlo Lagnì Ill. Patrizio Napoletano a contrarre matrimonio con la sua nipote; e se D. Francesco lo à dichiarato in tempo di morte: e se lo stesso suo erede lo à diviso colla Casa Lagnì, e lo à avuto tante volte per rato, senza essersene doluto giammai: e se finalmente la Casa Lagnì lo à legittimamente, e con buona fede, e anche con titolo di dote cotanto dalle Leggi assistito per lo spazio di cento anni, senza veruna contradizione posseduto; avranno più oggi il coraggio i PP. dell' Oratorio, i quali per avventura senz' aver presenti i narrati fatti, dedussero nel 1757. una pretensione sì strana, avran forse il coraggio di più parlarne contro l' erede del sangue, legittimo, e pacifico possessore della metà di quel capitale, di cui si vuol oggi spogliare, contradicente la ragion naturale, il senso comune, e tutte

e tutte le leggi e civili, e morali? Forz' è di credere, che gli ottimi Padri, che oggi compongono la Congregazione dell' Oratorio, informati oramai della verità di un tal fatto, non lasceranno certamente di manifestare al Pubblico, e viepiù al venerando Magistrato la loro religiosa, ed esemplare condotta, con appalesarne pur essi con giuridiche ritrattazioni della promossa stranissima pretesione l' emenda.

### EPILOGO, E CONCLUSIONE.

**D**Opo di avere, secondo la nostra debolezza, esaminati gli articoli, che principalmente concorrono nella celebrata controversia tra l' Illustre Casa Lagni, ed i PP. dell' Oratorio di questa Capitale; altro a far non rimane, che raccogliendo in sostanza le cose già dette, rimembrarne la serie; perchè possa il ragguardevole Magistrato, che della sua sentenza terminar la contesa, ravvisar eziandio in questo brevissimo saggio la verità del fatto, e la conseguente giustizia: onde sempre più si renda, com'è, iustinoso, ed augusto il Confesso dei Padri, che lo compongono; e così serbare in ogni età venera-

ta e solenne la cotanto aspettata Decisione.

Ed in vero si ponga mente, che fin dal 1661., o sia prima di un Secolo, fu riferbata al S. C. la Decisione di molti articoli, che non si poterono tra le parti concordare; e che nel corso di questa età è riuscito ai PP. dell' Oratorio ritenersi quelle sostanze, che la forza del giusto, e dell' equo richiama al suo legittimo stato, affia di ricondurle nel naturale possesso di quella Ill. Casa, e Famiglia, la quale non altrimenti acquistolle, che per mezzo del religioso e solenne vincolo del matrimonio, e di un matrimonio cotanto difuguale, quanto è quello di un Ill. Patrizio di questa Real Metropoli con una Nipote di un Negoziante; e che sicura di recarle immense ricchezze, non prevede l' amaro caso, che accadde all' unico suo figlio ed erede D. Pietro Antonio Lagni, che ella lasciò bambino, e che il Padre dovea anche lasciarlo pupillo, per dover fogggiacere in cambio delle promesse ricchezze, ad una dispendiosissima lite di più di un secolo.

Questo fatale accidente aprò la scena a quanti altri ne accompagnarono la tenera età dell' unico rampollo Lagni,

ed

ed a quanti vantaggi sogliono ritrarre i possessori dei beni altrui. Si contempli intanto, come, e per quali vie pervennero alla Casa Lagnì quei beni, che oggi si debbono da mano altrui recuperare.

Giulio Rummo ricco Mercatante nel 1640., avendo nel suo Testamento istituito erede D. Francesco Rummo suo figlio, volle, che non facendo figli dovesse l'intera metà della sua eredità **LIBERA** pervenire, tra le altre chiamate, a *D. Teresa Iovino* sua Nipote nata da Angiola Rummo sua figlia. D. Francesco Rummo senza far legittimo Inventario del paterno retaggio, poichè nel 1658. gli riuscì di collocare l'unica sua nipote ed erede coll' Ill. D. Carlo Lagnì, promettendogli nei capitoli matrimoniali l'intera metà della eredità di suo Padre, relativamente all' Inventario da lui fatto colla promessa dell' evizione, si vide, che quando altri men sel pensava, passò tosto allo stato Chericale; fece testamento in Camera dei PP. dell' Oratorio, con altre circostanze, che qui non occorre ripetere; e in Agosto del 1660. trapassato all'altra vita, lasciò in moto D. Carlo Lagnì, e la Congregazione dell' Oratorio istituita  
erede

erede, fino a che a Gennaio del 1661. si venne ad un istromento di Convenzione, col quale, fatta la divisione dei beni dell' eredità di Giulio, si riservò al S. C. la Decisione di VII. Capitoli, i quali poi per le vicendevoli azioni promosse, crebbero fino al numero stupendo di sessantanove articoli, che a sette principali si sono in questa Scrittura ridotti, dalla cui decisione dipende il fato degli altri.

I. Contemplandosi il primo articolo, da noi lungamente discusso nel primo Capo, e che è fondato sul dubbio, se la metà dell' eredità di Giulio Rummo sia pervenuta a *D. Teresa Iovina*, e per essolei alla Casa Lagni, libera, ed immune dai pesi ereditarij, concludentissime sono le ragioni, le quali fanno risolvere il dubbio a favor nostro, o si ponga mente alla disposizione di Giulio Rummo, o si riguardi il fatto proprio dell' erede Francesco Rummo promissor della dote. E siccome l' anima e lo spirito dei testamenti, e dei contratti, è la volontà del Testatore, e del Contraente: così questa si fa palese nel Testamento di Giulio, il quale assai chiaramente si spiegò, ove disse, che la metà dell' eredità dovesse **LIBERA** pervenire

nire alla sua nipote *Iovino*, cui volle far succedere *non titulo universalis*, ma *singulari*, come da mille altre copiose conclusioni legali si è da noi dimostrato. Ma oltre a ciò, quando ogni altra cosa mancasse, lo stesso suo erede universale D. Francesco Rummo nei capitoli matrimoniali più e più volte assegnò l'intera metà dell'eredità di Giulio suo Padre in dote al futuro Sposo, designando a tal effetto l'Inventario da lui fatto, che si disse, *inseratur*, nello stipulato istrumento; ed in questo Inventario *nec vola, nec vestigium* dei pesi ereditarij. E perciò ben era contento D. Carlo Lagni coll' inventario alla mano, che egli dovè più volte leggere, e contemplare, che la metà di tutti quei beni in quello descritti, doveano ben compensare la clamorosa disuguaglianza delle future sue nozze. Or se un tal matrimonio si è religiosamente conchiuso con tanta buona fede, come mai si potrà immaginare, che i PP. dell' Oratorio quali eredi estranei di D. Francesco Rummo, vogliano gravare la metà dell'eredità, con titolo oneroso di dote passata alla Casa Lagni, di quei pesi, e legati, che moltissimi si fanno apparire, i quali se si fossero appalesati allo sposo,

so, non farebbe concorso a quel sì dispone indissolubile vincolo? E seppur oggi l' Ill. Casa Lagnì dee tra' suoi ascendenti annoverare *D. Teresa Iovino*, che qual ricca e doviziosa vi fu meritamente accolta: dovrà oggi questa Casa soggiacere a quei pesi esorbitanti, che nel più geloso e sacrosanto trattato del matrimonio non furono affatto palesi? Or se non ci è via da poter disciorre quel che una volta fu religiosamente trattato; la santità del contratto, il giuramento, la buona fede, non faran più ascoltare le voci di chi pretende turbarlo nella discendenza di quei nipoti, che col sangue ne conservano il vincolo.

II. Ma se poi si passa all' esame dell' altro articolo, che è fondato sul dubbio; se *D. Francesco Rummo* era tenuto per la metà del Capitale una coll' interesse dovuto da *Diego Pascale*, per aver egli trascurato di esigerlo in tempo, che era solvente, ovvero l' eredità di *D. Francesco* sia tenuta alla sola metà di quel che si presume, e si giustifica aver esatto cogl' interessi legali *a die moris* di *D. Francesco*, assai luminosamente si è dimostrato, che siccome *Giulio Rummo* nel 1633. diè a mutuo a *Diego Pascale* suo Cognato ducati undicimila  
per

per sei mesi, scorsi i quali, *citra prae-*  
*judicium* della liquidazione dell' istro-  
 mento si convenne l'interesse degli otto  
 per cento; così morto Giulio Rummo  
 nel 1640., Francesco suo figlio scrisse  
 nell' Inventario questo Capitale con quat-  
 tromila ducati di terze decorse. E nel  
 1658. questo medesimo inventario fu  
 fatto presente nei capitoli matrimoniali,  
 per cui lo Sposo Lagni s' indusse a fare  
 quel matrimonio, avendo questa partita  
 in buona fede per liquida e sicura,  
 anche per la promessagli evizione. Ma  
 chi 'l crederebbe! Due anni dopo fatto  
 il testamento a prò dei PP., ed indi il  
 codicillo, si pretende, che nelle *liste*,  
 che diè a conservare a Notar Montanaro,  
 avesse dichiarato di essersi soltanto  
 recuperato duc. mille, e con ciò si è  
 preteso, che invece della metà di quin-  
 dicimila duc. spettata a D. Teresa Iovino;  
 e per essolei a Casa Lagni, così  
 in virtù della sostituzione ordinata da  
 Giulio Rummo, come della promessa  
 fatta *contemplatione matrimonii* da D.  
 Francesco, si dovesse ridurre alla sola  
 metà di duc. mille. E come che nella  
 Convenzione si divisero i PP. dell' Ora-  
 torio colla Casa Lagni il solo capitale  
 di due. tremila, si dovè nel V. Capo  
 della

della suddetta Convenzione: riferbare al S. C. la decisione, se debba l' eredità di Francesco rifare, a Casa Lagnì la metà di duc. dodicimila coi suoi decorfi *a die martis* dello stesso Francesco. Si è perciò dimostrato più che bisogno non era, che Diego Pascale era un pubblico Negoziante, che visse doviziosamente, e mentre visse era solvente; che visse nientemeno che sedici anni dopo la morte di Giulio, e che nel 1646. maritò Costanza Pascale sua figlia, assegnandole in dote 3866. duc.; che fino all' ultimo anno di sua vita immise considerevoli quantità di olj, e di altri generi nella Dogana di questa Capitale. Come adunque Francesco Rummo, il quale fu anche lasciato dal Padre esecutore testamentario, non velle, o non pensò di recuperare il capitale? E se nol fece, per far cosa grata a quel suo Zio materno, come potea pregiudicare alla sostituzione fatta in beneficio di sua nipote, e a quella giurata promessa nei Capitoli matrimoniali di dare la metà di quel capitale alla Casa Lagnì per contemplazione di quel sì dispere matrimonio? O dolo, o colpa tanta certamente fu quella di Francesco Rummo, come si è diffusamente a suo

luogo

luogo appalesato. E perciò dovendosi stare assolutamente alla legge testamentaria di Giulio, ed al contratto del matrimonio, e nell'una, e nell'altro essendosi la metà di questo capitale disposta, e promessa colla evizione a prò di D. Carlo Lagnì, oltre la colpa, o il dolo altrove da noi chiaramente dilucidato, non potranno evitare i PP. dell'Oratorio, quali eredi di D. Francesco Rummo, di soggiacere alla condanna della metà dell'intero Capitale co' suoi decorfi agli otto per cento dal dì della morte di D. Francesco, per far così salve quelle sostanze alla Casa Lagnì, che le pervennero con titoli incontrastabili, e che non si possono senza scandalo viemaggiormente oppugnare.

III. L'altro più importante articolo è fondato sul mostruoso dubbio proposto nella Convenzione del 1661., se i Cherici sieno soggetti alle Leggi, e Consuetudini patrie, e se per conseguenza D. Francesco Rummo divenuto Cherico dopo il contratto matrimonio della sua nipote con D. Carlo Lagnì, potesse disporre della metà dei beni antichi siti nel distretto di questa Capitale. Dio immortale! Sarà questo un dubbio, sarà questo un articolo, che si do-

si dovrà oggi decidere? È dov' è mai questo sì vergognoso dubbio fondato? Chi non ne conosce l'assurdo, il mendacio, e l'errore? Chi seguirà più le vestigia dell'ingannato Napodano, che involto tra mille contradizioni, egli primo il trasse nel Foro dal nuovo Codice Pontificio, anche da lui pessimamente interpretato? Sarà men cauto oggi il Magistrato di quel che furono i Padri del S. C. nel 1552., e tra questi colui, che fu poi il lume, e lo splendore della porpora, e della Santità, l'immortale *Scipione d' Arezzo*, il quale vide cogli altri nel suo verace lume la verità, che i Cherici coi Laici non formavano quei due Popoli distinti, e diversi, la prima volta sognati dal Napodano, e dai suoi seguaci; ma siccome erano tutti Cittadini, così doveano essere tutti alle Patrie Leggi subordinati? Ed anche Cesare Orsillo non lasciò fin da due Secoli di accusare il suo maestro Napodano di errore. Se egli è così, attende senza fallo la Casa Lagnì dai Padri del S. C. la metà di quelle antiche sostanze coi suoi decorsi, che la provida Legge Patria ritolse all'arbitrio dei Testatori, per conservarli nelle famiglie, e nella legittima successione.

IV. e

IV. e V. In quanto all' altro articolo, se sopra i beni di Gelsumina Pascale, la quale fu moglie di Giulio Rummo, ed Ava di D. Teresa Iovino, spettasse a Costei la legittima, o paraggio, basterà qui accennare, che siccome Gelsumina Pascale morì *ab intestato* nell' anno 1656., per non essere stato solennizzato il suo testamento, senza lasciare altri più prossimi in grado, se non se D. Francesco Rummo suo figlio, e la predetta D. Teresa Iovino sua nipote *ex filia praemortua*, così avendo Don Francesco Rummo occupata tutta l' eredità materna, senza darne la debita parte alla sua nipote, à dovuto la Casa Lagni promuovere quest' azione, la cui decisione si riservò nel 1661. al S. C. E perciò liquidata la dote della predetta Gelsumina Pascale in duc. duemila, e del costituitole antefato nella somma di duc. mille a tenore dei capitoli matrimoniali fino dal 1600., non rimane altro esame, se non quello, che sorge dal chiaro Testo della *Nov. 127. Tit. Ut fratrum filii* dell' Imperador Giustiniano, colla quale chiamò alla successione anche i figli del fratello premorto, rappresentando costoro la persona del Padre. Ed a questa Legge è consentaneo l' altro

L'altro articolo, in virtù del quale si è domandata dalla Casa Lagni la porzione ereditaria della fu D. Giovanna Rummo, la quale si morì *ab intestato* senza figli in tempo, che non ci erano altri superstiti, che D. Gelsamina Pascale sua madre, D. Francesco suo fratello, e D. Teresa Iovino sua nipote *ex sorore praemortua*. Questa D. Giovanna ebbe in dote la somma di duc. 6600. lasciatale dal padre, e maritata col Dottor Francesco Antonio Lombardi, passò all'altra vita senza figli nell'anno 1644. E perciò D. Teresa Iovino dovendo concorrere alla porzione, che le spettava con Gelsamina Pascale sua Ava materna, e con Francesco Rummo suo Zio; à la Casa Lagni promossa l'azione per questa terza parte una co' frutti dal dì della morte della predetta D. Giovanna accaduta nel 1644.

VI. Non si dee qui tralasciare l'altro articolo sù l'azione promossa, se spettò alla Casa Lagni una co' frutti la metà del danaro contante rimasto nell'eredità di Giulio, così in Casa, come nei Banchi, e la metà di tutti i mobili, oro, argento, gioie, ed altro, non ostante che la Congregazione dell'Oratorio pretendeva, che tutto ciò spettasse a D  
Fran-

Francesco in virtù di un fognato prelegato contro l'aperta e chiara volontà del Testatore, siccome si è a suo luogo osservato, dove si potranno chiaramente vedere le conclusioni legali fatte in questo articolo, derivate dalle parole, dal senso, e dalla chiara, e non equivoca volontà del Testatore, che non volle affatto alcuna cosa prelegare al suo erede, ma soltanto ad un legato fatto a sua moglie volle dedurre i danari contanti, l'oro, gioie, ed argento a pro' del suo Erede, il quale era gravato di restituire l'intera metà dell'eredità libera alle chiamate alla sostituzione.

VII. Finalmente si contempli per poco una nuova, e recente azione promossa dopo un Secolo della già fatta transazione, colla quale pretendono i PP. dell'Oratorio dalla Casa Lagni la metà del capitale di ducati diecimila di Fiscali sopra la Terra di Corato, passati poi sopra l'Università di Gravina, unitamente con tutti i frutti, dal dì della transazione del 1661. fino a' dì nostri. Oh la nuova, e maravigliosa scoperta fatta dai PP. dopo il corso di un Secolo, per potere così riconvenire la Casa Lagni, e compensarne il debito! Qual sarà

rà

rà adunque questa discoperta, fu di cui  
 nel VII. ed ultimo Capo di questa Scrit-  
 tura, diffusamente ragionammo? Si è già  
 veduto, che la Congregazione dell' Ora-  
 torio non prima del 1757. diè alla luce  
 questa mostruosa azione, per cui à pre-  
 teso, che D. Francesco Rummo, allor  
 quando fè l' Inventario dei beni eredi-  
 tarj di suo Padre nel 1640. cadde in-  
 felicemente in errore nel descrivere tra  
 i beni paterni, e non proprj, tra le al-  
 tre partite quella di duc. diecimila so-  
 pra i Fiscali di Corato, laddove questa  
 si apparteneva al privato suo peculio.  
 A' soggiunto la Congregazione dell' Ora-  
 torio, che lo stesso D. Francesco si ri-  
 mase in questo deplorabile errore dalla  
 morte del Padre fino agli ultimi dì di  
 sua vita, allorquando col Testamento,  
 e codicilli, e nelle note date a conser-  
 vare al Notaio, distinse i paterni dai  
 proprj beni, e descrisse questa partita  
 non tra le sue, ma tra le paterne so-  
 stanze. E quel che più, si compagne  
 altamente l' errore non solo di D. Fran-  
 cesco Rummo, ma della medesima Con-  
 gregazione dell' Oratorio, la quale nell'  
 anno 1661. in vece di accorgersi dell'  
 errore, si divise per metà questo sì gran  
 capitale colla Casa Lagnì, e non ostan-  
 te

te che ardesse da un Secolo la lite sopra gli articoli non transatti, e nonostante che i PP. come si è altrove osservato, avessero in mano, come anno tuttavia, tutte le Scritture appartenenti all' eredità di Giulio, e di Francesco Rummo, non si avvidero mai di un errore di tanto loro interesse; anzi nel 1699. diedero volentieri il consenso, che la Casa Lagnì per le sue urgenze potesse alienare, tra le altre, anche la proprietà di quella partita, che oggi la prima volta decantano, come propria, e peculiare di Francesco Rummo, che essi fingono o stupido, o incauto, allorquando, come si è altrove osservato, fu più che cauto, e forse non senza dolo nei gravi pregiudizj, ch' ei fece mentre visse, ai Chiamati alla paterna sostituzione. Questa sì nuova, e strana pretensione tante volte prescritta, quanti decennj sono corsi dal 1640. a questa parte, si è dovuta del tutto bandire, non senza grave dispendio della tradita Casa Lagnì, che à dovuto nel buio, in cui era, fornirsi delle Scritture necessarie, per vincerla pienamente, e debellarla. Oltre le tante da noi recate riflessioni sul fatto, confermate colle più sode massime legali, resta del tutto vinta la contraria asserzio-

*Tom. xxxvi.*

O

ne

ne nel dire, che ai 22. Gennaio del 1635. la Regia Corte cedè a D. Francesco Rummo il *ius luendi* sopra i Fiscali di Corato, che allora si possedevano da D. Tommaso, e D. Bartolomeo di Aquino, per il capitale di duodicimila, e per essi ann. duc. 700.; imperciocchè dal più rigido esame fattone colle partite di Banco, si è manifestato, che quel danaro non era già nè potea essere del peculio quasi castrense di Francesco Rummo, ma era assolutamente del padre, e perciò lo stesso Francesco lo descrisse tra le paterne sostanze nell' Inventario da essolui fatto, e nei capitoli matrimoniali ne assegnò la metà a D. Carlo Lagni, e nel Testamento, e nei codicilli, e nelle liste date a conservare al Notaio descrisse lo stesso capitale tra 'l paterno patrimonio. Or chi potea mai immaginare, che la Congregazione dell' Oratorio novantasette anni dopo la morte di Don Francesco Rummo, imputi a costui un errore, dopo di avere in vita, ed in morte confessato, dichiarato, e giurato, che quel capitale si apparteneva all' eredità paterna, e come tale ne donò la metà *contemplatione matrimonii* alla Casa Lagni, e ne promise solennemente l'evizione?

Ma

**M**A a che fa d'uopo andar più oltre rivolgendo quei tanti invincibili argomenti, che nella presente Causa concorrono? Già vi ravvisa il Magistrato coi sublimi suoi lumi quella ragione, che sola regna nel Sacro Tempio della Giustizia. Già gli stessi attuali PP. dell' Oratorio, che questa Capitale giustamente commenda per la loro esemplarità, e decoro, alla luce della verità piegano divoti la fronte. Già la tradita Casa Lagnì aspetta il sospirato compenso all' Ill. suo sangue.

Napoli li 30. Settembre 1768.

*Michelangelo Cianciulli.*

*Michele Nanni.*

**FRANCESCO PECCHENEDA.**

*Fine del Tomo XXXVI.*









